

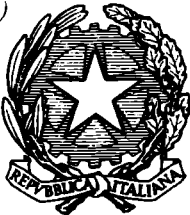
1^a SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1° aprile 1992

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 119. Sentenza 5-23 marzo 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Reclusione militare - Affidamento in prova indipendentemente dall'osservazione della personalità del condannato condotta per almeno un mese nello stabilimento militare di pena - Mancata previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 569/1989) - Irragionevole discriminazione rispetto al condannato comune - Illegittimità costituzionale.

(Legge 29 aprile 1983, n. 167, art. 2, primo comma, come sostituito dall'art. 1, n. 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897)

Pag. 9

N. 120. Sentenza 5-23 marzo 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Giudicato penale - Uffici finanziari - Obbligo di uniformarsi - Silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso - Avviso di mora - Ricorso tributario - Mancata previsione - Potere dell'amministrazione di verificare la rilevanza fiscale - Salvaguardia del diritto di difesa del contribuente - Non fondatezza.

(D-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, secondo comma, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, come sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739).

(Cost., artt. 3, 24, 53 e 97)

» 12

N. 121. Ordinanza 5-23 marzo 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Pretore - G.I.P. - Termine per le ulteriori indagini - Superamento di quello per il compimento delle indagini preliminari - Mancata previsione - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 438/1991) - Erronea interpretazione delle norme censurate - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 554, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 112)

» 16

N. 122. Ordinanza 5-23 marzo 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Pretore - G.I.P. - Ulteriori indagini - Inadempimento del p.m. - Effettuazione d'ufficio - Mancata previsione - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 554, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 112)

» 18

N. 123. Sentenza 16-25 marzo 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Regioni Toscana e Lombardia - Province autonome di Trento e Bolzano - Animali di affezione e prevenzione del randagismo - Sanzioni amministrative - Destinazione delle entrate derivanti - Fondo speciale per l'attuazione della legge anziché nei bilanci delle regioni e delle province - Violazione dell'autonomia finanziaria - Competenza a disciplinare e ad applicare le sanzioni con la conseguente destinazione degli introiti - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 14 agosto 1991, n. 281, art. 5, sesto comma).

Sanità pubblica - Regioni Toscana e Lombardia - Province autonome di Trento e Bolzano - Animali di affezione e prevenzione del randagismo - Violazioni in materia di zootecnia e violazione della competenza esclusiva sanzionatoria in materia di illeciti amministrativi - Censura dei criteri di determinazione delle procedure tecniche di sterilizzazione e di tatuaggio degli animali abbandonati - Violazione della autonomia finanziaria per gli interventi di competenza regionale e provinciale - Termini quantitativi (richiamo alle sentenze nn. 307/1983 e 38/1990) - Non fondatezza.

(Legge 14 agosto 1991, n. 281, artt. 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma; 5, quarto comma; 8 e 2, primo, quinto, ottavo, decimo, undicesimo e dodicesimo comma).

(Cost., artt. 81, 117, 118 e 119; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 21, e 16)

Pag. 19

N. 124. Sentenza 16-25 marzo 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Pretore - G.I.P. che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilità delle attenuanti - Udienza dibattimentale - Partecipazione - Incompatibilità - Mancata previsione - Valutazione di merito - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 313 e 496 del 1990 e 501/1991 - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

Processo penale - Tribunale - G.I.P. che abbia ordinato di formulare l'imputazione ex art. 409, quinto comma, del c.p.p. - Udienza preliminare - Partecipazione - Incompatibilità - Mancata previsione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 401/1991) e manifestamente infondata (sentenza n. 502/1991) - Richiamo alle sentenze nn. 64 e 101 del 1991 - Imparzialità del giudice non intaccata da una valutazione già compiuta - Manifesta infondatezza e non fondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 25, 76, 77 e 101).

Processo penale - Pretore - G.I.P. che abbia ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 554, secondo comma, del c.p.p. - Udienza dibattimentale - Partecipazione - Incompatibilità - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 76).

Processo penale - Giudice che abbia partecipato al riesame o all'appello avverso provvedimenti che dispongono una misura coercitiva ai sensi degli artt. 309 e 310 del c.p.p. - Partecipazione al giudizio - Divieto - Mancata previsione - Medesime censure già dichiarate non fondate (sentenza n. 502/1991) e manifestamente infondate (ordinanza n. 516/1991) - Valutazione puramente indiziaria non incidente nel merito della *res iudicanda* - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25, 76, 77 e 101)

» 30

N. 125. Sentenza 16-25 marzo 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Minori - Affidamento in prova al servizio sociale e semi-libertà - Modalità di applicazione - Parificazione agli adulti - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 222/1983, 46/1978 e 206/1987) - Mancata introduzione di adattamenti e correttivi richiesti dalla specificità della condizione minorile - Richiesta di pronuncia additiva - Discrezionalità legislativa - Rischio di un vuoto legislativo in materia in caso di pronuncia caducatoria - Monito al legislatore - Inammissibilità.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 79, primo comma, in relazione agli artt. 47, 48 e 50).

(Cost., art. 3, primo comma)

Pag. 35

N. 126. Ordinanza 16-25 marzo 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Riscatto di servizi - Termine di decadenza di giorni novanta dalla notifica per l'impugnativa innanzi alla Corte dei conti - Domande di riscatto - Collocamento a riposo per cause diverse dai limiti di età - Termine di giorni novanta dalla comunicazione del provvedimento di cessazione dal servizio - Questioni già dichiarate manifestamente infondate (ordinanze nn. 852/1988 e 120/1991) e infondata (sentenza n. 197/1987) - Manifesta infondatezza.

(Legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 6, settimo comma; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 147, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 40

N. 127. Ordinanza 16-25 marzo 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Aggiornamento del massimale di retribuzione pensionabile - Discriminazioni tra le varie decorrenze - Questioni già decise con declaratorie di non fondatezza (sentenza n. 173/1986) e di manifesta infondatezza (ordinanze nn. 120/1989 e 171/1990) - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 19; legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, tredicesimo comma; legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 9; d.-l. 22 dicembre 1990, n. 409, artt. 1, quarto comma, e 2, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991, n. 59).

(Cost., art. 3)

» 41

N. 128. Ordinanza 16-25 marzo 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tasse - Autoveicoli - Recupero giudiziario da parte della amministrazione finanziaria - Azione - Prescrizione - Obblighi della amministrazione postale e del contribuente - Disparità di trattamento - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 129/1988) - Manifesta infondatezza.

(D.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, cinquantunesimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, in relazione all'art. 3 del d.-l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1986, n. 60).

(Cost., art. 3)

» 43

N. 129. Ordinanza 16-25 marzo 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Riliquidazione - Limitazioni - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 1/1991) - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 16 settembre 1987, n. 379, art. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468).

(Cost., artt. 3 e 36) Pag. 45

N. 130. Ordinanza 16-25 marzo 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misure cautelari - Custodia in carcere - Interrogatorio dell'imputato entro giorni cinque dall'esecuzione - Mancata previsione - Ininfluenza della richiesta pronuncia sulla decisione relativa alla istanza di liberazione già rigettata - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 294 e 302).

(Cost., art. 24) » 46

N. 131. Ordinanza 16-25 marzo 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Applicazione di misura di prevenzione - Sospensione del procedimento in grado di appello - Esecuzione della misura applicata in primo grado - Sospensione - Mancata previsione - Norma espressamente abrogata con d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 9, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 101) » 47

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 28. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 marzo 1992 (della provincia autonoma di Trento).

Trasporto - Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi - Agevolazioni fiscali per fusioni o conferimenti di aziende o di beni con possibilità di contrazioni di mutui con oneri di ammortamento, per capitale e interessi, a totale carico dello Stato per l'acquisto di autoveicoli nuovi entro determinati limiti di numero e di somma - Possibilità per le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi di contrarre mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato per investimenti in attrezzature, mezzi di trasporto e corsi di formazione professionale - Previsione del potere del Ministro dei trasporti di stabilire annualmente i criteri per la concessione e l'erogazione di benefici previsti dalla legge, di ripartire i fondi disponibili fra le diverse finalità, di determinare il contingente delle domande relative a ciascun beneficio che possono essere accolte, previo parere di un comitato tecnico - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statutariamente attribuita alla provincia di Trento in materia di imprese artigiane e di incremento della produzione industriale, materia già disciplinata con legge della stessa provincia 13 febbraio 1992, ancora all'esame del Governo.

(Legge 5 febbraio 1992, n. 68, artt. 3, secondo e terzo comma, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 9 e 29; 9, n. 8; 15 e 16) » 49

N. 158. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 3 giugno 1991.

Impiego pubblico - Dirigenti degli enti pubblici economici (nella specie: E.N.P.A.I.A.) - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età per conseguire il massimo della pensione così come stabilito per i dirigenti civili dello Stato - Ingiustificata disparità di trattamento.

(D.-L. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-*quiquies*, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37).

(Cost., art. 3) » 52

N. 159. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 15 gennaio 1992.

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Atti esecutivi sui beni mobili ed immobili di proprietà di Stato estero il cui ordinamento ammetta la reciprocità - Diniego di autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia - Conseguente inefficacia del provvedimento esecutivo emesso dall'autorità giudiziaria - Mancata previsione di un indennizzo per il diritto patrimoniale sacrificato per motivi di pubblica utilità - Disparità di trattamento tra cittadini - Incidenza sul diritto alla retribuzione proporzionata ed adeguata, attesa la natura di credito di lavoro nella fattispecie dell'obbligazione inadempita.

(Legge 15 luglio 1926, n. 1263, articolo unico).

(Cost., artt. 3, 36 e 42)

Pag. 55

N. 160. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, dell'8 novembre 1991.

Regione Lazio - Impiego pubblico - Concorso bandito con la legge regionale n. 6/1985 per l'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale - Disposta salvezza, con la norma di legge impugnata, degli inquadramenti già effettuati sulla base della graduatoria della procedura concorsuale di cui alla predetta legge n. 6/1985, indipendentemente dalle impugnative proposte riguardo a tale graduatoria - Indebita interferenza sui giudizi in corso, sull'autonomia ed indipendenza dei giudici e sulla funzione giurisdizionale, con incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sul principio della tutela giurisdizionale contro gli atti illegittimi della p.a. - Violazione del principio di retroattività della legge senza un'adeguata causa giustificatrice, nonché dei principi del pubblico concorso per l'accesso all'impiego pubblico e della *par condicio* dei concorrenti - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 123/1987.

(Legge regione Lazio 2 aprile 1991, n. 13, art. 5).

(Cost., artt. 3, 24, 51, 97, 102, 104, 108 e 113)

» 57

N. 161. Ordinanza del pretore di Ivrea del 6 febbraio 1992.

Edilizia residenziale pubblica - Regione Piemonte - Provvedimenti dichiarativi di decadenza dall'assegnazione di alloggio - Prevista ricorribilità innanzi al pretore - Conseguente estensione con legge regionale della competenza dell'autorità giudiziaria - Violazione della riserva di legge statale in materia giurisdizionale e processuale.

[Legge regione Piemonte 6 dicembre 1984, n. 62 (*recte*: 10 dicembre 1984, n. 64), art. 21, ultimo comma].

(Cost., artt. 108 e 117)

» 61

N. 162. Ordinanza del pretore di Ivrea del 6 febbraio 1992.

Edilizia residenziale pubblica - Regione Piemonte - Provvedimenti dichiarativi di decadenza dall'assegnazione di alloggio - Prevista ricorribilità innanzi al pretore - Conseguente estensione con legge regionale della competenza dell'autorità giudiziaria - Violazione della riserva di legge statale in materia giurisdizionale e processuale).

[Legge regione Piemonte 6 dicembre 1984, n. 62 (*recte*: 10 dicembre 1984, n. 64), art. 21, ultimo comma].

(Cost., artt. 108 e 117)

» 62

N. 163. Ordinanza del pretore di Ivrea del 6 febbraio 1992.

Edilizia residenziale pubblica - Regione Piemonte - Provvedimenti dichiarativi di decadenza dall'assegnazione di alloggio - Prevista ricorribilità innanzi al pretore - Conseguente estensione con legge regionale della competenza dell'autorità giudiziaria - Violazione della riserva di legge statale in materia giurisdizionale e processuale).

[Legge regione Piemonte 6 dicembre 1984, n. 62 (*recte*: 10 dicembre 1984, n. 64), art. 21, ultimo comma].

(Cost., artt. 108 e 117)

» 62

N. 164. Ordinanza della pretura di Venezia, sezione distaccata di Mestre, del 23 gennaio 1992.

Inquinamento - Scarichi senza autorizzazione - Possibilità di ottenere autorizzazioni in sanatoria con conseguente estinzione del reato - Operatività di tale beneficio solo nei centri storici dei comuni di Chioggia e Venezia - Esclusione di quei soggetti (nel caso di specie: presidio ospedaliero di Noale) che, pur non rientrando nei territori dei suddetti centri storici, immettono gli scarichi nella laguna - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 4, quarto comma; d.l. 5 febbraio 1990, n. 16, art. 10, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1990, n. 71).

(Cost., art. 3) Pag. 63

N. 165. Ordinanza del pretore di Gela del 19 febbraio 1992.

Servizio sanitario nazionale - Partecipazione alle spese sanitarie - Beneficiari dell'esenzione dal pagamento dei c.d. tickets - Esclusione dei titolari di pensione di invalidità che, pur rientrando nei limiti di reddito previsti, non abbiano ancora raggiunto l'età pensionabile - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai titolari di pensione di vecchiaia - Ritenuta permanenza della discriminazione anche dopo l'entrata in vigore del d.m. Sanità 1° febbraio 1991 che ha conservato l'obbligo per gli invalidi civili del pagamento della quota fissa (1500 lire a confezione) per le prestazioni farmaceutiche.

[D.-L. 25 novembre 1989, n. 382, art. 3, lett. b), convertito in legge 25 gennaio 1990, n. 8].

(Cost., art. 3) » 64

N. 166. Ordinanza del tribunale di Padova del 29 gennaio 1992.

Processo penale - Dibattimento - Inammissibilità delle prove dedotte dal p.m. - Insanabilità di tale sanzione - Lamentata omessa previsione dell'ammissione di ufficio da parte del giudice in caso di necessità per la decisione della causa - Denunciato eccesso di delega.

(C.P.P. 1988, art. 507).

(Cost., art. 76; legge 16 novembre 1987, n. 81, art. 2, dirett. 73) » 66

N. 167. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Macerata del 15 ottobre 1991.

Tributi in genere - Imposte sul reddito - Accertamento - Onere, a pena di decadenza, di presentare l'istanza di rimborso entro il termine di diciotto mesi dal versamento anche quando i presupposti di legge del rimborso (nella specie: scoperta di errore commesso all'atto del versamento) siano maturati successivamente - Irrazionalità ed ingiustizia della impugnata normativa in quanto produttiva del fenomeno della doppia imposizione - Incidenza sul principio della capacità contributiva nonché sui principi della difesa in giudizio e della tutela giurisdizionale contro gli atti illegittimi della p.a.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38).

(Cost., artt. 3, 24, 53 e 113) » 67

N. 168. Ordinanza del pretore di Parma del 31 gennaio 1992.

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Scarichi di liquami sul suolo (c.d. Tertirrigazione) senza autorizzazione o comunque eccedenti i limiti tabellari previsti dalla normativa statale - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, dei suddetti scarichi nell'ipotesi di provenienza da aziende agricole equiparate con norma regionale agli insediamenti civili - Irragionevole indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale.

(Legge regione Emilia-Romagna 29 gennaio 1983, n. 7, art. 6, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 3, 25 e 117) » 69

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 119

Sentenza 5-23 marzo 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Reclusione militare - Affidamento in prova indipendentemente dall'osservazione della personalità del condannato condotta per almeno un mese nello stabilimento militare di pena - Mancata previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 569/1989) - Irragionevole discriminazione rispetto al condannato comune - Illegittimità costituzionale.

(Legge 29 aprile 1983, n. 167, art. 2, primo comma, come sostituito dall'art. 1, n. 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), come sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897, promossi con n. 5 ordinanze emesse dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma, iscritte ai nn. 382, 415, 430, 453 e 485 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 23, 24, 27 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Walter Roberto Del Prete;

Udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'avvocato Mauro Mellini per Walter Roberto Del Prete.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di cinque, analoghi procedimenti concernenti l'esame di istanze con cui altrettanti condannati alla pena della reclusione militare avevano chiesto il beneficio dell'affidamento in prova ancor prima dell'inizio della detenzione, il Tribunale militare di sorveglianza di Roma, con cinque identiche ordinanze emesse tra il 18 marzo ed il 20 maggio 1991, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), come sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella parte in cui esclude che i condannati alla pena detentiva militare possano essere affidati in prova indipendentemente dal periodo minimo di un mese di osservazione, da attuarsi indefettibilmente nello stabilimento militare di pena.

Premette il giudice *a quo* che il Procuratore militare della Repubblica, disponendo sulle istanze predette, ha sospeso gli ordini d'esecuzione delle pene sul presupposto dell'applicabilità dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla sentenza di questa Corte n. 569 del 1989, rinviando quindi gli atti al Tribunale militare di sorveglianza. Quest'ultimo, nel dissentire da tale interpretazione, sottolinea l'autonomia del beneficio in argomento, oggetto di specifica disciplina da parte dell'impugnata normativa, la quale impone, per poter concedere l'affidamento, almeno un mese di osservazione nello stabilimento militare di pena.

Con la citata sentenza n. 569 del 1989, la Corte costituzionale ha peraltro dichiarato l'illegittimità dell'art. 47, terzo comma, della legge n. 354 del 1975 (così come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663), concernente il regime ordinario dell'affidamento al servizio sociale, là dove non ne prevedeva la concessione anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare allorché il soggetto — ricorrendo tutte le condizioni — abbia tenuto un comportamento tale da consentire un giudizio prognostico favorevole in termini rieducativi.

Ricorda il Tribunale come questa Corte abbia rilevato una sostanziale irrazionalità tra la struttura originaria della misura, riservata a chi espiasse la pena detentiva (per cui era necessaria l'osservazione in carcere) e la diversa, novellata, previsione che consentiva di prescindere da tale osservazione per il detenuto il quale, anche per breve periodo in custodia cautelare, poteva giovare dell'osservazione durante il periodo di libertà successivo alla custodia stessa.

L'argomento della richiamata decisione, secondo cui il legislatore avrebbe ormai riconosciuto che il giudizio favorevole circa l'idoneità alla rieducazione può utilmente avvenire anche in libertà, è dal giudice *a quo* riferito alla pena militare, rilevandosi un'ingiustificata disparità di trattamento in danno del cittadino chiamato alle armi, non motivabile con la specialità dell'ordinamento militare, né con la circostanza che l'affidamento in parola avvenga nella specie non già al servizio sociale ma ad un comando od ente militare (ovvero ad un ufficio o ente pubblico non militare per la prestazione di un servizio, nei casi di reati originati da obiezione di coscienza). Inoltre l'obbligatorietà dell'osservazione inframurale verrebbe ad eludere la finalità rieducativa della pena.

2. — Nel giudizio introdotto dall'ordinanza n. 430 del 1991 si è costituita la parte privata, preliminarmente sostenendo l'immediata applicabilità della più volte richiamata sentenza n. 569 del 1989 anche al caso di specie sulla base di un'asserito difetto di autonomia dell'istituto. Non vi sarebbe infatti una puntuale disciplina legislativa del medesimo, soprattutto con riguardo ai soggetti passivi, genericamente individuati come «militari condannati dall'autorità giudiziaria militare a pena detentiva», formula che si presterebbe a ricomprendere, ad esempio, anche militari, condannati alla reclusione militare dall'autorità giudiziaria ordinaria in ragione della connessione con procedimenti a carico d'imputato non militare, mentre, per converso, anche l'autorità giudiziaria militare può irrogare la pena della reclusione ordinaria.

La difesa conclude peraltro nel senso della declaratoria d'illegittimità ove fosse condiviso il presupposto ermeneutico da cui muove l'ordinanza di rimessione.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale militare di sorveglianza di Roma, con cinque identiche ordinanze del 18 marzo 1991 (R.O. n. 382 del 1991), del 22 aprile 1991 (R.O. n. 415 del 1991), del 13 maggio 1991 (R.O. n. 430 del 1991), del 20 maggio 1991 (R.O. n. 453 del 1991), del 13 maggio 1991 (R.O. n. 485 del 1991), solleva, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), come sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897, «nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova, se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al medesimo art. 2, primo comma».

2. — La questione — identica nei cinque giudizi che debbono essere quindi trattati congiuntamente — è fondata.

Questa Corte ha ricostruito l'evoluzione dell'istituto dell'affidamento in prova nella sentenza n. 569 del 1989, il quale, nella originaria modellazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), era riservato ai condannati che, espiano la pena in carcere, ivi potessero essere sottoposti alla speciale osservazione collegiale, per un periodo dapprima stabilito nella durata di tre mesi, poi — con l'art. 4-bis, inserito nel decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, al momento della conversione nella legge 21 giugno 1985, n. 297 — diminuito a un mese.

L'osservazione della personalità del condannato all'interno dell'istituto penitenziario da parte di un collegio di esperti, qualora conducesse ad accertare la disponibilità del detenuto a collaborare all'attività rieducativa, si concludeva con l'affidamento in prova al servizio sociale per espia la pena residua in condizioni di libertà, sia pure limitata da talune prescrizioni.

La finalità dell'istituto era dunque quella di agevolare ed affrettare il reinserimento sociale del condannato attraverso una fase sperimentale all'interno del carcere.

Il mutamento della originaria natura dell'istituto, riservato ai detenuti in espiazione carceraria della pena, si è verificato con l'applicazione sua ai casi particolari previsti dall'art. 47-bis come formulato nell'art. 4-ter, inserito nel decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 al momento della conversione nella legge 21 giugno 1985, n. 297, cioè al tossico o alcool-dipendente che, avendo in corso o intendendo intraprendere un programma di recupero, può chiedere l'affidamento in prova al servizio sociale prima che si dia esecuzione alla pena detentiva inflitta.

Successivamente l'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, radicalmente novellando l'intero testo dell'art. 47, ha introdotto, accanto all'affidamento in prova per il detenuto osservato per almeno un mese in istituto (primo e secondo comma), una *nova species*, disposta senza procedere all'osservazione, quando il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, ha goduto di un periodo di libertà serbando comportamento tale da consentire il giudizio prognostico favorevole alla sua rieducazione e alla insussistenza del pericolo ch'egli commetta altri reati (terzo comma).

Con la citata sentenza n. 569 del 1989, questa Corte ha dichiarato, per incompatibilità con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, la illegittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che il condannato possa essere affidato in prova al servizio sociale, indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare. A tale pronuncia la Corte perveniva sulla base della constatazione che, conservandosi il prerequisite della osservazione in istituto sia in espiazione di pena sia per custodia cautelare, dal beneficio dell'affidamento in prova resterebbero irragionevolmente esclusi proprio coloro che commettono reati meno gravi, o che, dimostrando minore pericolosità, non siano assoggettati a misure cautelari coercitive.

Questa Corte rilevava inoltre che il legislatore ha svincolato l'osservazione dallo stato di privazione della libertà, riconoscendola utilmente condotta sia durante l'espiazione della pena (art. 47, secondo comma), sia in libertà (art. 47, secondo comma, e 47-bis).

3. — Tutto ciò premesso, venendo alla impugnata norma di cui all'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, la quale, da un punto di vista sistematico, consiste nella estensione del provvedimento dell'affidamento in prova del condannato comune al condannato militare, con gli adattamenti richiesti dalle particolarità dell'organizzazione materiale militare (stabilimento militare di pena, comando o ente militare affidatario, giudice militare di sorveglianza), si deve constatare che non è riscontrabile alcuna valida ragione perché essa continui a stabilire la indefettibilità dell'osservazione della personalità del condannato, condotta per almeno un mese all'interno dello stabilimento militare di pena, quando lo stato della legislazione per il condannato comune, a seguito della evoluzione descritta, accoglie sia l'osservazione inframurale sia quella in libertà.

La norma censurata, per le sopravvenienti novellazioni della figura generale, è divenuta non compatibile con il principio costituzionale di eguaglianza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), come sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella parte in cui non prevede l'adozione del provvedimento dell'affidamento in prova indipendentemente dall'osservazione della personalità del condannato condotta per almeno un mese nello stabilimento militare di pena.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

N. 120

Sentenza 5-23 marzo 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Imposte in genere - Giudicato penale - Uffici finanziari - Obbligo di uniformarsi - Silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso - Avviso di mora - Ricorso tributario - Mancata previsione - Potere dell'amministrazione di verificare la rilevanza fiscale - Salvaguardia del diritto di difesa del contribuente - Non fondatezza.****(D-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, secondo comma, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, come sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739).****(Cost., artt. 3, 24, 53 e 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Francesco GUIZZI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) e dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1991 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce sul ricorso proposto da Calvi Corrado contro l'Ufficio II.DD. di Gallipoli iscritta al n. 608 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto in fatto

1. — La Commissione tributaria di secondo grado di Lecce, con ordinanza in data 20 marzo 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739.

Nell'atto di rimessione si espone che il Tribunale di Lecce, con sentenza divenuta irrevocabile nel giugno 1987, assolveva Corrado Calvi dai reati di omessa fatturazione e annotazione nelle scritture contabili di somme di denaro riscosse a titolo di provvigione negli anni 1983 e 1984, ritenendo l'insussistenza dei fatti contestati. Tuttavia, il locale ufficio delle imposte dirette, anche in ragione delle predette provvigioni, notificava, in data 26 novembre 1987, avvisi di accertamento (ai fini Irpef e Ilor) per il maggior reddito di impresa conseguito negli anni 1983-84, irrogando le conseguenti pene pecuniarie per infedele dichiarazione. Gli avvisi di accertamento e la successiva iscrizione a ruolo delle relative imposte e sanzioni non venivano tempestivamente impugnate dal contribuente che, in data 9 settembre 1988 presentava un'istanza con cui chiedeva che, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto-legge n. 429 del 1982, in relazione ai redditi dichiarati inesistenti dal Tribunale di Lecce, l'Ufficio provvedesse a rivedere gli accertamenti, ormai definitivi, con conseguente riliquidazione e sgravio delle imposte iscritte in eccedenza. Non ottenendo alcuna risposta in ordine a tale istanza, il contribuente, con due distinti ricorsi impugnava in via giurisdizionale il relativo silenzio-rifiuto nonché l'avviso di mora nel frattempo notificatogli.

La Commissione tributaria di primo grado di Lecce, riuniti i ricorsi, riteneva quello contro l'avviso di mora inammissibile perchè proposto per motivi attinenti all'accertamento e, quindi, proponibili solo impugnando quest'ultimo e quello avente ad oggetto il silenzio-rifiuto egualmente inammissibile, sia perchè tale comportamento non rientra tra gli atti impugnabili tassativamente indicati dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, sia perchè, anche considerandolo come silenzio attinente ad un'istanza di rimborso, mancherebbero comunque le condizioni previste dal sesto comma del citato art. 16 (non trattandosi di un'ipotesi di versamento diretto e risultando regolarmente notificati sia gli avvisi di accertamento che il ruolo).

Contro tale decisione proponeva appello il contribuente osservando che, in base all'art. 12 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata in ordine ai reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali oggetto del giudizio penale, mentre, sempre in riferimento a quest'ultimi, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, l'ufficio finanziario, se non è scaduto il termine per l'accertamento, può integrare, modificare o revocare gli accertamenti già notificati. Pertanto, il giudicato penale, pur non incidendo in via diretta ed immediata sull'azione amministrativa, costituirebbe pur sempre un nuovo elemento di fatto che comporta la riattivazione della funzione. Sarebbe infatti assurdo ritenere che gli eventuali effetti di una sentenza penale favorevole al contribuente vengano impediti, in sede fiscale, dalla definitività dell'accertamento.

L'ufficio finanziario, costituitosi in giudizio, rilevava, invece, che la definitività dell'accertamento impedisce, da un lato, di porre in discussione la pretesa tributaria, e, dall'altro, l'applicazione automatica della disposizione di cui all'art. 12, secondo comma, del decreto-legge n. 429 del 1982. Il potere di integrare, modificare o revocare gli accertamenti già notificati, in base ai fatti materiali che hanno costituito oggetto del giudizio penale, va infatti esercitato per gli accertamenti non ancora definitivi e non per quelli resi invece intangibili ed irrevocabili, per mancata impugnazione nei termini di prescrizione o decadenza.

2. — In tale quadro processuale, sollevando la questione di legittimità costituzionale di cui all'inizio, la Commissione remittente osserva che l'efficacia di giudicato che la sentenza penale irrevocabile riveste nel processo tributario risulterebbe fortemente limitata dal citato articolo 12, secondo comma, che non impone all'amministrazione l'obbligo — bensì le attribuisce soltanto la facoltà — di rivedere quegli accertamenti fondati su fatti sui quali si è formato il giudicato penale.

Al riguardo, infatti, non si può non riconoscere che l'intento del legislatore del 1982 di privilegiare l'accertamento dei «fatti materiali» compiuto in sede penale, facendolo comunque incidere sul processo tributario, indipendentemente dal fattore cronologico di conclusione di quest'ultimo (così come avrebbe riconosciuto la stessa amministrazione nella nota 1/3691 del 23 ottobre 1986, Direzione generale del Contenzioso) trova la sua *ratio* non solo nel principio di unità della giurisdizione, ma anche nell'esigenza di evitare l'aberrante conseguenza di un'imposizione di tributi fondata su fatti che il giudicato penale ha ritenuto insussistenti.

Rileva peraltro il giudice *a quo* che, sempre in riferimento all'accertamento relativo all'imposta sui redditi per l'anno 1983, una ulteriore sentenza di assoluzione del contribuente per insussistenza del fatto materiale attribuitogli (simulazione di componenti negativi di reddito, art. 4 lett. *f*) del decreto-legge n. 429 del 1982), divenuta irrevocabile dopo la conclusione del giudizio tributario di primo grado, non potrebbe — in base alla normativa vigente — avere alcun rilievo nella pendente fase di appello.

Si dubita pertanto della legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui, prevedendo che in base ai fatti materiali accertati con sentenza penale divenuta irrevocabile, gli uffici finanziari debbano procedere ai relativi accertamenti o possano integrare, modificare o revocare quelli già compiuti, non si impone a quest'ultimi l'obbligo di uniformarsi al giudicato penale e si condiziona l'esercizio del potere di revisione al mancato decorso del termine per l'accertamento.

Viene altresì sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella parte in cui non prevede che contro l'avviso di mora ed il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso si possa comunque — e cioè a prescindere dai limiti posti dal terzo e sesto comma della disposizione — proporre ricorso alla Commissione tributaria, qualora si intenda far valere l'esistenza o inesistenza di fatti materiali accertata con sentenza penale divenuta irrevocabile.

Ad avviso della Commissione remittente, le norme impugnate, nell'ipotesi in cui l'accertamento tributario sia ormai divenuto definitivo, violerebbero l'art. 3 della Costituzione in quanto porrebbero in identica situazione, sul piano fiscale, il contribuente condannato in sede penale e quello invece assolto. Peraltro, l'impossibilità per quest'ultimo di far valere nel processo tributario — rispetto a qualsiasi atto di natura impositiva — il giudicato sui fatti materiali accertati

dal giudice penale violerebbe non solo il diritto di difesa ma anche il principio di cui all'art. 53, obbligandolo, in ultima analisi, a soggiacere ad un prelievo fiscale che prescinde dalla sua effettiva capacità contributiva. Le disposizioni censurate, poi, risulterebbero altresì lesive della norma di cui all'art. 97 della Costituzione che tende ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Per quanto attiene alla rilevanza delle questioni così sollevate, osserva il giudice *a quo* che l'eventuale dichiarazione di illegittimità delle norme impugnate gli consentirebbe di ritenere i ricorsi ammissibili, contrariamente a quanto — con una decisione assolutamente incensurabile alla luce dell'attuale normativa — ha invece ritenuto il giudice di primo grado.

3. — Ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato deducendo anzitutto l'inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza sotto diversi profili. In primo luogo, in quanto prospettate con riferimento ad una situazione di sopravvenienza del giudicato penale che, nella specie, non si sarebbe verificata, risultando la sentenza penale del 24 febbraio 1987 anteriore alla scadenza dei termini per proporre ricorso in Commissione tributaria, e, quella del 20 dicembre 1989 del tutto estranea alla materia del contendere. In secondo luogo, perchè lo stesso giudice *a quo* definirebbe le questioni non necessarie per la soluzione della controversia e perchè quest'ultima, avendo ad oggetto atti non impugnabili, risulterebbe instaurata in modo del tutto fittizio.

Le questioni sarebbero poi inammissibili anche perchè prospettate in modo alternativo, non essendo chiaro se il giudice *a quo* richieda una pronuncia additiva della norma processuale di cui all'art. 16, terzo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972, o, invece, una pronuncia manipolativa della disposizione relativa all'attività amministrativa di accertamento di cui all'art. 12, secondo comma, del decreto-legge n. 429 del 1982.

Nel merito, l'art. 3 della Costituzione non risulterebbe violato, non potendosi ritenere che la posizione di chi ha impugnato l'avviso di accertamento contestando anche i fatti che hanno formato oggetto di un giudizio penale sia omogenea alla posizione di chi non ha impugnato il predetto avviso o non lo abbia impugnato in relazione a quei fatti.

Affermare, poi, la prevalenza del giudicato penale sull'accertamento ormai definitivo significherebbe contraddire il criterio della reciproca separazione tra processo penale, da un lato, e processo ed accertamento tributario, dall'altro. Nè potrebbe invocarsi il criterio di imparzialità dell'amministrazione per consentire agli uffici finanziari di derogare alle norme che prevedono la definitività dell'accertamento per acquiescenza del contribuente. D'altra parte, la facoltà attribuita dal citato art. 12, secondo comma, di rivedere gli accertamenti già notificati consisterebbe nella sola possibilità di verificare se il contenuto della sentenza possa effettivamente riflettersi sull'oggetto dell'accertamento, e non già nella mera discrezionalità di decidere se adeguarsi o meno al giudicato.

L'interveniente esclude, infine, sia la violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto il contribuente che intenda far valere l'autorità del giudicato penale può farlo nei termini della normativa tributaria, che il contrasto con l'art. 53, primo comma, della Costituzione, poichè le disposizioni impugnate non attengono direttamente al dovere sostanziale di contribuire alle spese pubbliche.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) e dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), come sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739.

L'ordinanza di remissione muove dalla considerazione che il citato articolo 12 — prevedendo che, in base ai fatti materiali accertati con sentenza penale divenuta irrevocabile (come nel caso oggetto del giudizio *a quo*), gli uffici finanziari, qualora non sia scaduto il relativo termine, debbano procedere ad accertamenti, o possono integrare, o modificare o revocare quelli già compiuti — non imponga agli uffici l'obbligo di uniformarsi al giudicato penale, e che l'art. 16 non preveda che contro l'avviso di mora ed il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso si possa comunque — e cioè a prescindere dai limiti posti dal terzo e sesto comma della disposizione — proporre ricorso alla Commissione tributaria, qualora dinanzi ad essa si intenda far valere l'esistenza o l'inesistenza di fatti materiali accertati con sentenza penale divenuta irrevocabile.

Tali previsioni normative violerebbero, ad avviso del giudice *a quo*: a) l'art. 3 della Costituzione, ponendo in identica situazione, sul piano fiscale, il contribuente condannato in sede penale e quello invece assolto; b) gli artt. 24 e 53 della Costituzione, in quanto, impedendo al contribuente assolto in sede penale di far valere nel processo tributario, rispetto a qualsiasi atto di natura impositiva, il giudicato sui fatti materiali accertati dal giudice penale, ne violerebbero il diritto di difesa costituzionalmente garantito, facendolo, in definitiva, soggiacere ad un prelievo fiscale che prescinde dalla sua effettiva capacità contributiva; c) con l'art. 97 della Costituzione, che tende ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

2. — Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità dedotte dall'Avvocatura generale dello Stato.

Con la prima eccezione si sostiene che le questioni sarebbero state sollevate in riferimento ad una situazione di sopravvenienza del giudicato penale, non sussistente nella fattispecie, poichè la sentenza del 24 febbraio 1987 risulta anteriore alla scadenza del termine per ricorrere alla Commissione tributaria, mentre quella del 20 dicembre 1989 è del tutto estranea alla materia del contendere.

In proposito osserva la Corte che la questione non risulta affatto prospettata in relazione all'ipotesi di sopravvenienza del giudicato penale rispetto agli atti impositivi (ed eventuali accenni in tal senso rivestono, nell'ambito dell'ordinanza di rinvio, carattere esclusivamente argomentativo) poichè il suo nucleo centrale attiene, invece, proprio al caso — che ha dato luogo alla controversia — del giudicato penale formatosi anteriormente alla notifica dell'atto di accertamento. Inoltre, è del tutto ininfluenza la circostanza che la seconda sentenza del giudice penale, quella del 20 dicembre 1989, sia estranea alla materia del contendere, perchè ciò non sposta i termini della questione la cui rilevanza si fonda esclusivamente sul riferimento alla prima sentenza del giudice penale, quella del 24 febbraio 1987, divenuta irrevocabile in epoca anteriore agli atti impositivi e, quindi, alla scadenza del termine per ricorrere dinanzi alla Commissione tributaria.

2.2. — Anche la seconda eccezione di inammissibilità — argomentata su di una asserita non «necessarietà» delle questioni ai fini della soluzione della controversia, che ha per oggetto atti impositivi non più impugnabili, per cui il giudizio risulterebbe instaurato in modo fittizio — non può essere condivisa. Difatti, come si vedrà meglio in prosieguo nell'esame del merito, le questioni, come prospettate, tendono proprio ad una dichiarazione di illegittimità delle norme impugnate che consenta di far valere, indipendentemente dalla scadenza dei termini di impugnativa dell'accertamento, l'insussistenza — dichiarata con sentenza penale passata in giudicato — dei fatti posti a suo fondamento. Non può perciò ritenersi fittizia una lite che tende alla soluzione di una controversia sull'inesistenza dell'obbligazione tributaria, preclusa da norme della cui legittimità costituzionale si dubiti.

2.3. — Neppure può essere condivisa l'eccezione di inammissibilità dedotta nell'assunto che la questione sarebbe stata sollevata nei confronti dell'art. 16, terzo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972, e dell'art. 12, secondo comma, del decreto-legge n. 429 del 1982, in modo alternativo.

L'assunto dell'alternatività non trova riscontro nell'ordinanza di rinvio che denuncia entrambe le norme per ottenere una pronuncia che, intervenendo su di esse congiuntamente, consenta, sotto il profilo sostanziale e processuale, il sindacato del giudice tributario su atti impositivi difformi dal giudicato penale.

Nel merito la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, non è fondata.

La norma impugnata che — come anche sostenuto dalla dottrina prevalente — attraverso l'espressione letterale «può» intende attribuire all'amministrazione il potere di verificare l'eventuale rilevanza fiscale del fatto penalmente accertato, ai fini dei conseguenti provvedimenti, va naturalmente inquadrata per il resto nel sistema normativo vigente, il quale contiene il principio generale, desumibile dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato dei tribunali. E poichè la norma denunciata, e cioè il secondo comma dell'art. 12 citato, letto anche alla luce del primo comma, non contiene una espressa deroga a quel principio, deve ritenersi che ad esso è tenuta ad uniformarsi l'amministrazione finanziaria nell'adozione dei provvedimenti previsti dalla disposizione impugnata, onde viene meno il presupposto su cui si fonda il dubbio di costituzionalità.

4.1. Non fondata è anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739.

Tale disposizione consente al contribuente di impugnare l'accertamento che egli assuma difforme dai fatti ritenuti nel giudicato penale entro i termini previsti dalle norme vigenti e gli consente altresì di impugnare l'iscrizione in ruolo e l'avviso di mora, anche per vizi attinenti agli atti impositivi in senso proprio (avviso di accertamento, avviso di liquidazione dell'imposta, provvedimento che irroga le sanzioni), qualora tali atti non gli siano stati notificati in precedenza.

Ciò esclude che possano ritenersi violati gli artt. 24 e 53 della Costituzione, congiuntamente invocati sotto questo profilo nell'ordinanza di rinvio, perchè la norma impugnata salvaguarda il diritto di difesa del contribuente e quindi la possibilità di far valere le sue ragioni, anche in relazione al rispetto del principio della capacità contributiva (che, peraltro, non riguarda le norme di carattere processuale), con la previsione di un ricorso avverso l'atto con il quale per la prima volta si è stati messi a conoscenza della pretesa impositiva, entro un non irragionevole termine di decadenza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 372 del 1988, 46 e 214 del 1974, 186 del 1972, 85 del 1973).

Quanto alla lamentata impossibilità di proporre ricorso alla Commissione tributaria avverso il silenzio-rifiuto che la norma impugnata considera rimedio speciale applicabile solo in relazione all'istanza di rimborso, l'invocata estensione di tale rimedio — che ha carattere più ampio di fronte ad altre giurisdizioni — ad istanze diverse, ed in particolare a quelle dirette ad ottenere un riesame dell'atto di accertamento, avrebbe senso solo se si trattasse della sopravvenienza del giudicato penale rispetto ad esso. La questione, invece, attiene ad una controversia relativa alla sopravvenienza, rispetto al giudicato, dell'atto di accertamento, in relazione al quale il diritto di difesa è tutelato dall'attuale sistema di impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria.

4.2. — Neppure può ravvisarsi il denunciato contrasto con l'art. 3 della Costituzione (per quanto questo riferimento possa riguardare anche la questione concernente l'art. 16 ora in esame), perchè la possibilità per il contribuente di far valere, con ricorso alla Commissione tributaria, le sue ragioni fondate sul giudicato penale che abbia accertato l'inesistenza di fatti posti a base della pretesa tributaria successivamente avanzata, toglie ogni valore all'assunto, sostenuto dal giudice *a quo*, secondo cui le norme denunciate porrebbero sullo stesso «piano fiscale, il contribuente condannato in sede penale e quello invece assolto».

4.3. — Quanto infine all'art. 97 della Costituzione — se ed in quanto possa ritenersi che tale parametro sia stato invocato dall'ordinanza di rinvio in relazione alla questione avente per oggetto l'art. 16 citato — osserva la Corte che, una volta ritenuto valevole anche per l'amministrazione finanziaria il principio dell'obbligo di conformarsi al giudicato, ed una volta che al contribuente è data possibilità di far valere entro termini congrui di decadenza le proprie ragioni dinanzi alle Commissioni tributarie, non possono in nessun modo ritenersi violati, come invece si asserisce, i principi di imparzialità e di buon andamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) e dell'art. 16, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), come sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0351

N. 121

Ordinanza 5-23 marzo 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Pretore - G.I.P. - Termine per le ulteriori indagini - Superamento di quello per il compimento delle indagini preliminari - Mancata previsione - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 438/1991) - Erronea interpretazione delle norme censurate - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 554, secondo comma):

(Cost., artt. 3 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Avellino nel procedimento penale a carico di Santoro Emilio, iscritta al n. 612 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Avellino ha, con ordinanza del 22 aprile 1991, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, come risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 445 del 1990, nella parte in cui non prevede che il termine per le ulteriori indagini fissato dal giudice per le indagini preliminari il quale, di fronte ad una richiesta del pubblico ministero di archiviazione per estinzione del reato a seguito di amnistia, ravvisi la necessità di ulteriori indagini e le indichi al pubblico ministero, possa superare il termine per il compimento delle indagini preliminari;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte con ordinanza n. 436 del 1991, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha già dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, un'identica questione avente ad oggetto, oltre che la norma adesso denunciata, anche gli artt. 407 e 409, quarto comma, del codice di procedura penale in quanto fondata su un'erronea interpretazione delle norme censurate;

che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Avellino con ordinanza del 22 aprile 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

N. 122

Ordinanza 5-23 marzo 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Pretore - G.I.P. - Ulteriori indagini - Inadempimento del p.m. - Effettuazione d'ufficio - Mancata previsione - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 554, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BÖRZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Avellino nel procedimento penale a carico di Scafuro Santolo ed altri, iscritta al n. 613 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Avellino ha, con ordinanza del 12 luglio 1991, sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, quale risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 445 del 1990, «nella parte in cui non prevede che in caso di inadempimento del p.m. all'ordinanza con la quale il g.i.p. ha indicato le ulteriori indagini, il g.i.p. stesso, ove reputi tali indagini ancora indispensabili effettui le stesse d'ufficio, disponendo all'esito l'archiviazione ovvero disponendo che il p.m. formuli l'imputazione;

e che, secondo il giudice *a quo*, il *petitum* da lui perseguito rappresenta, «allo stato della legislazione», l'unica «scelta costituzionalmente obbligata» al fine di rimuovere la situazione di contrasto con i parametri costituzionali invocati;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che il giudice *a quo* sollecita alla Corte un intervento di tipo additivo che, lungi da risultare «costituzionalmente obbligato», comporta una pluralità di scelte discrezionali riservate, come tali, al legislatore;

che, più in particolare, a parte la soluzione indicata dal giudice rimettente — in ordine alla quale, peraltro, egli stesso riconosce «che in questo modo il g.i.p. assumerebbe un (limitato) potere inquisitorio» — per sopperire alla denunciata inerzia del pubblico ministero potrebbe prospettarsi la previsione di strumenti processuali di tipo diverso come l'obbligatoria avocazione da parte del procuratore generale ovvero la sostituzione del pubblico ministero designato;

che, inoltre, resterebbero sempre da delineare sia la tipologia di atti rispetto ai quali il giudice per le indagini preliminari potrebbe surrogarsi sia il sistema di una eventuale utilizzazione processuale degli atti stessi, disciplina anch'essa riservata al legislatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Avellino con ordinanza del 12 luglio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0353

N. 123

Sentenza 16-25 marzo 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Regioni Toscana e Lombardia - Province autonome di Trento e Bolzano - Animali di affezione e prevenzione del randagismo - Sanzioni amministrative - Destinazione delle entrate derivanti - Fondo speciale per l'attuazione della legge anziché nei bilanci delle regioni e delle province - Violazione dell'autonomia finanziaria - Competenza a disciplinare e ad applicare le sanzioni con la conseguente destinazione degli introiti - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 14 agosto 1991, n. 281, art. 5, sesto comma).

Sanità pubblica - Regioni Toscana e Lombardia - Province autonome di Trento e Bolzano - Animali di affezione e prevenzione del randagismo - Violazioni in materia di zootecnia e violazione della competenza esclusiva sanzionatoria in materia di illeciti amministrativi - Censura dei criteri di determinazione delle procedure tecniche di sterilizzazione e di tatuaggio degli animali abbandonati - Violazione della autonomia finanziaria per gli interventi di competenza regionale e provinciale - Termini quantitativi (richiamo alle sentenze nn. 307/1983 e 38/1990) - Non fondatezza.

(Legge 14 agosto 1991, n. 281, artt. 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma; 5, quarto comma; 8 e 2, primo, quinto, ottavo, decimo, undicesimo e dodicesimo comma).

(Cost., artt. 81, 117, 118 e 119; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 21, e 16).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo, quinto, ottavo, decimo, undicesimo e dodicesimo comma, 3, 4, 5, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, e 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), promossi con ricorsi delle Province di Bolzano e di Trento e delle Regioni Toscana e Lombardia, notificati il 28, 27 e 30 settembre 1991, depositati in cancelleria il 2, 3 e 7 ottobre 1991 ed iscritti rispettivamente ai nn. 38, 39, 40 e 43 del registro ricorsi 1991;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Salvatore Romano per la Provincia di Bolzano, Salvatore Romano per la Provincia di Trento, Alberto Predieri per la Regione Toscana, Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1.1. — Con ricorso notificato il 28 settembre 1991 (reg. ric. n. 38/91), la Provincia autonoma di Bolzano solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, settimo comma, 5, sesto comma, ed 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, intitolata «Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo».

La Provincia ricorrente premette di essere titolare, in base allo Statuto speciale per il Trentino — Alto Adige, di competenze legislative ed amministrative di rango esclusivo in materia di patrimonio zootecnico (artt. 8, n. 21, e 16, primo comma, St.), nonché di rango concorrente in materia di igiene e sanità (artt. 9, n. 10, e 16, primo comma, St.); si tratta di competenze che sono nella piena disponibilità della Provincia — anche in virtù delle relative norme d'attuazione di cui specialmente al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, ed al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 — e del resto la Provincia stessa ha già legiferato in materia, soprattutto con la legge provinciale 8 luglio 1986 n. 16 («Interventi per la protezione degli animali»).

Ciò premesso, la ricorrente svolge le seguenti censure.

A) L'art. 3, settimo comma, della legge impugnata viola le competenze provinciali di cui agli artt. 8, n. 21, e 16, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione.

La norma impugnata dispone che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo».

Dunque, ai sensi del settimo comma dell'art. 3, i principi (ed i criteri) stabiliti dalla legge statale n. 281/1991 dovrebbero limitare le competenze provinciali nella materia di cui alla legge in questione.

È noto, peraltro, che siffatti principi — quali sono, tipicamente, quelli contenuti in una «legge quadro» come si autoqualifica la legge n. 281/91 — possono validamente limitare le competenze legislative concorrenti della Provincia autonoma ricorrente (art. 9 St.), ma non anche la competenza esclusiva in materia di patrimonio zootecnico (art. 8, n. 21, St.), che è appunto la materia in cui ricade essenzialmente la disciplina stabilita dalla legge n. 281/91. Né si potrebbe sostenere che le disposizioni stabilite in genere dalla detta legge possano configurarsi come principi o norme fondamentali di una legge di riforma economico-sociale dello Stato: infatti, nel caso in questione non sussistono i caratteri che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 1033/88), di tale limite sarebbero propri;

B) L'art. 5, sesto comma, della legge impugnata viola le competenze provinciali di cui agli artt. 8, n. 21; 9, n. 10; e 16, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (e relative norme d'attuazione), nonché l'autonomia finanziaria della Provincia ricorrente garantita dal titolo VI dello Statuto stesso, come modificato ed integrato dalla legge 30 novembre 1985, n. 386.

L'art. 5 della legge impugnata stabilisce delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico di chi contravviene a talune prescrizioni stabilite dallo stesso art. 5.

Si tratta certamente di disposizioni non di principio stabilite direttamente dal legislatore in materia di competenza esclusiva della Provincia ricorrente. Non può esservi dubbio, invero, che spetta esclusivamente a quest'ultima — nel proprio territorio — di imporre con una propria legge ai proprietari di animali gli obblighi stabiliti dalla disciplina in questione, e di stabilire le relative sanzioni in caso di inosservanza. Ed infatti una disciplina di questo genere è già stabilita dalla citata legge provinciale n. 16/1986 (specialmente art. 7 e ss.).

A sua volta il sesto ed ultimo comma dell'art. 5 della legge impugnata stabilisce che «Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'art. 8».

Tale disposizione, che fa confluire in un fondo statale le entrate derivanti dalle sanzioni suddette, è comunque lesiva delle competenze della Provincia ricorrente, ed in particolare della sua autonomia finanziaria, quand'anche si attribuisse alle norme sanzionatorie di cui ai commi dal primo al quarto dello stesso art. 5 un valore meramente suppletivo nell'ambito provinciale.

È infatti evidente che l'autonomia finanziaria della Provincia ricorrente, costituzionalmente garantita, comporta necessariamente che le entrate provenienti da sanzioni di competenza provinciale debbono affluire al bilancio della Provincia e non a quello dello Stato;

C) L'art. 8 della legge impugnata viola le competenze e l'autonomia finanziaria provinciale di cui alle norme statutarie già indicate (come modificate ed integrate dalla citata legge 30 novembre 1989, n. 386, in specie art. 5), nonché il principio della riserva di legge *ex* art. 119 Cost.

L'art. 8, con il suo primo comma, istituisce presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della legge stessa e ne determina la dotazione. Il successivo secondo comma disciplina la ripartizione del fondo stabilendo che «Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

La surriferita disciplina è incostituzionale, in quanto la legge n. 281/91 non è una legge «speciale» che abbia come obiettivo la promozione di particolari interventi statali o regionali in un determinato settore, bensì è (come essa stessa si autodefinisce) una «legge-quadro», rivolta quindi a stabilire principi e criteri per indirizzare l'esercizio «ordinario» delle funzioni proprie delle Regioni e delle Province autonome. Il fondo di cui all'art. 8 della legge impugnata è un fondo destinato a trasferire alle regioni e province autonome le risorse finanziarie necessarie per soddisfare degli interessi pubblici la cui cura diretta è di loro esclusiva competenza, ancorché essi abbiano rilevanza nazionale: si tratta, dunque, di un fondo cui si applica necessariamente la disciplina stabilita dall'art. 5 della legge n. 386 del 1989 (norma «rinforzata» e, quindi, non derogabile col procedimento legislativo ordinario: cfr. sent. n. 116/1991 ed i criteri ivi stabiliti).

In conclusione, la disciplina legislativa impugnata, nella parte in cui demanda ad un atto governativo (decreto del Ministro della sanità) la determinazione di qualsivoglia criterio di ripartizione del fondo è certamente incostituzionale perché, ignorando la disciplina ora richiamata, rimette integralmente alla discrezionalità dell'Esecutivo ogni criterio di ripartizione, così violando la garanzia dell'autonomia finanziaria provinciale. Infatti tale circostanza comporta in ogni caso — secondo l'insegnamento di questa Corte (da ultimo sent. n. 382/1990) — la violazione del principio della riserva di legge stabilito in via generale, per la materia in questione, anche dal primo comma dell'art. 119 Cost.

1.2. — Con ricorso notificato il 28 settembre 1991 (reg. ric. n. 39/91), la Provincia autonoma di Trento solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, settimo comma, 5, primo, secondo, terzo e sesto comma, ed 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281.

Premesso di aver già legiferato in materia con la legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 30 (recante «Interventi per la protezione degli animali») e che è attualmente in corso di approvazione da parte del Consiglio provinciale il disegno di legge 18 maggio 1990, n. 93 («Disposizioni per la tutela degli animali») contenente un'organica disciplina di tutta la materia, la Provincia ricorrente svolge argomentazioni identiche a quelle di cui al ricorso della Provincia di Bolzano, salvo il fatto che essa coinvolge direttamente nell'impugnativa anche i commi primo, secondo e terzo dell'art. 5, i quali prevedono rispettivamente sanzioni amministrative per chi abbandona animali custoditi nella propria abitazione, per chi omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina e per chi, avendo iscritto il cane all'anagrafe, omette di sottoporlo al tatuaggio. La ricorrente rileva che tali disposizioni incidono in materia di esclusiva competenza della Provincia, per cui sono palesemente lesive, salvo riconoscere ad esse un valore meramente suppletivo.

1.3. — Si è costituito in entrambi i giudizi, con atti sostanzialmente analoghi, il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale conclude per l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso e per l'infondatezza degli altri.

In particolare, l'Avvocatura dello Stato osserva che il primo motivo è palesemente infondato, posto che cani, gatti ed altri animali domestici non fanno parte della nozione di «patrimonio zootecnico», nozione che — come confermato dall'accostamento alla «agricoltura» — riguarda il «bestiame» da allevamento (art. 2135 cod. civ.), intesa come «patrimonio» dell'imprenditore agricolo, e, forse, la fauna selvatica protetta, intesa come «patrimonio» collettivo. Le Province ricorrenti si trovano dunque — quanto a cani e gatti — sullo stesso piano delle regioni a statuto ordinario.

Quanto al secondo motivo, che si rivolge avverso l'art. 5, sesto comma, della legge e riguarda il «gettito» delle sanzioni amministrative, l'Avvocatura rileva che, in sostanza, i compiti che la legge statale affida ai Comuni, le Province li hanno affidati, con le proprie leggi, ad associazioni private.

Osserva, poi, che la legge statale in esame va parecchio oltre la materia «igiene e sanità». Essa contiene disposizioni che mirano essenzialmente ad elevare il livello di civiltà della nostra società attraverso «la corretta convivenza tra uomo ed animale» ed una più efficace repressione degli «atti di crudeltà» contro gli animali di affezione (art. 1). Il nucleo della legge è nella repressione dell'abbandono degli animali custoditi nella propria abitazione (ad esempio, in occasione delle vacanze), nell'inasprimento della sanzione penale prevista dall'art. 727 cod. pen., nel divieto di «commercio... al fine di sperimentazione». Argomenti questi estranei alla attività veterinaria, o, al più, solo indirettamente connessi con essa. La legge n. 281 del 1991 è perciò solo in parte una legge-quadro; e comunque — per quanto essa è legge quadro — pone «limiti» costituzionalmente corretti alla legislazione regionale e provinciale. Quanto alla censura prospettata dalla sola Provincia di Trento relativamente ai primi tre commi dell'art. 5, l'Avvocatura richiama quanto detto in ordine al primo motivo circa la non riconducibilità delle norme in esame alla materia della «zootecnia».

In ordine, infine, al terzo motivo, l'Avvocatura, dopo aver fatto rinvio a quanto dedotto nella parallela controversia proposta dalla Regione Toscana, aggiunge che non può trovare applicazione l'art. 5 della legge n. 386 del 1989, articolo recante norme soltanto primarie e non di livello costituzionale.

2.1. — Con ricorso notificato il 27 settembre 1991 (reg. ric. n. 40/91), la Regione Toscana solleva a sua volta questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, sesto comma, 5, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, ed 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

La ricorrente premette che la detta legge riconosce, come risulta dalla sua stessa qualificazione di legge-quadro e dal contenuto dell'art. 3 (salvo l'impugnato sesto comma), la competenza regionale in materia e si inserisce in un contesto normativo inaugurato dal d.P.R. n. 4 del 1972 (il cui art. 1, ultimo comma, disponeva il trasferimento alle regioni della competenza in materia di assistenza zootecnica e il cui art. 13, n. 17, delegava alle regioni stesse la profilassi e la polizia veterinaria) e proseguito dal d.P.R. n. 616 del 1977, che attribuiva la materia alla competenza regionale (art. 27, lett. *l*); inoltre, l'art. 6, lett. *u*), della legge n. 833 del 1978 stabilisce che spetta allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi, ma il successivo art. 7, primo comma, lett. *h*) dispone che l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità sanitaria statale è delegata alle regioni.

Ciò premesso, la Regione osserva che in questo contesto, le disposizioni dell'art. 3, sesto comma, dell'art. 5 e dell'art. 8 della legge in esame contraddicono il quadro normativo sin qui ricordato e violano le competenze costituzionalmente garantite alle regioni nella materia dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera. In particolare, la ricorrente deduce quanto segue:

A) L'art. 5 disciplina le sanzioni amministrative, individuando le ipotesi in cui esse si applicano, il loro ammontare, la destinazione delle entrate da esse derivanti.

Come la Corte ha altre volte ricordato, «la competenza a disciplinare e irrogare le sanzioni amministrative deve seguire le medesime regole di attribuzione o di affidamento relative alle competenze sostanziali cui quelle sanzioni si riferiscono» (sent. n. 1034 del 1988). Tale principio è desumibile dall'art. 9 del d.P.R. 616/1977 che attribuisce alle regioni le funzioni di polizia amministrativa relative non soltanto alle materie trasferite, ma anche a quelle delegate e che pertanto risulta indebitamente violato dall'art. 5 della legge in esame.

In questa prospettiva, l'aver sottratto alle regioni il potere di determinare l'entità, l'ambito e le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative in materia e in relazione a poteri di competenza regionale, comporta la violazione delle competenze regionali costituzionalmente garantite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e dalla norma interposta dell'art. 9 del d.P.R. 616/1977, come interpretata dalla Corte;

B) Con l'art. 8 della legge n. 281 è stato istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della legge che viene annualmente ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro della sanità e sulla base di criteri stabiliti anch'essi con decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni.

Le disposizioni dell'art. 8, e in particolare quelle del secondo comma concernenti i criteri per la ripartizione del fondo, sono ugualmente lesive delle competenze regionali costituzionalmente garantite e dell'art. 119 della Costituzione.

La Corte ha, infatti, già avuto modo di dichiarare incostituzionali disposizioni legislative che demandavano a atti governativi la determinazione di criteri di ripartizione dei fondi con esse istituiti senza porre nessun limite alla discrezionalità dell'esecutivo, come avviene nel caso di specie (cfr. sent. n. 382 del 1990).

Non solo, infatti, l'istituzione, ad opera del legislatore nazionale, di fondi settoriali iscritti in capitoli di bilancio di singoli ministeri in relazione a materie di competenza regionale implica la successiva ripartizione di detti fondi tra le regioni anche laddove ciò non venga esplicitato, ma i criteri di ripartizione di tali fondi non possono essere attribuiti ad un atto governativo senza che esso trovi il proprio fondamento in indicazioni puntuali contenute in una legge, in applicazione dell'art. 119, primo comma, della Costituzione;

C) Ugualmente lesiva delle competenze regionali è, infine, la disposizione dell'art. 3, sesto comma, nella parte in cui limita la facoltà della regione di utilizzare le somme assegnate a valere sul fondo istituito ai sensi dell'art. 8, stabilendo che solo il 25% di tale assegnazione può essere utilizzato dalla regione per l'intervento di propria competenza, mentre la residua quota deve essere necessariamente assegnata agli enti locali.

Come la Corte ha avuto modo di sottolineare (cfr. sentt. 356 del 1985, 64 del 1987 e ord. 163 del 1988), l'istituzione di fondi settoriali quali quello di specie, attenendo a materie di competenza regionale, implica la libertà di impiego del fondo da parte delle regioni, che sia compatibile con il vincolo di destinazione.

Tale principio è palesemente contraddetto dalla limitazione contenuta nella disposizione censurata.

2.2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.

L'Avvocatura osserva innanzitutto che l'art. 27, comma primo, lettera l) del d.P.R. n. 616 del 1977 include nella materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera» soltanto la «igiene e assistenza veterinaria». La legge n. 281 del 1991 — fonte di rango eguale al predetto d.P.R. n. 616 del 1977 — contiene disposizioni (non raggiunte da censura nel ricorso) riguardanti l'attività veterinaria, e però va parecchio oltre, contenendo anche disposizioni che mirano essenzialmente ad elevare il livello di civiltà della nostra società attraverso «la corretta convivenza tra uomo ed animale» ed una efficace repressione degli «atti di crudeltà» contro gli animali di affezione (art. 1).

In particolare, l'Avvocatura rileva che lo «abbandono» di cani e gatti (art. 5 comma 1) è illecito che non attiene alla competenza regionale; lo stesso deve dirsi per il «commercio di cani e gatti al fine di sperimentazione» (art. 5 comma 4). Quanto alle anagrafi canine, esse devono essere tenute presso i comuni o presso le U.S.L., e neppure la Regione ricorrente contesta trattarsi di funzione di «interesse esclusivamente locale» (art. 118 comma primo Cost.); il che vale anche per le sanzioni degli illeciti di cui all'art. 5 commi secondo e terzo (art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977).

Ne discende che anche le disposizioni (art. 3, comma sesto, e art. 8, comma secondo, della legge) relative ai contributi agli enti locali concernono non la competenza regionale ma la «finanza locale».

Quanto, infine, alla censura relativa all'art. 8, secondo comma, l'Avvocatura osserva che non è chiaro se la ricorrente chieda una pronuncia «additiva» che inserisca qualche «criterio» nella disposizione, o se invece essa chieda la demolizione dell'intero comma secondo, posto che non percorribile — stante l'unitarietà della disposizione — è la strada di una demolizione parziale di essa mediante «ritagli». Comunque, una domanda di pronuncia additiva sarebbe inammissibile per i limiti stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte.

3.1. — Con ricorso notificato il 30 settembre 1991 (reg. ric. n. 43/91), la Regione Lombardia solleva a sua volta questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo, quinto, ottavo, decimo, undicesimo e dodicesimo comma; 3, dal primo al sesto comma; 4; 5, secondo, terzo e sesto comma; ed 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 81, quarto comma, della Costituzione, in relazione anche all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e all'art. 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

La ricorrente, premesso che la legge in esame si ispira a lodevoli principi di protezione degli animali (principi che la stessa Regione Lombardia ha da tempo tradotto in una specifica disciplina legislativa: l.r. 8/9/1987, n. 30) e che incide su materie certamente di competenza regionale (concernendo la sanità pubblica, la polizia veterinaria, l'assistenza zoiatrica e la zootecnia, già trasferite alle regioni ai sensi degli artt. 1, quarto comma, del d.P.R. n. 4 del 1972, 27, primo comma, lett. l), del d.P.R. n. 616/77, nonché 11 e 14, terzo comma, lett. p), della legge n. 833 del 1978), ovvero riguarda compiti già spettanti agli enti locali (cfr. artt. 83 ss. del regolamento di polizia veterinaria approvato con d.P.R. 8/2/1954, n. 320), osserva che la legge stessa lede l'autonomia regionale sotto tre profili:

a) là dove disciplina in modo esasperatamente dettagliato alcuni aspetti della materia, invadendo l'ambito della potestà normativa e della stessa discrezionalità amministrativa regionali;

b) là dove concreta una riappropriazione allo Stato di funzioni amministrative e di risorse di pertinenza delle Regioni;

c) là dove addossa alle Regioni e alle strutture sanitarie da queste governate, oltre che agli enti locali, nuovi ingentissimi oneri, prevedendo per converso la devoluzione ad essi, per l'attuazione della legge, di risorse assolutamente inadeguate.

Sotto il primo profilo, vengono in considerazione soprattutto le disposizioni che la legge dedica al trattamento dei cani vaganti e dei gatti che vivono in libertà, e cioè quelle in base alle quali si pretende di stabilire il termine di tempo che deve trascorrere prima della eventuale cessione a privati dei cani vaganti catturati (art. 2, comma 5); la sterilizzazione dei gatti che vivono in libertà non è configurata come un intervento da effettuarsi in relazione a specifiche circostanze ambientali e ad una valutazione concreta delle esigenze di tutela della salute pubblica, ma diviene un obbligo imposto senza limiti e senza condizioni all'autorità sanitaria (art. 2, comma 2, *recte* 8); oppure, infine, si pretende di fissare in modo vincolante le modalità di identificazione dei cani, attraverso il tatuaggio (art. 3, comma primo: almeno se si intende tale norma nel senso che essa escluda la possibilità di ricorrere a sistemi più moderni come il c.d. «tatuaggio elettronico» con microchips).

Tali disposizioni travalicano il confine dei principi che il legislatore statale può legittimamente dettare, per invadere il campo riservato al legislatore regionale e alla discrezionalità amministrativa della Regione e delle autorità sanitarie, impedendo un'azione adeguata alle concrete situazioni locali.

Sotto il secondo profilo, l'art. 5 della legge prevede una serie di sanzioni per la violazione degli obblighi e dei divieti previsti dalla legge stessa. In particolare, stabilisce sanzioni anche per comportamenti connessi con discipline che la legge stessa considera di competenza regionale e locale: così al comma secondo punisce l'omessa iscrizione del cane all'anagrafe da parte del proprietario; e al comma terzo l'omessa sottoposizione del cane al tatuaggio, sempre da parte del proprietario.

Inoltre, l'art. 5 della legge statale, mentre non precisa a chi spetta l'applicazione delle sanzioni ivi previste, stabilisce al comma sesto che «le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge», previsto dall'art. 8.

Dunque il legislatore statale da un lato si «appropria» della disciplina sanzionatoria, sovrapponendo le proprie norme a quelle del legislatore regionale, in materia di competenza di questo; dall'altro «statalizza», se non l'applicazione delle sanzioni, quanto meno il gettito di queste.

Ma il profilo forse più grave di illegittimità della legge impugnata, prosegue la ricorrente, deriva da ciò, che essa comporta l'addossamento alla Regione e alle strutture del servizio sanitario della Regione, oltre che agli enti locali, di nuovi gravosissimi oneri, senza contemporaneamente provvedere adeguate risorse: con ciò violando l'art. 81, comma quarto, della Costituzione, e ledendo l'autonomia finanziaria della Regione.

In particolare, la legge, ad avviso della ricorrente, pone oneri a carico diretto della Regione (contributi per la realizzazione degli interventi di competenza dei Comuni: art. 3, comma secondo; formazione e attuazione del programma di prevenzione del randagismo: art. 3, commi terzo e quarto; indennizzo agli agricoltori: art. 3, comma quinto); pone oneri a carico delle strutture sanitarie pubbliche, che gravano in definitiva sulla Regione quanto al loro finanziamento (sterilizzazione dei cani e gatti di proprietà: art. 2, primo comma; tatuaggio e trattamento profilattico dei cani vaganti catturati: art. 2, quinto comma; sterilizzazione dei gatti che vivono in libertà: art. 2, ottavo comma; cura della salute nelle «colonie di gatti che vivono in libertà»: art. 2, decimo comma; controllo sanitario dei rifugi per cani: art. 2, undicesimo comma e art. 3 secondo comma; servizi di pronto soccorso per cani: art. 2, dodicesimo comma; istituzione dell'anagrafe canina e tatuaggio dei cani: art. 3, primo comma); pone oneri, infine, a carico dei Comuni (risanamento dei canili comunali e costruzione e gestione di rifugi per cani: art. 3, secondo comma, e art. 4).

Ora, a fronte di questo complesso di oneri, alcuni dei quali molto gravosi, la legge, sul piano finanziario, si limita a istituire presso il Ministero della sanità un fondo, la cui dotazione è determinata in 1 miliardo per il 1991 e in 2 miliardi a decorrere dal 1992 (art. 8, primo comma); vi si aggiunge il provento delle sanzioni (art. 5, sesto comma).

Di tale fondo, una somma non superiore al 25% può essere destinata dalla Regione alla realizzazione degli interventi di propria competenza, mentre la restante parte è assegnata agli enti locali — tra i quali non è chiaro se sono comprese le unità sanitarie locali — «per la realizzazione degli interventi di loro competenza» (art. 3, sesto comma; e cfr. anche art. 4, primo comma).

Due miliardi all'anno (più gli spiccioli derivanti dalle sanzioni) per tutto il territorio nazionale, rappresentano però una goccia, rispetto all'entità degli oneri da affrontare; e la quota del 25% di spettanza della Regione è ancora più clamorosamente insufficiente rispetto ai compiti nuovi ad essa addossati.

La Costituzione impone al legislatore, quando dispone nuove o maggiori spese, di indicare i mezzi per farvi fronte (art. 81, quarto comma).

Tale principio vale, pacificamente, anche quando le nuove spese sono determinate dal legislatore a carico del bilancio della Regione o delle strutture (come le U.S.L.) da essa finanziate.

L'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, stabilisce espressamente che le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti del c.d. settore pubblico allargato (fra cui le Regioni) «devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali».

Più di recente l'art. 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158, ha ribadito che «i provvedimenti statali che direttamente o indirettamente comportino nuove funzioni o ulteriori compiti per le Regioni o modifichino quelle esistenti aggravandone gli oneri di gestione, debbono indicare le risorse occorrenti per la loro adeguata copertura».

3.2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza del ricorso.

L'Avvocatura dello Stato osserva che il primo motivo del ricorso risulta affetto da una petizione di principio: per quanto non v'è competenza legislativa regionale non vale addurre il carattere «dettagliato» di una normativa statale; carattere che, oltretutto, quand'anche una qualche competenza regionale fosse ravvisabile, di per sé non costituirebbe una autonoma ragione di «invasione» di detta competenza. In particolare, l'art. 2, quinto comma, e la norma sul tatuaggio dei cani contenuta nell'art. 3, primo comma, riguardano essenzialmente il diritto di proprietà privata; sono ivi definite le circostanze della «dereliction» ed una modalità di identificazione del proprietario. Non ha senso perciò lamentare il carattere «dettagliato» di tali disposizioni.

Parimenti infondato è il secondo profilo del ricorso, ove — con riguardo alle anagrafi canine — si parla di «riappropriazione» di funzioni e risorse «di pertinenza delle regioni». Come già osservato in parallele controversie, tali funzioni sono di «interesse esclusivamente locale» (art. 118, primo comma, Cost.); il che vale anche per le sanzioni degli illeciti di cui all'art. 5, commi secondo e terzo, della legge n. 281 del 1991 (art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977).

Con il terzo profilo di ricorso, conclude l'Avvocatura, la Regione prospetta, per numerose disposizioni prevedenti prestazioni obbligatorie a carico di U.S.L. o di comuni, una violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dell'art. 119 della Costituzione e dell'art. 3, sesto comma, legge 14 giugno 1990 n. 158. Per talune di dette disposizioni appare doverosa una interpretazione idonea ad escludere la questione; ad esempio, non è affatto disposto che la sterilizzazione di animali domestici debba essere gratuita. Per le prestazioni poste a carico dei comuni (ad esempio, rifugi per cani, pronto soccorso canino) le risorse finanziarie dovrebbero provenire, come già in passato, dalla imposta comunale annuale sui cani. Non pare comunque che la legge in esame abbia istituito un diritto (in capo al padrone) all'assistenza sanitaria per cani e gatti domestici: questi animali pur protetti continuano ad essere considerati «res» in regime di proprietà privata, con le relative responsabilità (cfr. anche art. 2052 cod. civ.).

Un discorso a parte deve esser fatto per «cani vaganti» e «gatti che vivono in libertà»: nei riguardi di questi animali l'intervento degli enti locali è inevitabile, e del resto la legge n. 281 del 1991 innova solo laddove ne limita la «soppressione».

4. — In prossimità dell'udienza pubblica hanno depositato memorie illustrative le Province di Bolzano e di Trento e la Regione Toscana, ribadendo le argomentazioni svolte nei ricorsi ed insistendo nelle conclusioni già formulate.

Considerato in diritto

1. — I ricorsi proposti dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dalle Regioni Toscana e Lombardia avverso la legge 14 agosto 1991, n. 281 sollevano questioni in parte identiche o, comunque, strettamente connesse: i relativi giudizi vanno pertanto riuniti e decisi con unica pronuncia.

2. — Le Province autonome impugnano innanzitutto l'art. 3, settimo comma, della legge n. 281 del 1991, secondo il quale «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo».

Le ricorrenti, partendo dal presupposto che la materia in cui ricade essenzialmente la legge in esame è quella della zootecnia, lamentano che la norma impugnata violi la competenza esclusiva ad esse attribuita in materia di «patrimonio zootecnico» dall'art. 8, n. 21 dello Statuto speciale approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

La questione non è fondata.

La legge n. 281 afferma, innanzitutto, all'art. 1 (Principi generali) che «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente». Il successivo art. 2 (Trattamento dei cani e di altri animali di affezione) contiene una serie di disposizioni attinenti al controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite, al trattamento dei cani vaganti (i quali, una volta ritrovati o catturati, o comunque ricoverati nei canili o rifugi comunali, non possono essere soppressi — salvo che non siano «gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità» — né destinati alla sperimentazione, e, ove già non lo siano, devono essere tatuati), al trattamento dei gatti che vivono in libertà (divieto di maltrattamento, obbligo di sterilizzazione, possibilità di soppressione solo se gravemente malati o incurabili), nonché alle facoltà esercitabili in materia dagli enti e dalle associazioni protezioniste. L'art. 3 (Competenze delle regioni), per quanto qui interessa, affida alle regioni il compito: *a*) di disciplinare con legge l'istituzione dell'anagrafe canina, nonché le modalità di iscrizione ad essa e di rilascio al proprietario o al detentore del cane della sigla di riconoscimento, da imprimersi mediante tatuaggio indolore (primo comma); *b*) di determinare con legge i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani, i quali devono rispondere a determinati requisiti igienico-sanitari e sono sottoposti al controllo dei servizi veterinari delle uu. ss. ll. (secondo comma); *c*) di adottare un programma di prevenzione del randagismo, di cui sono indicati i contenuti essenziali (terzo e quarto comma); *d*) di indennizzare, «al fine di tutelare il patrimonio zootecnico», gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti (quinto comma). L'art. 4 riguarda le competenze dei comuni in ordine ai canili e ai rifugi per i cani. L'art. 5 detta una serie di sanzioni amministrative in caso di abbandono dei cani e gatti custoditi nelle abitazioni, di omissione di iscrizione del cane all'anagrafe o di sottoposizione dello stesso al tatuaggio, di commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione; eleva, poi, l'ammenda per la contravvenzione prevista nel primo comma dell'art. 727 del codice penale.

Dall'esame del contenuto delle disposizioni sinteticamente richiamate emerge che deve, innanzitutto, escludersi che la legge in discussione attenga — ad eccezione del quinto comma dell'art. 3 — alla materia della zootecnia. Invero, il significato corrente del termine «zootecnia» richiama indubbiamente l'attività diretta all'allevamento e allo sfruttamento degli animali «produttivi», cioè idonei a fornire all'uomo un'utilità di natura economica; ciò è confermato dal rilievo che l'attività zootecnica è stata sempre considerata, proprio in tema di riparto di competenze tra Stato e

regioni, come inscindibile dalla materia dell'«agricoltura», ed anzi come un settore, un aspetto particolare di questa. Appare, pertanto, evidente che la legge n. 281 esula, sia quanto alle finalità generali indicate nell'art. 1, sia quanto al contenuto oggettivo degli articoli successivi, dalla materia «patrimonio zootecnico» di cui all'invocato art. 8 n. 21 dello Statuto speciale. Quanto, poi, al citato quinto comma dell'art. 3, il quale soltanto, come detto, può essere ricondotto a tale materia, va osservato che esso deve ritenersi non compreso nella formula contenuta nella norma impugnata.

Ciò posto, deve ritenersi che la legge *de qua* ricada, nel suo complesso, come sostengono le ricorrenti Regioni Toscana e Lombardia, nella materia della sanità, ivi compresa l'assistenza e la polizia veterinaria: pur, infatti, in presenza delle finalità generali indicate nell'art. 1, le quali indubbiamente, come rileva l'Avvocatura dello Stato, mirano ad elevare il livello di civiltà della nostra società, non può negarsi che il contenuto oggettivo dei successivi articoli debba essere ricondotto (salvo marginali eccezioni di cui si dirà) alla materia sanitaria *lato sensu* intesa.

Ciò trova ulteriore conferma nelle considerazioni che lo stesso art. 1 indica la tutela della salute pubblica e dell'ambiente come uno dei due fini essenziali della legge, che varie disposizioni attribuiscono compiti alle unità sanitarie locali e che il fondo di attuazione della legge (art. 8) è istituito presso il Ministero della sanità.

In conclusione, la posizione delle Province ricorrenti nei confronti della legge in esame non può ritenersi differenziata rispetto a quella delle regioni a statuto ordinario, essendo le une e le altre dotate in materia sanitaria di competenza di tipo concorrente.

3.1. — Tutte le ricorrenti, sia pur in modo non del tutto coincidente, impugnano vari commi dell'art. 5 della legge n. 281, concernenti sanzioni amministrative e la destinazione delle entrate da esse derivanti.

In particolare, la Provincia di Trento, la Regione Toscana e la Regione Lombardia censurano il secondo e il terzo comma, i quali prevedono sanzioni amministrative rispettivamente per chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe istituita ai sensi del primo comma dell'art. 3 e per chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe, omette di sottoporlo al tatuaggio. La Provincia di Trento e la Regione Toscana estendono l'impugnativa al primo comma, che prevede una sanzione amministrativa per chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, e la sola Toscana anche al quarto comma, ai sensi del quale è punito con sanzione amministrativa chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti.

In ordine ai richiamati primi quattro commi dell'art. 5 si lamenta nei ricorsi la violazione della potestà delle ricorrenti a sanzionare gli illeciti amministrativi nelle materie di loro competenza (artt. 8, n. 21, e 16 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, e 117 e 118 della Costituzione).

Per quanto concerne i primi tre commi, la questione non è fondata nei sensi di cui appresso.

Premesso che le norme impuginate configurano fattispecie di illecito amministrativo riconducibili alla materia della sanità, in ordine alla quale tutte le ricorrenti possiedono competenza di natura concorrente, va innanzitutto ribadito il principio, costantemente affermato da questa Corte (cfr., da ult., sentt. nn. 1034 del 1988, 349, 350 e 365 del 1991), secondo cui la potestà di sanzionare eventuali illeciti amministrativi segue necessariamente i medesimi criteri di distribuzione delle competenze sostanziali cui le sanzioni si riferiscono. Spetta, pertanto, in linea di principio, alle ricorrenti disciplinare ed irrogare le sanzioni amministrative in esame, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore nazionale; tuttavia, va riconosciuta alle disposizioni impuginate (secondo un principio generale anch'esso più volte affermato da questa Corte: v. sentt. nn. 214 del 1985 e 433 del 1987) un'efficacia suppletiva, nel senso che esse possono operare all'interno degli ordinamenti delle ricorrenti se e fino a quando queste non abbiano adottato una propria disciplina al riguardo. In tali sensi, in conclusione, le questioni non sono fondate.

3.2. — Non fondata è la questione relativa al quarto comma dell'art. 5, proposta soltanto, come detto, dalla Regione Toscana.

La fattispecie di illecito amministrativo configurata nella norma impugnata (commercio, in violazione delle leggi vigenti, di cani o gatti al fine di sperimentazione) non appare, infatti, minimamente riconducibile, a differenza delle precedenti, alla materia sanitaria, né ad alcuna altra materia elencata nell'art. 117 della Costituzione.

3.3. — Tutte le ricorrenti impugnano, infine, il sesto comma dell'art. 5, secondo cui «Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'art. 8». Si lamenta la violazione dell'autonomia finanziaria garantita alle stesse ricorrenti dal Titolo VI dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e dall'art. 119 della Costituzione.

La questione deve ritenersi in parte fondata.

Più precisamente, una volta che si è riconosciuto, al punto 3.1, che la competenza a disciplinare ed applicare le sanzioni amministrative di cui ai primi tre commi dell'art. 5 spetta alle ricorrenti (pur nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale), non può non conseguire che le entrate derivanti dall'applicazione di tali sanzioni debbano affluire nei bilanci delle ricorrenti medesime.

La norma impugnata va, pertanto, dichiarata illegittima nella parte in cui dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo confluiscono nel fondo per l'attuazione della legge previsto dall'art. 8, anziché nei bilanci degli enti ricorrenti.

A tale conclusione non osta, ovviamente, né il fatto che, come si è detto sopra, le norme sanzionatorie citate possano comunque operare nel territorio delle ricorrenti in via suppletiva, in quanto ciò non incide sulla titolarità della competenza, né il rilievo che il fondo in cui affluiscono le entrate in esame venga poi ripartito tra le regioni e le province autonome, poiché ciò non elimina la illegittima acquisizione — sia pur non definitiva — delle entrate stesse da parte dello Stato.

4. — La Regione Lombardia censura i commi quinto ed ottavo dell'art. 2 e il comma primo dell'art. 3 della legge n. 281, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, deducendo la violazione delle proprie competenze in materia, a causa dell'asserito carattere estremamente dettagliato delle norme impugate.

In particolare, la ricorrente censura il quinto comma dell'art. 2 nella parte in cui stabilisce il termine di sessanta giorni trascorso il quale, se un cane vagante non tatuato catturato non viene reclamato, può essere ceduto a privati o ad associazioni protezioniste; l'ottavo comma dello stesso art. 2, in quanto pone un obbligo incondizionato di sterilizzazione dei gatti che vivono in libertà, anziché subordinare tale intervento a specifiche circostanze ambientali e ad una valutazione concreta delle esigenze di tutela della salute pubblica; il primo comma dell'art. 3, in quanto, a suo avviso, pretende di fissare in modo vincolante le modalità di identificazione dei cani attraverso il tatuaggio, escludendo la possibilità di ricorrere a sistemi più moderni, come il c.d. «tatuaggio elettronico» con microchips.

Le questioni non sono fondate.

In ordine al quinto comma dell'art. 2 deve, infatti, ritenersi, come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato, che esso, nella parte censurata, dettando la condizione il cui verificarsi integra l'avvenuta *derelictio* del cane, attenga alla materia dei rapporti di diritto privato, in relazione ai quali sussiste l'esigenza che la legge statale assicuri una sostanziale uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale (cfr., da ult., sentt. nn. 35 e 75 del 1992).

Quanto, poi, all'ottavo comma dell'art. 2, va osservato che ad esso deve riconoscersi, contrariamente all'assunto della ricorrente, valore di norma di principio e non di dettaglio: non può negarsi, invero, che l'obbligo di sterilizzazione dei gatti che vivono in libertà costituisca evidente esplicazione del principio del «controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite» affermato nel primo comma del medesimo art. 2, secondo una valutazione generale operata dal legislatore statale di idoneità di tale misura al fine della tutela della salute pubblica.

Per quanto concerne, infine, il primo comma dell'art. 3, va rilevato che esso chiaramente non esclude particolari modalità di effettuazione del tatuaggio, per il semplice rilievo che non ne indica alcuna, ponendo esclusivamente la condizione che l'intervento sia indolore.

5. — Le Regioni Toscana e Lombardia censurano il sesto comma dell'art. 3, ai sensi del quale «Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza». Ad avviso delle ricorrenti la norma viola l'autonomia finanziaria regionale (art. 119 della Costituzione), in quanto limita la libertà di impiego del fondo da parte delle regioni, compatibilmente con il vincolo di destinazione.

La questione non è fondata.

Premesso che nella fattispecie è pienamente rispettato il principio, più volte affermato da questa Corte (cfr., da ult., sent. n. 476 del 1991 e precedenti ivi richiamate), secondo cui i flussi finanziari destinati ai compiti istituzionali degli enti locali inerenti a materie regionali debbono essere erogati per il tramite delle regioni, va osservato che indubbiamente la gran parte delle funzioni previste dalla legge in esame — e comunque le più onerose — sono dalla stessa direttamente attribuite ai comuni e ai servizi comunali (cfr. artt. 2 e 4).

Ciò posto, non appare lesiva dell'autonomia finanziaria delle ricorrenti una norma, quale quella in esame, con cui il legislatore statale ha ritenuto, al fine evidente di assicurare l'adempimento da parte degli enti locali dei compiti a questi affidati, di individuare, con valutazione discrezionale non irragionevole, una percentuale non inferiore al 75 per cento della quota attribuita a ciascuna regione del fondo di cui all'art. 8, da destinare obbligatoriamente agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione di detti interventi.

6. — Le Province di Bolzano e di Trento e la Regione Toscana censurano l'art. 8 della legge n. 281 del 1991, il quale, dopo aver istituito, al primo comma, un fondo per l'attuazione della legge presso il Ministero della sanità, prevede, al secondo comma, che «Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Le ricorrenti lamentano, in particolare, che tale secondo comma, nel demandare ad un atto governativo la determinazione dei criteri di ripartizione del fondo senza porre alcun limite alla discrezionalità dell'Esecutivo, violi il principio della riserva di legge posto dall'art. 119, primo comma, della Costituzione. Le Province autonome deducono, inoltre, la violazione della disciplina prevista dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, da ritenersi norma «rinforzata», non derogabile col procedimento legislativo ordinario.

L'Avvocatura dello Stato solleva un'eccezione di inammissibilità, nel caso in cui dovesse intendersi che le ricorrenti chiedano una pronuncia additiva che inserisca qualche criterio nella norma impugnata. L'eccezione deve essere rigettata, in quanto è chiaramente da escludere una siffatta interpretazione del *petitum* delle ricorrenti.

Nel merito, la questione non può ritenersi fondata.

Premesso che, in linea generale, va riaffermata la validità del principio della riserva di legge di cui all'art. 119, primo comma, della Costituzione (cfr. sentt. nn. 307 del 1983 e 382 del 1990), nel caso in esame deve escludersi che detto principio sia stato violato.

Invero, il fondo di cui all'art. 8 è destinato — come già detto — per almeno il 75 per cento ai comuni per il risanamento dei canili comunali esistenti e la costruzione di rifugi per cani, cioè per l'esercizio di funzioni di interesse esclusivamente locale in materia regionale. Per quanto riguarda tali finanziamenti — a parte che non potranno prescindere dal numero dei cani iscritti nella anagrafe canina (presso i comuni o le unità sanitarie locali: art. 3, primo comma) e, pertanto, non sono quantificabili in anticipo — essi non sono, comunque, soggetti alla riserva di legge di cui all'art. 119 della Costituzione.

Per quanto concerne, invece, le residue disponibilità del fondo destinate alle regioni (non più del 25 per cento), queste servono a finanziare le funzioni regionali, classificabili come spese correnti, le quali, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 giugno 1990, n. 158, confluiscono nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e, pertanto, sono soggette ai criteri di ripartizione previsti per tale fondo.

Va parimenti escluso che la norma in questione violi l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, cui fanno riferimento le Province di Trento e Bolzano.

Premesso che effettivamente il detto art. 5 esprime una norma «rinforzata» insuscettibile di essere derogata da leggi successive non adottate con il medesimo procedimento di cui all'art. 104 dello Statuto speciale (cfr. sent. n. 116 del 1991), e che nella specie non viene in discussione, come le stesse ricorrenti riconoscono, il primo comma della norma (in quanto il fondo di cui alla legge n. 281 del 1991 non è un «fondo speciale istituito per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale»), non si vede — né del resto è adeguatamente spiegato nei ricorsi — in che modo la disposizione impugnata configga con i successivi commi dell'art. 5 citato, il quale comunque non è idoneo a «fungere da parametro costituzionale che garantisca una determinata quota, vale a dire una quantità di risorse finanziarie definita direttamente o attraverso il rinvio a precisi indici» (v. sent. n. 381 del 1990).

7. — La sola Regione Lombardia, infine, impugna una serie di disposizioni della legge in esame, in quanto, da un lato, pongono a carico della regione o delle strutture sanitarie da questa governate o degli enti locali nuovi gravosissimi oneri (artt. 2, commi 1, 5, 8, 10, 11 e 12; 3, commi dal primo al quinto; e 4), e, dall'altro, a fronte di ciò, si limitano ad istituire un fondo di entità assolutamente inadeguata (art. 8, primo comma), stabilendo, per di più, che di tale fondo una somma non superiore al 25 per cento può essere destinata dalla regione alla realizzazione degli interventi di propria competenza (art. 3, sesto comma): sarebbe, pertanto, violato il principio che impone al legislatore, quando prevede nuove o maggiori spese, di indicare i mezzi per farvi fronte, principio pacificamente applicabile anche quando tali nuovi oneri siano posti a carico delle regioni o delle strutture (come le unità sanitarie locali) da esse finanziate (artt. 81, quarto comma, e 119 della Costituzione, in relazione all'art. 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158).

La questione non è fondata.

Va, innanzitutto, ribadito che, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sentt. nn. 307 del 1983 e 381 del 1990), la Costituzione non definisce, né garantisce l'autonomia finanziaria delle regioni in termini quantitativi, a meno che non si determini quella «grave alterazione» del necessario rapporto di complessiva corrispondenza che — nel rispetto delle compatibilità con i vincoli generali derivanti dalle preminenti esigenze della finanza pubblica nel suo insieme — deve sussistere fra bisogni regionali e oneri finanziari per farvi fronte, affinché alle regioni stesse non sia impedito il normale espletamento delle loro funzioni.

Non può ritenersi che nella fattispecie si verifichi l'anzidetta situazione.

Premesso che, come già rilevato, non può negarsi che la maggior parte degli oneri derivanti dalla applicazione della legge in esame gravi sugli enti locali, va, in primo luogo, osservato che, a seguito della presente pronuncia — che in parte accoglie le censure delle ricorrenti in ordine all'art. 5, sesto comma — le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di competenza regionale affluiscono direttamente ai bilanci regionali e non più al fondo di attuazione di cui all'art. 8, con la conseguenza che tali entrate non concorreranno più alla formazione di detto fondo, ma si aggiungeranno alla quota di esso spettante a ciascuna regione.

Inoltre, non può non osservarsi che la legge in esame, istituendo una serie di compiti e di funzioni in parte nuovi, esige, per sua stessa natura, un'attuazione graduale nel tempo (della quale, peraltro, non è agevole quantificare in via preventiva gli esatti oneri), per cui le regioni ben potranno provvedere alla realizzazione dei propri interventi in maniera proporzionale alle disponibilità ad esse concesse.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (*Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*), nella parte in cui prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo confluiscono nel fondo per l'attuazione della legge previsto dall'art. 8, anziché nei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, settimo comma, della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevata, in riferimento all'art. 8, n. 21 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (*Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*), dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi in epigrafe;

c) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo, secondo e terzo comma, della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevate, in riferimento agli artt. 8, n. 21 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dalla Provincia di Trento, e, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Lombardia con i ricorsi in epigrafe;

d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto comma, della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;

e) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, quinto ed ottavo comma, e 3, primo comma, della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe;

f) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sesto comma, della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevata, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Lombardia con i ricorsi in epigrafe;

g) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevata, in riferimento all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e all'art. 119 della Costituzione, dalle Province di Trento e Bolzano, e, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana con i ricorsi in epigrafe;

h) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo, quinto, ottavo, decimo, undicesimo e dodicesimo comma; 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma; 4 e 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevate, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA,

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA!

N. 124

Sentenza 16-25 marzo 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Pretore - G.I.P. che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilità delle attenuanti - Udienza dibattimentale - Partecipazione - Incompatibilità - Mancata previsione - Valutazione di merito - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 313 e 496 del 1990 e 501/1991 - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

Processo penale - Tribunale - G.I.P. che abbia ordinato di formulare l'imputazione ex art. 409, quinto comma, del c.p.p. - Udienza preliminare - Partecipazione - Incompatibilità - Mancata previsione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 401/1991) e manifestamente infondata (sentenza n. 502/1991) - Richiamo alle sentenze nn. 64 e 101 del 1991 - Imparzialità del giudice non intaccata da una valutazione già compiuta - Manifesta infondatezza e non fondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 25, 76, 77 e 101).

Processo penale - Pretore - G.I.P. che abbia ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 554, secondo comma, del c.p.p. - Udienza dibattimentale - Partecipazione - Incompatibilità - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 76).

Processo penale - Giudice che abbia partecipato al riesame o all'appello avverso provvedimenti che dispongono una misura coercitiva ai sensi degli artt. 309 e 310 del c.p.p. - Partecipazione al giudizio - Divieto - Mancata previsione - Medesime censure già dichiarate non fondate (sentenza n. 502/1991) e manifestamente infondate (ordinanza n. 516/1991) - Valutazione puramente indiziaria non incidente nel merito della *res iudicanda* - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25, 76, 77 e 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 5 ordinanze emesse da varie autorità giudiziarie, iscritte ai nn. 604, 617, 637, 664 e 665 del registro ordinanze 1991 e pubblicate rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica nn. 40, 41 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — Con due ordinanze analoghe del 3 maggio e 11 luglio 1991 (r.o. nn. 637 e 665/91), i Pretori di Cagliari (sez. distaccata di Sinnai) e di Salerno (sez. distaccata di S. Cipriano Picentino), chiamati a giudicare in sede dibattimentale di reati per i quali in precedenza, quali giudici per le indagini preliminari, avevano — sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero — ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, hanno sollevato, in riferimento all'art. 76 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del medesimo codice, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità anche in tale ipotesi.

A sostegno della censura, i giudici *a quibus* richiamano le motivazioni addotte da questa Corte nella sentenza n. 496 del 1990, concernente l'analoga ipotesi di cui all'art. 409, quinto comma, cod. proc. pen..

1.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto nel primo giudizio che la questione sia dichiarata non fondata, mentre nel secondo ne ha sostenuto l'inammissibilità, in quanto l'incostituzionalità sarebbe già desumibile dalla citata sentenza.

2. — Chiamato a celebrare l'udienza preliminare in un procedimento nel quale in precedenza aveva ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova, ha sollevato, con ordinanza del 29 maggio 1991 (r.o. n. 604/1991), una questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, dello stesso codice, in quanto non prevede l'incompatibilità in tale ipotesi.

Sarebbero violati, innanzitutto, i principi della legge delega n. 81 del 1987 in tema di separazione tra funzioni giudicanti e requirenti — e, quindi, gli artt. 76 e 77 Cost. — per le ragioni esposte da questa Corte nella citata sentenza n. 496 del 1990, che ad avviso del giudice rimettente sono estensibili anche nel caso in esame.

È prospettata, inoltre, la violazione degli artt. 25 e 101 Cost., perché «anche il solo sospetto d'una valutazione precostituita e prefissata viene a ledere l'indipendenza del giudice intesa come percepita sicurezza della sua imparzialità e terzietà, requisiti anche della sua condizione di giudice naturale».

2.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, richiamandosi alle argomentazioni svolte nel giudizio instaurato con l'ordinanza iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1991, già riassunte nella sentenza n. 401 del 1991.

3. Sul rilievo che membri del collegio giudicante avevano, quali componenti del tribunale della libertà, già conosciuto gli atti delle indagini preliminari in sede di riesame o di impugnazione, ex artt. 309 e 310 cod. proc. pen., di misure coercitive applicate agli imputati, la Corte d'appello di Milano ha sollevato, con ordinanza del 24 giugno 1991 (r.o. n. 617/1991), una questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede in tali ipotesi l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale.

Ad avviso della Corte rimettente, dato che il controllo sulla sussistenza o permanenza delle condizioni di applicabilità delle misure coercitive e delle esigenze cautelari, che può spingersi anche al merito, postula conoscenza degli atti delle indagini preliminari, sia pure nei limiti di quelli che supportano i provvedimenti oggetto di riesame o di altre impugnazioni, la mancata previsione dell'incompatibilità comporterebbe un contrasto: a) con gli artt. 76 e 77 Cost., per violazione delle direttive di cui ai nn. 57 e 58 dell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987 concernenti il «regime del doppio fascicolo», (attuato negli artt. 431 e 433 cod. proc. pen.), le quali, «per evitare anche il solo sospetto di possibile condizionamento», comportano la sottrazione alla conoscenza del giudice dibattimentale di tutti gli atti delle indagini preliminari; b) con gli artt. 25 e 101 Cost., perché «anche il solo sospetto di un giudizio precostituito minerebbe l'indipendenza del Giudice intesa come certezza di imparzialità e terzietà, con ciò facendo venir meno un requisito del suo *status* essenziale ai fini del rispetto del principio del Giudice naturale; c) con l'art. 3 Cost., in quanto l'incompatibilità è prevista per casi che sarebbero analoghi.

3.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, richiamandosi alle argomentazioni svolte nel giudizio instaurato con l'ordinanza iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1991, già riassunte nella sentenza n. 401 del 1991.

4. — Chiamato a giudicare in sede dibattimentale di un reato (emissione di assegni a vuoto) per il quale già in precedenza, quale giudice per le indagini preliminari, aveva respinto la richiesta di applicazione di pena concordata (art. 444) ritenendo erronea, in ragione dei numerosi precedenti specifici del prevenuto, la concessione delle attenuanti generiche prospettata dalle parti, con conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero (artt. 563, terzo comma e 562, primo comma, in relazione all'art. 444 cod. proc. pen.), il Pretore di Salerno — sez. distaccata di San Cipriano Picentino, ha sollevato, con ordinanza dell'11 luglio 1991 (r.o. n. 664/1991), una questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede in tal caso l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale.

Ad avviso del giudice rimettente, sarebbe violato l'art. 76 Cost., in riferimento al principio di rigorosa tutela della terzietà del giudice desumibile, per il giudizio pretorile, dalla direttiva n. 103 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, in quanto sussisterebbero, nella suddetta fattispecie, le ragioni di incompatibilità considerate da questa Corte nella sentenza n. 496 del 1990, e cioè la già operata valutazione non formale, ma di contenuto, dei risultati delle indagini preliminari.

4.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto innanzitutto che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto l'incompatibilità dovrebbe ritenersi solo se vi sia, in astratto, il pericolo che il controllo sugli atti processuali «abbia generato implicazioni psicologiche a carico di chi è stato chiamato ad esprimere un giudizio».

Essa sarebbe, comunque, infondata, dato che il principio di terzietà deve ritenersi violato solo quando lo stesso giudice è chiamato a pronunciarsi due volte sul medesimo oggetto partendo da atti già da lui conosciuti in sede di pregressa decisione. Ciò invece non accade, osserva l'Avvocatura, nel raffronto tra il giudizio dibattimentale e quello ex art. 444 cod. proc. pen., dato che in quest'ultimo i poteri cognitivi del giudice sono molto più limitati, i suoi compiti sono determinati in modo tassativo e la sentenza di condanna non promana da un vero e proprio «giudizio» sulla colpevolezza dell'imputato e non può quindi considerarsi una vera e propria anticipazione del giudizio sulla responsabilità, tale da minare l'imparzialità del giudice.

Considerato in diritto

1. — I cinque giudizi investono, pur se sotto diversi profili, la medesima disposizione di legge. È perciò opportuno che siano riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. — I Pretori di Cagliari (sez. distaccata di Sinnai) e di Salerno (sez. distaccata di S. Cipriano Picentino) dubitano, con le ordinanze in epigrafe (r.o. nn. 637 e 665 del 1991), in riferimento all'art. 76 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 554, secondo comma, cod. proc. pen.

Per questa parte, la disposizione impugnata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 502 del 1991. La questione va perciò dichiarata manifestamente inammissibile.

3. — Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova dubita, con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 604 del 1991), in riferimento agli artt. 76, 77, 25 e 101 Cost., della legittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, cod. proc. pen..

In riferimento alla dedotta violazione della legge delega (artt. 76 e 77 Cost.), tale questione è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 401 del 1991, e manifestamente infondata con la sentenza n. 502 del 1991. Tale giudizio va qui ribadito, dato che l'ordinanza in esame non prospetta argomentazioni nuove.

Quanto alla dedotta violazione degli artt. 25 e 101 Cost., il giudice *a quo* la motiva con il rilievo che «anche il solo sospetto d'una valutazione precostituita e prefissata viene a ledere l'indipendenza del giudice intesa come percepita sicurezza della sua imparzialità e terzietà, requisiti anche della sua condizione di giudice naturale».

Ma anche sotto questo profilo la questione non è fondata.

Nella disciplina dell'art. 34 dell'attuale codice di rito, così come nella corrispondente disciplina del codice abrogato (art. 61), l'incompatibilità — oltre alla ipotesi di esercizio nello stesso procedimento di funzioni diverse (ad es., requirenti) da quelle di giudice — ha come esclusivo termine di riferimento il «giudizio» vero e proprio, cioè l'accertamento di merito sulla responsabilità dell'imputato.

Nell'ipotesi in esame, invece, termine di riferimento rispetto alla valutazione compiuta con l'ordine di formulare l'imputazione non è la decisione di merito, ma la valutazione conclusiva dell'udienza preliminare, e cioè un'ulteriore decisione processuale, finalizzata ad accertare la legittimità della domanda di giudizio (cfr. sentenze nn. 64 e 101 del 1991).

Ciò premesso, va precisato, in riferimento ai parametri costituzionali qui invocati, che i principi della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101) e della sua precostituzione rispetto all'oggetto del giudizio (art. 25), garantendo l'indipendenza del giudice e la sua necessaria estraneità rispetto agli interessi ed ai soggetti coinvolti nel processo ed escludendo che la sua designazione e la determinazione delle sue competenze possano essere condizionate da fattori esterni, rappresentano i presidi fondamentali dell'imparzialità e ne definiscono il contenuto ineliminabile di connotato intrinseco dell'attività del giudice in quanto non finalizzata al perseguimento di alcun interesse precostituito. Da essi

deriva che l'imparzialità non può dirsi, in via generale, intaccata da una qualsiasi valutazione già compiuta nello stesso o in altri procedimenti. Del resto, a ritenere altrimenti, ne risulterebbe una radicale negazione del concetto stesso di procedimento, inteso quale ordinata sequenza di atti, ciascuno dei quali legittima, prepara e condiziona quello successivo; e di conseguenza, poiché ogni provvedimento ordinatorio o istruttorio implica o può implicare una deliberazione del merito, ne deriverebbe un'assurda frammentazione del procedimento, con l'attribuzione di ciascun segmento di esso ad un giudice diverso.

Ne consegue che la disciplina delle incompatibilità qui in esame, che è volta ad assicurare la genuinità e la correttezza del processo formativo del convincimento del giudice e si ricollega alla garanzia costituzionale del giusto processo, è ragionevolmente circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto.

In essi, infatti, il rischio che la valutazione conclusiva di responsabilità sia, o possa apparire, condizionata dalla propensione del giudice a confermare una propria precedente decisione è così pregnante da poter concretamente incidere sulla garanzia di un giudizio che sia il frutto genuino ed esclusivo degli elementi di valutazione e di prova assunti nel processo e del dispiegarsi della difesa delle parti.

4. — La Corte d'appello di Milano dubita, con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 617 del 1991), in riferimento agli artt. 76, 77, 25, 101 e 3 Cost., della legittimità costituzionale del citato art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice che abbia conosciuto gli atti delle indagini preliminari in sede di riesame (art. 309) o di impugnazione (art. 310) di provvedimenti che dispongono misure coercitive.

Le medesime censure, motivate in termini analoghi, sono state ritenute non fondate — in riferimento alla dedotta violazione dei principi della legge delega e della garanzia di imparzialità del giudice (art. 25 Cost.) — con la sentenza n. 502 del 1991, e manifestamente infondate con l'ordinanza n. 516 del 1991.

Quanto all'ulteriore censura di violazione dell'art. 101 Cost., essa non ha motivazione autonoma rispetto a quella riferita all'art. 25 e si radica anch'essa sulla natura del controllo sui provvedimenti restrittivi della libertà personale e sulla conoscenza degli atti delle indagini preliminari che esso comporta. Per respingerla, è perciò sufficiente ribadire che a minare l'imparzialità del giudizio sulla responsabilità dell'imputato non vale né la mera conoscenza dei suddetti atti, né l'assunzione di provvedimenti sulla libertà personale — ivi compresi quelli concernenti il riesame (art. 309) o l'appello (art. 310) avverso misure coercitive — dato che questi comportano, non «un giudizio sul merito della *res iudicanda*», ma una «valutazione, puramente indiziaria» che «mira alla (e si esaurisce nella) verifica delle condizioni che legittimano la provvisoria restrizione» di tale libertà (sentenza n. 502 del 1991 cit.).

Per questa stessa ragione, la situazione qui considerata è diversa da quelle che comportano l'incompatibilità in base all'impugnato art. 34, secondo comma. Di conseguenza, anche la censura riferita all'art. 3 Cost. deve ritenersi manifestamente infondata.

5. — Con l'ulteriore ordinanza iscritta al n. 664 del registro ordinanze 1991, il Pretore di Salerno, sez. distaccata di S. Cipriano Picentino, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 Cost., una questione di legittimità costituzionale del più volte citato art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti: ciò perché, essendosi in tal modo compiuta una valutazione non formale, ma di contenuto, dei risultati delle indagini preliminari, ricorrerebbero in tal caso le ragioni di incompatibilità considerate da questa Corte nella sentenza n. 496 del 1990.

5.1. — La questione è fondata.

Questa Corte ha già chiarito, nella sentenza n. 313 del 1990, che l'applicazione della pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. presuppone un giudizio di insussistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129; comporta una valutazione non di mera legittimità, ma anche di merito, fondata sulle risultanze degli atti, circa la correttezza della definizione giuridica del fatto, la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti ed il loro bilanciamento; implica, secondo il *decisum* di tale sentenza, che «il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione»; sfocia, ove la richiesta sia, invece, accolta, in un provvedimento giurisdizionale motivato «che spazia dal merito alla legittimità» e che «non può prescindere dalle prove della responsabilità».

Anche nel caso, qui esaminato, in cui la richiesta di applicazione di pena sia rigettata per la ritenuta insussistenza di circostanze attenuanti incluse nell'accordo delle parti, presupposto del provvedimento è una valutazione di merito concernente sia l'inesistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sia la congruenza del reato oggetto della richiesta alle risultanze delle indagini preliminari. A tali valutazioni si aggiunge

quella, pure di merito, sull'insussistenza delle circostanze attenuanti ipotizzate. Si tratta, perciò, di una valutazione «non formale, ma di contenuto» circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato, per di più accompagnata da una valutazione di applicabilità di una pena superiore a quella richiesta dal pubblico ministero: sicché deve riconoscersi che sussistono in tal caso ragioni di incompatibilità rispetto al giudizio dibattimentale omologhe a quelle già considerate da questa Corte nelle sentenze nn. 496 del 1990 e 502 del 1991 (par. 3.1.).

Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 25 e 101 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova con ordinanza del 29 maggio 1991 (r.o. n. 604/1991);

dichiara la manifesta infondatezza della medesima questione sub 2, sollevata con la predetta ordinanza in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale — già dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale — sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione dai Pretori di Cagliari (sez. distaccata di Sinnai) e di Salerno (sez. distaccata di San Cipriano Picentino) con ordinanze del 3 maggio e 11 luglio 1991 (r.o. nn. 637 e 665/1991);

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che abbia partecipato al riesame od all'appello avverso provvedimenti che dispongono una misura coercitiva ai sensi degli artt. 309 e 310 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 25, 101 e 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con ordinanza del 24 giugno 1991 (r.o. n. 617/1991).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 125

Sentenza 16-25 marzo 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Pena - Minori - Affidamento in prova al servizio sociale e semi-libertà - Modalità di applicazione - Parificazione agli adulti - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 222/1983, 46/1978 e 206/1987) - Mancata introduzione di adattamenti e correttivi richiesti dalla specificità della condizione minorile - Richiesta di pronuncia additiva - Discrezionalità legislativa - Rischio di un vuoto legislativo in materia in caso di pronunzia caducatoria - Monito al legislatore - Inammissibilità.****(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 79, primo comma, in relazione agli artt. 47, 48 e 50).****(Cost., art. 3, primo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in relazione agli artt. 47, 48 e 50 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1991 dal Tribunale di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Genova nel procedimento penale a carico di Al Ashker Bassam, iscritta al n. 591 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — In un procedimento di sorveglianza promosso per l'applicazione, in via graduata, dei benefici dell'affidamento in prova al servizio sociale, dell'ammissione al regime di semilibertà e della liberazione anticipata al detenuto Al Ashker Bassam, nato a Tripoli del Libano l'8 febbraio 1968, condannato definitivamente con sentenza 4 maggio 1987 della Corte d'appello di Genova (Sezione minorenni), confermata dalla Corte di cassazione il 27 ottobre 1987, alla pena di anni diciassette di reclusione (di cui mesi sei condonati) per i delitti di sequestro di persona a scopo di terrorismo, omicidio e altro, il Tribunale per i minorenni di Genova, in funzione di Tribunale di sorveglianza per i minorenni, ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del 30 maggio 1991, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione agli artt. 47, 48 e 50 della medesima legge, «nella parte in cui non consente di ritenere che, nei confronti di soggetti minori di età all'epoca dei fatti-reati commessi, le misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semi-libertà operino con modalità diverse da quelle previste dalle singole disposizioni che le prevedono».

Nel caso di specie, riferisce il giudice *a quo*, il detenuto era stato ammesso al regime della semi-libertà con ordinanza del 14 giugno 1990 dello stesso Tribunale di sorveglianza per i minorenni di Genova (in diversa composizione); ma tale provvedimento era stato annullato dalla Corte di cassazione (Sez. I penale) con sentenza del 12 novembre 1990, perché a suo avviso l'impugnato art. 79, primo comma, non consente di ritenere che «nei confronti di soggetti che all'epoca dei fatti non avevano compiuto il diciottesimo anno di età, le misure alternative alla detenzione contemplate dal c.d. ordinamento penitenziario richiedano condizioni ed operino con modalità diverse da quelle previste dalle singole disposizioni che le prevedono».

Nel presupposto che l'esemplare condotta del detenuto, osservata anche dopo la predetta ordinanza del 14 giugno 1990, lo renderebbe meritevole del beneficio della semi-libertà, il Tribunale rimettente osserva che il suddetto orientamento della Cassazione, ostativo ad un provvedimento in tal senso, contrasta con quello della giurisprudenza di merito, «ormai costante da una decina d'anni» e sostanzialmente fondato sui significativi rilievi contenuti nella sentenza di questa Corte n. 46 del 1978: la quale, ritenendo, in via interpretativa, che poteva considerarsi superabile per i minori il divieto di concessione della libertà provvisoria posto dall'art. 1 della legge n. 152 del 1975, aveva osservato che, diversamente opinando, sarebbe risultato «profondamente contraddittorio con tutta la normativa sui minori degli anni 18 il rigido automatismo di un divieto che precludesse al giudice la possibilità di adottare «soluzioni differenziate (...) ed aveva sottolineato, invece, la «necessità di valutazioni del giudice fondate su prognosi ovviamente individualizzate in ordine alle prospettive di recupero del minore deviante».

Sulla base dei medesimi argomenti, si era affermata l'applicabilità ai minorenni delle suddette misure alternative alla detenzione anche nei casi — come quello di specie — in cui non ricorressero i presupposti formali posti in via generale dalla legge n. 354 del 1975, e cioè l'irrogazione di una pena detentiva non superiore a tre anni (per l'affidamento in prova: art. 47) e l'espiazione di almeno metà della pena (per la semi-libertà: art. 50).

La parificazione della condizione penitenziaria di maggiori e minori di età che consegue all'interpretazione restrittiva della Cassazione comporta perciò, secondo il Tribunale rimettente, una violazione dell'art. 3 Cost., dato che l'esigenza — comunemente sottolineata in dottrina e giurisprudenza — di «personalizzare» lo strumento penale nei confronti dei minori comporta inevitabilmente, in materia penitenziaria, l'esclusione delle suddette, rigide preclusioni, stante la natura residuale della carcerazione minorile, da utilizzare in chiave esclusivamente educativa e mai punitiva.

Ciò, del resto, era stato riconosciuto dallo stesso legislatore del 1975, che nel medesimo art. 79 aveva riservato ad «apposita legge» l'emanazione di un ordinamento giudiziario minorile (intento, peraltro, rimasto inattuato a distanza di sedici anni).

L'irragionevolezza delle predette preclusioni per le misure, quali l'affidamento in prova e la semilibertà, atte a realizzare le esigenze di rieducazione e reinserimento sociale del minore emerge, d'altra parte, dalla loro insussistenza ai fini della liberazione condizionale (concedibile ai minori «in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta»: art. 21 regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404): sicché la loro persistenza potrebbe indurre prassi giurisprudenziali che, largheggiando nella valutazione del requisito del «ravvedimento», estendano — per sottrarre i minori al regime carcerario — l'applicazione di quest'ultimo istituto, nonostante che esso sia svincolato da adeguate forme di controllo sociale e di stimolo rieducativo.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile, per due ordini di motivi.

Il Tribunale, rileva innanzitutto l'Avvocatura, ha omesso di accertare la sussistenza dello speciale presupposto della mancanza di «elementi atti a far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva» — che condiziona la concessione di misure alternative alla detenzione ai condannati per gravi delitti, tra i quali quelli commessi, come nella specie, con finalità di terrorismo — posto dall'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, introdotto con l'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203. Dall'ordinanza di remissione — emessa dopo l'entrata in vigore di tale disposizione — non risulta, inoltre, che sia stata espletata la speciale procedura da questa prevista, consistente nell'acquisizione da parte della magistratura di sorveglianza di «dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica».

Un secondo motivo di inammissibilità discende, ad avviso dell'Avvocatura, dal fatto che nella specie il condannato, al momento dell'emanazione dell'ordinanza, aveva già compiuto il ventunesimo anno di età. Infatti, poiché l'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 prevede che le misure alternative alla detenzione siano applicate secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche a coloro che nel corso della esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo, ma non il ventunesimo anno di età, dovrebbe ritenersi che, anche in caso di reato commesso durante la minore età, venga meno col compimento del ventunesimo anno la specialità della «condizione minorile», e quindi l'esigenza di continuità educativa che sta a base dell'assimilazione degli interventi penali nei confronti del giovane adulto a quelli nei confronti del minorenne.

Nel merito, poi, la questione sarebbe infondata, perché la diversità della condizione minorile non potrebbe indurre a ritenere irragionevoli i requisiti attinenti all'entità della pena in concreto irrogata ed alla parziale espiazione della stessa discrezionalmente valutati *ex ante* dal legislatore ai fini dell'applicabilità delle misure alternative. D'altra parte, l'esigenza di individualizzazione del trattamento penitenziario sussiste egualmente per tutti i detenuti e trova spazio nella prognosi di reinserimento che si richiede per la concessione di benefici in questione.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale per i minorenni di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale — per contrasto con l'art. 3 della Costituzione — dell'art. 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contenente norme sull'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non consente di ritenere che, nei confronti di soggetti minori di età all'epoca dei fatti-reato commessi, le misure, alternative alla detenzione, dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semi-libertà operino con modalità diverse da quelle stabilite dalle singole disposizioni che le prevedono (artt. 47, 48 e 50 della citata legge n. 354 del 1975). Per la disposizione impugnata, infatti, «le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non si sarà provveduto con apposita legge»: il che comporta, secondo la consolidata interpretazione della Corte di cassazione, che per ottenere l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale e alla semilibertà, i soggetti che erano minori al momento del fatto, debbono, al pari di chi era adulto allo stesso momento, essersi visti infliggere una pena non superiore a tre anni di reclusione, o, rispettivamente, avere scontato più di metà della pena inflitta.

La parificazione — tra chi era minore al momento del fatto e chi non lo era — effettuata dalla norma impugnata ai fini dei requisiti per usufruire di misure alternative alla detenzione, violerebbe, secondo il Tribunale rimettente, il primo comma dell'art. 3 della Costituzione, in quanto disciplinerebbe in maniera identica le condizioni penitenziarie di soggetti tra loro profondamente diversi, quali gli adulti ed i giovani che si siano resi responsabili di reati durante la minore età.

2. — Preliminare all'esame della questione così proposta è la considerazione di due eccezioni di inammissibilità evidenziate dall'Avvocatura dello Stato. Per la prima di esse la questione di costituzionalità sarebbe stata posta prematuramente, nel senso che dall'ordinanza di rimessione non risulta che il Tribunale per i minorenni di Genova abbia, come imposto dal decreto-legge n. 152 del 13 maggio 1991, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, accertato — tramite il Comitato per la sicurezza pubblica competente — l'esistenza o meno di collegamenti attuali tra il soggetto richiedente le misure alternative e la criminalità organizzata o eversiva. Tale accertamento è infatti richiesto dalla predetta legge come condizione per la concessione delle misure in questione a soggetti che abbiano riportato — come nel caso oggetto del giudizio principale — condanna per particolari reati.

L'eccezione non è fondata. L'effettuazione degli accertamenti sopra specificati presuppone l'esistenza di una norma che, in astratto, consenta a chi la richiede di ottenere la misura alternativa, e ne condiziona — ove ricorrano le specifiche situazioni ivi considerate — la concessione in concreto: se tale norma generale non esistesse, gli accertamenti, infatti, sarebbero arbitrari.

Nel caso in esame, il Tribunale ha impugnato per sospetta incostituzionalità l'art. 79 della legge n. 354 del 1975, proprio perchè tale norma non consente l'accesso dei minori alle misure alternative con modalità diverse da quelle previste per gli adulti. E, quindi, solo l'eventuale accoglimento dell'incidente di costituzionalità, rendendo possibile l'applicazione in via generale ed astratta di tali misure a minori che alla stregua della suddetta disposizione non ne potrebbero usufruire, legittimerebbe il controllo sulla esistenza degli specifici requisiti per la concessione in concreto dei provvedimenti richiesti. Onde la questione deve ritenersi, sotto tale profilo, ammissibile.

Con la seconda eccezione, l'Avvocatura dello Stato sostiene l'irrelevanza della questione di costituzionalità in quanto, avendo il soggetto interessato superato il ventunesimo anno di età, egli sarebbe fuori dal raggio di ultrattività della condizione minorile che l'art. 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989 fissa all'età di ventuno anni. Ma anche questa eccezione non è fondata. L'art. 3 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni (allegato al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) stabilisce, invero, che l'ultrattività della condizione del minore, per ciò che riguarda le attribuzioni del tribunale di sorveglianza, cessa al compimento del venticinquesimo anno di età: e tra tali attribuzioni vi è certamente quella di concedere le misure alternative alla pena detentiva nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La decisione oggetto del giudizio principale va rapportata a questo limite, dato che quello previsto dal decreto legislativo n. 272 del 1989 si riferisce solo alla fase dell'esecuzione delle misure alternative e tende a garantire — innovando rispetto alla disciplina precedente — che l'esecuzione, tra i diciotto e i ventuno anni, avvenga ancora secondo le modalità previste per i minori (in particolare, a cura del servizio sociale minorile), anzichè secondo quelle vigenti per gli adulti.

3. Passando all'esame del merito, deve innanzitutto ricordarsi che questa Corte ha numerose volte sottolineato che la tutela del minore è interesse assistito da garanzia costituzionale (artt. 30 e 31 Cost.) e che, in caso di commissione di reati, la giustizia minorile deve essere improntata all'essenziale finalità di recupero del minore deviante mediante la sua rieducazione ed il suo reinserimento sociale (cfr., ad esempio, le sentenze nn. 222 del 1983 e 206 del 1987). Questa finalizzazione caratterizza tutti i momenti e le fasi attraverso le quali la giurisdizione penale si esplica nei confronti dei minori.

Così, con riferimento alla fase istruttoria, la Corte ha sottolineato che, nel processo minorile, il pubblico ministero non è solo il titolare dell'esercizio dell'azione penale e della pretesa punitiva, ma anche «l'organo che presiede e coopera al conseguimento del peculiare interesse-dovere dello Stato al recupero del minore» (sentenza n. 49 del 1973); ed ha ritenuto, in via interpretativa, che non potesse estendersi ai minori il divieto di concessione della libertà provvisoria posto dall'art. 1, primo comma, della legge n. 152 del 1975, dato che un simile rigido automatismo contrasterebbe con la necessità che le valutazioni del giudice, in materia di carcerazione preventiva, siano «fondate su prognosi individualizzate in ordine alle prospettive di recupero del minore deviante» (sentenza n. 46 del 1978).

Nella stessa ottica, con riferimento alla fase del giudizio, la Corte ha considerato inderogabile la necessità che il giudizio nei confronti del minore sia opera di un giudice specializzato, quale il Tribunale per i minorenni, ed è perciò pervenuta a ritenere ingiustificata la residua deroga alla competenza di tale organo data dall'attribuzione del giudizio al tribunale ordinario quando alla commissione del reato abbiano partecipato maggiorenni (sentenza n. 222 del 1983). Si tratta, invero, di un istituto che, «insieme agli altri organi che ne preparano o fiancheggiano l'operato», è preordinato all'adempimento del compito della protezione della gioventù additato dall'art. 31, terzo comma, Cost., dato che «i giudici minorili devono non solo adeguatamente vagliare la personalità del minore, ma individuare rispetto ad essa il trattamento rieducativo più adeguato», e devono a tale fine compiere valutazioni «fondate su prognosi particolarmente individualizzate» (sentenze nn. 222 del 1983, 128 del 1987 e 78 del 1989).

Ad analoghe esigenze deve essere improntato il trattamento del minore anche nella fase esecutiva: ed è perciò che la Corte, ha, non solo sottolineato l'esigenza che il ricorso all'istituzione carceraria sia considerato, per i minori, come «ultima ratio» (sentenza n. 46 del 1978), ma ha dichiarato — con la citata sentenza n. 128 del 1987 — l'illegittimità costituzionale della legge 9 ottobre 1974, n. 632, nella parte in cui, ratificando il trattato in materia di estradizione tra l'Italia e gli USA, firmato a Roma il 18 gennaio 1973, consente l'extradizione dell'imputato minorenni anche nei casi in cui l'ordinamento della Parte richiedente non lo considera minore, assoggettandolo al trattamento previsto per gli adulti: parificazione che non può, quindi, ritenersi giustificata neppure nel caso di commissione di gravi reati considerato in tale decisione.

4. — Con riferimento alla fase di cognizione, l'esigenza di adeguamento ai suddetti principi è stata dal legislatore tenuta in particolare considerazione nel dettare le disposizioni del nuovo processo penale minorile, la cui «complessiva ispirazione rieducativa» (cfr. sentenza n. 182 del 1991) risalta già nella direttiva generale posta con l'art. 3 della legge delega n. 81 del 1987, volta ad apportare ai principi generali del nuovo processo penale «le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione». Sulla scorta di tale indirizzo, sono stati introdotti congegni ed istituti tendenti ad attenuare l'offensività del processo per il minore ed a renderne residuale la detenzione, restringendo, ad esempio, i casi di custodia cautelare, estendendo l'ambito delle sanzioni sostitutive ed introducendo il nuovo istituto della sospensione del processo con messa alla prova.

Con riferimento alla fase esecutiva, invece, le esigenze di recupero e di risocializzazione dei minori devianti e, quindi, di accentuazione della funzione rieducativa della pena e di differenziazione del loro trattamento rispetto a quello previsto per gli adulti — che discendono da una considerazione unitaria dei principi posti negli artt. 3, 27, terzo comma, 30 e 31 Cost. e sono imposte anche da convenzioni internazionali (cfr. art. 14, par. 4, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881) —, restano tuttora non integralmente soddisfatte.

Con l'impugnato art. 79, infatti, sono state indiscriminatamente estese ai minori le disposizioni dettate per gli adulti dalla legge n. 354 del 1975 di riforma dell'ordinamento penitenziario; e benché la disposizione — introdotta alla fine dell'iter parlamentare per evitare che, per via dell'abrogazione del vecchio regolamento, venisse a mancare per i minori una disciplina della materia — fosse dichiaratamente transitoria, in quanto destinata a valere «fino a quando non sarà provveduto con apposita legge», essa è rimasta tuttora vigente.

L'assoluta parificazione tra adulti e minori che — secondo l'univoco indirizzo interpretativo della Corte di cassazione — consegue alla mancata introduzione, nella legislazione successiva, degli adattamenti e correttivi richiesti dalla specificità della condizione minorile non è, indubbiamente, in armonia con i susposti principi. In particolare, per quanto attiene alle misure alternative alla detenzione, la rigida applicazione anche ai minori dei limiti di pena inflitta e, rispettivamente, scontata, previsti per l'affidamento in prova al servizio sociale e per la semilibertà, comporta che il regime di detenzione in carcere non è differenziato rispetto a quello stabilito per gli adulti e che resta perciò compressa quell'esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evoluitività della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono.

La necessità di non sottovalutare «la pericolosità e gravità del fenomeno della delinquenza minorile» non significa, infatti, — come già evidenziato nella citata sentenza n. 46 del 1978 — che debbano trascurarsi le «possibilità di recupero di soggetti non ancora del tutto maturi dal punto di vista fisiopsichico»: tanto più che — come giustamente rileva il giudice *a quo* — con le norme che estendono ai minori le predette limitazioni alla concessione dell'affidamento in prova e della semilibertà ne convive un'altra che consente di concedere a costoro la liberazione condizionale «in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena inflitta» (art. 21 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404).

Tale disposizione evidenzia che, rispetto ai minori, è particolarmente pressante l'esigenza che «il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo» (sentenza n. 204 del 1974); e pur se la sua applicazione, in quanto legata al «sicuro ravvedimento» del condannato, presuppone un congruo periodo di espiazione, essa è di certo indice di un criterio, coerente alla preminenza per il minore della finalità rieducativa della pena, secondo cui questa va applicata solo fino al momento in cui svolga un'effettiva funzione di emenda.

Perciò, se si considera che tra i due istituti della semilibertà e della liberazione condizionale è ravvisabile un rapporto di progressione quanto a requisiti oggettivi, condizioni soggettive ed entità dei vantaggi per il condannato, non può negarsi che la previsione, per i minori, di limiti rigidi per la prima ed ampiamente flessibili per la seconda comporta un'incoerenza sistematica che richiede attenta riconsiderazione; e ciò anche per evitare il rischio — segnalato dal Tribunale rimettente — che le esigenze di individualizzazione del trattamento portino nella pratica ad impiegare la seconda misura come un surrogato della prima, con ciò frustrando la più spiccata attitudine risocializzante che questa possiede.

5. — L'illustrata disarmonia della norma impugnata rispetto ai principi costituzionali dianzi richiamati non può però condurre all'accoglimento della questione, dato che questa, secondo l'impostazione dell'ordinanza di remissione, si risolve nella richiesta di una pronuncia additiva che modifichi le condizioni per la concessione ai minori delle misure dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà.

È evidente, infatti, che la scelta delle diverse modalità non può che essere rimessa alla discrezionalità del legislatore, data la possibilità, al fine di condurre la normativa a coerenza costituzionale, di una pluralità di soluzioni, rinvenibili o ponendo limiti diversi da quelli ora previsti, per tutte o solo per talune delle misure alternative, o risolvendo il problema nell'ambito di una più organica regolamentazione della materia che consideri anche la disciplina della liberazione condizionale relativa ai minori. Stante questa impostazione del «*petitum*», la questione non può che essere dichiarata inammissibile.

D'altra parte, una pronuncia interamente caducatoria della norma condurrebbe ad un vuoto legislativo dei cui effetti la Corte ritiene di dover tener conto, posto che essi, allo stato, inciderebbero sulla stessa possibilità per i minori di usufruire delle misure alternative alla detenzione. Ma a tale conclusione si dovrebbe pur sempre giungere — non potendosi mantenere più a lungo nell'ordinamento una norma ai limiti della incostituzionalità — ove il legislatore non provvedesse tempestivamente a varare una normativa in materia, conforme ai principi costituzionali, alla luce dei criteri sopraindicati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in relazione agli artt. 47, 48 e 50 della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Genova, in funzione di Tribunale di sorveglianza per i minorenni, con ordinanza del 30 maggio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 126

Ordinanza 16-25 marzo 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Riscatto di servizi - Termine di decadenza di giorni novanta dalla notifica per l'impugnativa innanzi alla Corte dei conti - Domande di riscatto - Collocamento a riposo per cause diverse dai limiti di età - Termine di giorni novanta dalla comunicazione del provvedimento di cessazione dal servizio - Questioni già dichiarate manifestamente infondate (ordinanze nn. 852/1988 e 120/1991) e infondata (sentenza n. 197/1987) - Manifesta infondatezza.

(Legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 6, settimo comma; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 147, secondo comma).
(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), e dell'art. 147, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1990 dalla Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - sul ricorso proposto da Fiorella Vincenzo, iscritta al n. 609 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana nel giudizio promosso da Fiorella Vincenzo per ottenere il riconoscimento del periodo degli studi universitari, con ordinanza in data 25 ottobre 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il 13 settembre 1991 (R.O. n. 609 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza di 90 giorni dalla notifica per l'impugnativa innanzi alla Corte dei Conti dei provvedimenti in materia di riscatto dei servizi;

che, a parere del Collegio remittente, sarebbero violati:

— l'art. 3 della Costituzione, in quanto risulterebbe un'ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento tra la disciplina della pensione e quella del riscatto che è ad essa finalizzato, nonché tra i riscatti trattati con provvedimento autonomo e i riscatti trattati congiuntamente ai provvedimenti relativi alla pensione, rispetto ai quali il termine decadenziale, già previsto dall'art. 63 del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214, non è più vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 1976;

— l'art. 36 della Costituzione, perché in presenza del termine decadenziale impugnato si verificherebbe una situazione di non giustificata privazione della pensione, o almeno di una parte di essa, rispetto a servizi effettivamente prestati;

che, con riferimento a tale ultimo parametro, e con le medesime argomentazioni, il giudice remittente ha sollevato questione di legittimità costituzionale anche dell'art. 147, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che prevede che la domanda di riscatto di servizio debba aver luogo, quando il collocamento a riposo avviene per cause diverse dai limiti di età, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione dal servizio;

che è intervenuta nel giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che la prima questione è stata dichiarata manifestamente infondata (ordd. nn. 852 del 1988 e 120 del 1991) e la seconda infondata (sent. n. 197 del 1987);

che nelle ricordate pronunce si è evidenziata la diversità tra diritto di pensione e diritto al riscatto, il cui esercizio è ragionevolmente sottoposto ad un termine di decadenza, compatibile con la sua funzione;

che non sono stati prospettati motivi sostanzialmente nuovi e diversi, idonei a giustificare un mutamento della decisione;

che l'eventuale diversità di trattamento con il riscatto esercitato in uno con la pensione non rileva nella fattispecie, trattandosi di ipotesi di riscatto esercitato autonomamente;

che, pertanto, le questioni di cui sopra appaiono manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, e dell'art. 147, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in riferimento all'art. 36 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

91C0369

N. 127

Ordinanza 16-25 marzo 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Aggiornamento del massimale di retribuzione pensionabile - Discriminazioni tra le varie decorrenze - Questioni già decise con declaratorie di non fondatezza (sentenza n. 173/1986) e di manifesta infondatezza (ordinanze nn. 120/1989 e 171/1990) - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 19; legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, tredicesimo comma; legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 9; d.-l. 22 dicembre 1990, n. 409, artt. 1, quarto comma, e 2, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991, n. 59).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica); 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica); 9 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale); 1, quarto comma, e 2 del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409 (Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991, n. 59; promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1991 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Silmo Malinverni Elba ed altri ed I.N.P.S., iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 9 luglio 1991 (R.O. n. 630 del 1991), nel procedimento civile promosso da Silmo Malinverni Elba ed altri nei confronti dell'I.N.P.S., avente ad oggetto la riliquidazione delle pensioni corrisposte agli attori con varie decorrenze, in applicazione delle disposizioni di progressivo aggiornamento del massimale di retribuzione pensionabile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 19 legge 23 aprile 1981, n. 155, dell'art. 3, tredicesimo comma, legge 29 maggio 1982, n. 297, dell'art. 9 legge 15 aprile 1985, n. 140, in riferimento al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non operano anche a beneficio dei già pensionati, i quali vengono così discriminati rispetto a quelli futuri, anche sotto il profilo del diverso e più svantaggioso collegamento tra retribuzione e pensione;

b) degli artt. 1, quarto comma, e 2 del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991, n. 59, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui fanno decorrere il ricalcolo pensionistico, correlato ai nuovi limiti massimi di retribuzione pensionabile indicati nell'art. 2 D.P.C.M. 16 dicembre 1989 (*Gazzetta Ufficiale*, n. 299 del 23 dicembre 1989), da periodo successivo al 31 dicembre 1989 anziché dall'anno di pensionamento e, fino a tutto il 31 dicembre 1990, in ragione solo del 60%;

che, a parere del giudice remittente, si sarebbero verificate, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, discriminazioni palesemente irrazionali fra un pensionato e l'altro, in relazione al fatto, meramente accidentale, della data di collocamento a riposo, pur a parità delle residue condizioni di anzianità assicurativa e di retribuzione imponibile, nonché intrinseca incoerenza delle norme censurate *sub b)*, le quali, pur presupponendo l'iniquità dei previgenti «tetti pensionistici», si da disporre l'aggiornamento, limitano, poi, la liquidazione degli arretrati da data sensibilmente posteriore a quella in relazione alla quale il riconoscimento della iniquità è avvenuto;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione *sub a)*, in base alla pregressa giurisprudenza della Corte in materia, e per la manifesta infondatezza della questione *sub b)*, osservando che le disposizioni denunciate non appaiono correttamente individuate nella ordinanza di remissione, in quanto il limite alla decorrenza del trattamento pensionistico e le misure dell'aggiornamento sono posti dal D.P.C.M. del 16 dicembre 1989, attuativo dell'art. 3 della legge n. 544 del 1988, non anche dal decreto-legge n. 409 del 1990, come convertito in legge n. 59 del 1991; e che, comunque, si tratta di limiti temporali al riconoscimento del diritto a miglioramenti pensionistici, rimessi alla discrezionalità del legislatore;

Considerato che la questione *sub a)* è stata già dichiarata non fondata (sent. n. 173 del 1986) e manifestamente infondata (ordd. nn. 120 del 1989 e 171 del 1990);

che non sono stati dedotti motivi nuovi che possano fondare una diversa decisione;

che la questione *sub b)* è anche essa manifestamente infondata in quanto, a prescindere dall'eventuale errata individuazione delle norme rilevata dall'Avvocatura Generale dello Stato, si è più volte ritenuto che la determinazione della data di miglioramenti della pensione è rimessa alla discrezionalità del legislatore, sottratta al sindacato di legittimità costituzionale, se, come nella specie, non sia stata esercitata con arbitrio o con irrazionalità;

che, pertanto, le questioni sollevate devono essere dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (*Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica*); 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (*Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica*); 9 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (*Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale*);

b) degli artt. 1, quarto comma, e 2 del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409 (*Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico*), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991, n. 59;

Sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

92C0370

N. 128

Ordinanza 16-25 marzo 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tasse - Autoveicoli - Recupero giudiziario da parte della amministrazione finanziaria - Azione - Prescrizione - Obblighi della amministrazione postale e del contribuente - Disparità di trattamento - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 129/1988) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, cinquantunesimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, in relazione all'art. 3 del d.-l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1986, n. 60).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 51, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, in relazione all'art. 3 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2 (Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro), convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1986, n. 60, promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1991 dal Giudice Conciliatore di Massa e Cozzile nel procedimento civile vertente tra Cantavenero Giuseppe e Ufficio del Registro di Pescia, iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il vice Giudice Conciliatore di Massa e Cozzile, nel corso del procedimento per opposizione a ingiunzione di un pagamento per tassa automobilistica, riferentesi all'anno 1983, promosso da Cantavenero Giuseppe contro l'Ufficio del Registro di Pescia, con ordinanza del 3 giugno 1991 (R.O. n. 642 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53 (*rectius*, dell'art. 5, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53), in relazione all'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 60 (*rectius*, all'art. 3 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1986, n. 60), nella parte in cui, disponendo che l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del secondo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, fa obbligo all'amministrazione postale di conservare le ricevute di versamento per soli due anni, mentre la successiva legge 7 marzo 1986, n. 60, di conversione del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, stabilisce, a modifica del citato art. 5, cinquantunesimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982, che il diritto dell'amministrazione finanziaria si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, e, quindi, impone al contribuente di conservare la ricevuta per la durata di tre anni;

che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento tra il contribuente e l'amministrazione postale;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta inammissibilità o infondatezza della questione;

Considerato che la questione ora sollevata è stata già dichiarata manifestamente infondata (ord. n. 129 del 1988);

che il motivo ora dedotto della disparità di trattamento tra privato e pubblica amministrazione non è fondato e quindi non è idoneo a far modificare la suddetta decisione in quanto la posizione del cittadino non è assimilabile a quella dell'amministrazione postale, attraverso la quale è effettuato il versamento dei tributi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 51, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, in relazione all'art. 3 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2 (Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro), convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1986, n. 60, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal vice giudice conciliatore di Massa e Cozzile con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N 129

*Ordinanza 16-25 marzo 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Pensioni - Riliquidazione - Limitazioni - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 1/1991) - Manifesta inammissibilità.****(D.-L. 16 settembre 1987, n. 379, art. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468).****(Cost., artt. 3 e 36).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dalla Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sui ricorsi riuniti proposti da La Bruna Giuseppe contro l'Intendenza di Finanza di Palermo, iscritta al n. 651 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1991

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco:

Ritenuto che la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sicilia, nel procedimento promosso da Giuseppe La Bruna, già dirigente superiore appartenente ai ruoli periferici del Ministero delle Finanze, collocato a riposo dal 1° novembre 1976, contro l'Intendenza di Finanza di Palermo, diretto ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con ordinanza del 7 dicembre 1990, pervenuta alla Corte costituzionale l'8 ottobre 1991 (R.O. n. 651 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 novembre 1987, n. 468 (*rectius*, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468), nella parte in cui limita la riliquidazione delle pensioni, in base agli stipendi derivanti dall'applicazione delle norme richiamate nello stesso art. 3, a quelle del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 1° gennaio 1979;

che, ad avviso del Collegio remittente, tale norma violerebbe il principio di ragionevolezza ed eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, nonché quello della proporzionalità tra retribuzione differita e lavoro prestato, di cui all'art. 36 della Costituzione, accentuando il divario tra trattamenti pensionistici più remoti e, quindi, più abbisognevole di adeguamento, e trattamenti più recenti, ancorché riferiti ad identiche situazioni di qualifica ed anzianità;

che nel giudizio non si è costituita la parte privata nè è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che la disposizione ora denunciata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima e, quindi, espunta dall'ordinamento (sent. n. 1 del 1991);

che, pertanto, la questione ora riproposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

91C0372

N. 130

Ordinanza 16-25 marzo 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misure cautelari - Custodia in carcere - Interrogatorio dell'imputato entro giorni cinque dall'esecuzione - Mancata previsione - Ininfluenza della richiesta pronuncia sulla decisione relativa alla istanza di liberazione già rigettata - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 294 e 302).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIA-NIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 302 e 294 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 agosto 1991 dal Tribunale di Roma sull'istanza proposta da Spezzano Lorenzo, iscritta al n. 638 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma — chiamato a decidere sulla richiesta difensiva di declaratoria d'inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di Spezzano Lorenzo dal giudice per le indagini preliminari ma eseguita dopo il rinvio a giudizio, per essere stato omesso, nel termine di cinque giorni dall'esecuzione (art. 294), l'interrogatorio dell'imputato previsto dall'art. 302 del codice di procedura penale — dubita che i predetti artt. 302 e 294 del codice di rito, violino l'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedono l'interrogatorio dell'imputato entro cinque giorni dall'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere — a pena di estinzione automatica di essa — al di fuori delle indagini preliminari, ed in particolare quando sia stata disposta durante queste ma eseguita dopo il rinvio a giudizio; e ciò perché all'imputato sarebbe così inibito, per un periodo indeterminato, di esporre le sue difese circa le condizioni che giustificano la misura e la loro persistenza;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuto chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che, come eccepisce l'Avvocatura, il Tribunale rimettente, anziché sospendere il giudizio sull'istanza di liberazione, l'ha rigettata con provvedimento emesso contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, con ciò esaurendo la pendenza del sub-procedimento attivato con l'istanza e determinando l'ininfluenza della chiesta pronuncia sulla decisione in ordine a questa;

che di conseguenza la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 302 e 294 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dal Tribunale di Roma con ordinanza del 12 agosto 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

91C0373

N 131

Ordinanza 16-25 marzo 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Applicazione di misura di prevenzione - Sospensione del procedimento in grado di appello - Esecuzione della misura applicata in primo grado - Sospensione - Mancata previsione - Norma espressamente abrogata con d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 9, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIA-NIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), promosso con ordinanze emesse il 26 ottobre 1990 dalla Corte d'appello di Catania nel procedimento penale a carico di Di Mauro Angelo, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catania dubita della legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55, in quanto dispone la sospensione del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione ove sulla decisione di esso influisca la cognizione dei delitti di cui agli artt. 416-bis del codice penale e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 per i quali sia iniziato o penda procedimento penale, ma non prevede che in caso di sospensione del procedimento di prevenzione in grado di appello debba essere sospesa anche l'esecuzione della misura di prevenzione applicata in primo grado (esecutiva ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423);

che ad avviso della Corte rimettente tale omessa previsione darebbe luogo a violazione degli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, perché comporterebbe una disparità di trattamento tra i soggetti sottoposti al procedimento di prevenzione a seconda che la sospensione di esso intervenga in primo ovvero in secondo grado — cioè prima o dopo l'applicazione della misura — e perché ne risulterebbe frustrata la finalità garantista della sospensione medesima;

che il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, richiamando l'ordinanza di questa Corte n. 313 del 1991, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile;

Considerato che, successivamente all'ordinanza, la norma impugnata è stata espressamente abrogata col decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203;

che, essendo questa disposizione immediatamente applicabile nel giudizio pendente perché di natura processuale, la proposta eccezione di incostituzionalità della norma caducata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuto difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Catania con ordinanza del 26 ottobre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 28

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 marzo 1992
(della provincia autonoma di Trento)*

Trasporto - Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi - Agevolazioni fiscali per fusioni o conferimenti di aziende o di beni con possibilità di contrazioni di mutui con oneri di ammortamento, per capitale e interessi, a totale carico dello Stato per l'acquisto di autoveicoli nuovi entro determinati limiti di numero e di somma - Possibilità per le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi di contrarre mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato per investimenti in attrezzature, mezzi di trasporto e corsi di formazione professionale - Previsione del potere del Ministro dei trasporti di stabilire annualmente i criteri per la concessione e l'erogazione di benefici previsti dalla legge, di ripartire i fondi disponibili fra le diverse finalità, di determinare il contingente delle domande relative a ciascun beneficio che possono essere accolte, previo parere di un comitato tecnico - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statutariamente attribuita alla provincia di Trento in materia di imprese artigiane e di incremento della produzione industriale, materia già disciplinata con legge della stessa provincia 13 febbraio 1992, ancora all'esame del Governo.

(Legge 5 febbraio 1992, n. 68, artt. 3, secondo e terzo comma, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 9 e 29; 9, n. 8; 15 e 16).

Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale ing. Mario Malossini, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 2828 del 9 marzo 1992, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, come da mandato speciale a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 11 marzo 1992, n. 57385 di rep., contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo e terzo comma, e degli artt. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 68, concernente «ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1992.

La legge n. 68/1992 contiene una serie complessa di misure soprattutto finanziarie a favore delle imprese di autotrasporto per conto terzi.

Le finalità della legge, come enunciate nell'art. 1, sono assai ampie:

- a) aumentare la dimensione delle imprese, favorendo i processi di fusione fra le stesse;
- b) favorire l'associazione delle imprese in consorzi o cooperative;
- c) favorire lo sviluppo delle attività accessorie e complementari dell'autotrasporto di cose per conto terzi mediante la realizzazione di depositi e l'esercizio di attività logistica;
- d) favorire l'introduzione di procedimenti informatici nelle imprese, consorzi e cooperative, allo scopo di migliorare il rendimento dei servizi nonché l'accertamento dei costi reali di esercizio e degli indici di produttività nell'impiego degli autoveicoli;
- e) favorire la formazione e l'aggiornamento professionale;
- f) favorire l'ammodernamento del parco veicoli in funzione della maggior sicurezza ed efficienza del trasporto di cose;
- g) promuovere l'esercizio di trasporti combinati, anche ad opera delle imprese di minori dimensioni;
- h) favorire la cessazione dell'attività delle imprese che dispongono di un solo autoveicolo».

In precedenza vigeva la legge 30 luglio 1985, n. 404, che aveva istituito il «Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi» (art. 2), e prevedeva, a carico di tale fondo, contributi finanziari alle imprese di autotrasporto per rottamazione di autoveicoli (art. 3) e per sostituzione di autoveicoli (art. 6).

Tale legge era significativamente intitolata «provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto», e non era stata oggetto di censure da parte della ricorrente in vista del suo conclamato carattere di intervento d'urgenza, sia del carattere limitato dei tipi di finanziamento previsti, dai soprattutto della circostanza che all'epoca la provincia non disponeva di una propria legislazione in materia.

Ora la legge n. 68/1992, pur valendosi ancora dello strumento del Fondo nazionale di cui all'art. 2 della legge n. 404/1985, integrandone peraltro l'entità per complessivi 220 miliardi per il triennio 1992-94 (art. 12, secondo comma), dispone l'abrogazione delle norme di tale ultima legge relative alla concessione dei benefici finanziari, sostituendole con una disciplina assai più complessa e articolata, e soprattutto svincolata da qualsiasi riferimento a situazioni o interventi d'urgenza. In sostanza la nuova legge configura un completo sistema di incentivi finanziari ordinari usufruibili dalle imprese di trasporto al fine di acquisire autoveicoli nuovi, effettuare altri investimenti, realizzare corsi di formazione, nonché di contributi per la cessazione dell'attività di autotrasportatori singoli.

Precisamente:

a) l'art. 3, oltre ad attribuire agevolazioni fiscali per fusioni o conferimenti di aziende o di beni (primo comma), prevede che le imprese costituite per effetto delle fusioni o dei conferimenti possano contrarre mutui con onere di ammortamento, per capitale e interessi, a totale carico dello Stato, per l'acquisto o l'acquisizione di autoveicoli nuovi, entro determinati limiti di numero e di somma (secondo e terzo comma);

b) l'art. 4 prevede che le imprese che si associno in cooperative o in consorzi o aderiscano a cooperative o consorzi esistenti possano contrarre parimenti mutui con onere di ammortamento a totale carico dello Stato per ciascun autoveicolo o complesso di autoveicoli, a condizione che l'attività anche contrattuale sia svolta dalle cooperative o dal consorzio;

c) l'art. 6 prevede che le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi da almeno tre anni e siano titolari di almeno tre autorizzazioni al trasporto, nonché le cooperative e i consorzi, possano contrarre mutui con onere di ammortamento a totale carico dello Stato per investimenti in attrezzature per la meccanizzazione dello stoccaggio e delle movimentazioni delle merci, in strumenti e sistemi informatici e telematici, in complessi omologati per trasporto combinato, gru e carrelli per la movimentazione delle unità di carico, attrezzature permanenti per i veicoli stradali destinati al trasporto delle unità di carico, in immobili negli interporti o per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci;

d) l'art. 8 prevede, a favore delle imprese, cooperative o consorzi che realizzino corsi di formazione professionale per i propri dipendenti o per i soci d'opera, la fiscalizzazione totale, per un biennio, degli oneri sociali in relazione alla retribuzione dei predetti dipendenti e soci, nei limiti di un contingente di corsi autorizzato dal Ministro dei trasporti, corsi che debbono avere la durata minima di 300 ore e debbono svolgersi sulla base di programmi concordati a livello nazionale tra le associazioni di categoria delle imprese e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

e) l'art. 9 prevede a favore degli imprenditori senza dipendenti che abbiano in disponibilità un solo autoveicolo, e dei soci di cooperative, un contributo di «liquidazione» condizionato alla cessazione dell'attività e alla cancellazione dell'albo delle imprese artigiane e dall'albo nazionale degli autotrasportatori, nonché alla revoca dell'autorizzazione: ciò entro un contingente determinato dal Ministro dei trasporti, fissato in relazione alle risorse assegnate a tale finalità; i precettori del beneficio vedono declassata la propria patente alla categoria «B», non possono successivamente conseguire patente di categoria superiore (ottavo comma), e il versamento dei contributi presidenziali ad essi relativi è perseguito d'ufficio a carico del fondo nazionale per l'autotrasporto (nono comma); al Ministro è demandato il potere di stabilire le relative modalità e termini (decimo comma);

f) infine l'art. 10 prevede che alle imprese che assumano alle proprie dipendenze imprenditori senza dipendenti con la disponibilità di un solo autoveicolo possa essere concessa per due anni la fiscalizzazione totale degli oneri sociali in relazione alle relative retribuzioni, entro un contingente determinato dal Ministro con riferimento al limite delle risorse assegnate.

L'art. 11 a sua volta stabilisce che sia il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, a stabilire annualmente i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici previsti dalla legge, a ripartire i fondi disponibili fra le diverse finalità, a determinare il contingente delle domande relative a ciascun beneficio che possono essere accolte, nonché a deliberare sulle domande per la concessione dei benefici, previo parere di un comitato tecnico formato da rappresentanti del Ministero dei trasporti e di altri Ministeri (dieci in tutto) e delle associazioni nazionali più rappresentative nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi (nove).

Le imprese esercenti attività di autotrasporti di cose per conto di terzi sono o imprese artigiane di prestazione di servizi (art. 3, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, legge quadro per l'artigianato) ovvero imprese industriali, a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche dell'apporto personale dell'imprenditore. In fatto, in Trentino le imprese di autotrasporto merci sono per metà circa imprese artigiane, per l'altra metà imprese industriali.

La provincia autonoma, come è noto, gode di competenza legislativa esclusiva in materia di artigianato (art. 8, n. 9, dello stat. spec.), di competenza legislativa concorrente in materia di incremento della produzione industriale (art. 9, n. 8, dello stat. spec.), e di competenza amministrativa in entrambe le materie (art. 16 dello stat. spec.).

La materia degli interventi a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi rientra dunque a pieno titolo nella competenza della provincia.

E infatti di recente, con legge approvata il 13 febbraio 1992, è tuttora all'esame del Governo, il consiglio provinciale ha disciplinato «interventi per la razionalizzazione e l'adeguamento alla finalità di tutela ambientale del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi», in cui si prevedono contributi in capitale per investimenti a favore delle imprese (art. 5) nonché a favore delle società consortili e delle società cooperative di imprese (art. 8); si prevede inoltre l'alienazione da parte della provincia di aree per impianti produttivi e di aree riservate all'insediamento di strutture destinate all'interscambio delle merci o allo stoccaggio e deposito per la vendita all'ingrosso di merci e prodotti (art. 9).

Ora la legge n. 68/1992, sovrapponendosi totalmente alla disciplina provinciale in questione, disciplina agevolazioni della stessa natura, direttamente ed esclusivamente gestite ed erogate da organi statali, a favore delle stesse imprese e delle loro forme associative, così violando la competenza della provincia.

Tale intervento diretto, amministrativo e finanziario, dello Stato non trova d'altra parte alcuna giustificazione possibile, né in riserve di competenza (inesistenti) a favore dello Stato sancite dallo statuto o da norme di attuazione, né in ipotetiche ragioni eccezionali — riconducibili a interessi unitari non frazionabili — che possano fondare una deroga all'ordine costituzionale delle competenze.

Si noti infatti che gli interventi disciplinati dalla legge in questione non hanno carattere straordinario o aggiuntivo, ma al contrario costituiscono un sistema ordinario e completo di incentivazione, rivolto a tutte le imprese del settore, connesso a normali operazioni di investimento, in particolare per il rinnovo o l'ampliamento del parco autoveicoli, o a processi di accorpamento delle imprese minori, o ancora all'uscita dal mercato di piccoli imprenditori individuali.

Tale sistema di incentivazione non è nemmeno collegato o conseguente a specifici atti di programmazione, limitandosi la legge a prevedere che tutte le imprese che rivestono determinati requisiti o compiono determinati investimenti possano usufruire dei benefici, nei limiti delle risorse stanziare.

Il procedimento di assegnazione ed erogazione dei contributi fa capo esclusivamente ai Ministeri (art. 11, primo comma), senza l'intervento di organismi della programmazione, e senza che in esso le regioni e le province autonome abbiano alcuno spazio, nemmeno di semplice partecipazione consultiva. L'unico apporto consultivo contemplato è quello di un comitato tecnico, di cui fanno parte, come si è accertato, solo rappresentanti ministeriali e delle categorie interessate, restando totalmente assenti le regioni e le province autonome [art. 11, primo comma, lett. c), e secondo comma].

L'erogazione dei benefici fa capo direttamente al bilancio statale (art. 2, primo comma), e si concreta in spesa statale direttamente gestita dagli organi centrali, senza alcuna forma di riparto fra le regioni e le province autonome.

Le forme delle agevolazioni sono quelle del finanziamento diretto alle imprese, a fondo perduto. Ciò vale sia per le agevolazioni di cui agli artt. 4 e 6, consistenti nell'assunzione a totale carico dello Stato dell'onere di ammortamento per capitale e interessi di mutui contratti; sia per i contributi di «liquidazione» di cui all'art. 9, erogati in capitale in unica soluzione. Ma vale anche per le agevolazioni di cui agli artt. 8 e 10, che si presentano nella veste della fiscalizzazione, per un biennio, di oneri sociali.

Anche in questi casi il beneficio si riferisce al meccanismo contributivo solo ai fini della individuazione del parametro e della misura, traducendosi nella sostanza in un contributo finanziario nella misura dell'onere contributivo «fiscalizzato».

Infatti il beneficio non è automatico, né legato alla semplice presenza nell'impresa delle unità di personale in questione, ma, nel caso dell'art. 8, è concesso a domanda dal Ministro dei trasporti entro i limiti di un «contingente» determinato dallo stesso Ministro, e collegato allo svolgimento di corsi di formazione professionale (art. 8, primo comma); nel caso dell'art. 10, è parimenti concesso dal Ministro entro un contingente dallo stesso determinato (art. 10, secondo comma). In entrambi i casi, poi, l'importo dei contributi non versati è rimborsato agli enti previdenziali, e fa carico al fondo nazionale per l'autotrasporto (art. 8, secondo comma; art. 10, terzo comma).

L'intera disciplina attuativa dei benefici è poi rimessa a determinazioni ministeriali (artt. 7, 8, primo comma, 9, quarto e decimo comma, 10, secondo comma, e 11, primo comma).

Tutte le disposizioni impugnate violano dunque gli artt. 8, n. 9, 9, n. 8, e 16 dello statuto speciale.

Per quanto, in particolare, riguarda le imprese industriali di autotrasporto, esse violano altresì l'art. 15 dello statuto speciale, ai cui sensi, «salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e

Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per l'attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali», quote «determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziare nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa»; e «le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la provincia».

L'art. 5 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, detta norme di attuazione di tale art. 15, stabilendo che le somme siano utilizzate secondo criteri determinati dalla giunta provinciale in conformità alle direttive delle leggi statali, e che le quote di finanziamento, assegnate alle province, siano indicate nel contesto della determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto.

Nella specie, viceversa, non vi è alcuna assegnazione di quote alle province, né vi è traccia di intesa con la provincia per l'utilizzazione delle somme, né di attuazione delle procedure previste dall'art. 5 del d.P.R. n. 1017/1978.

Né peraltro si potrebbe invocare la riserva di un diverso sistema di finanziamento disposto dalle norme generali sulla programmazione economica, poiché, in ogni caso, nella specie non è previsto alcun meccanismo di programmazione, e tanto meno si è in presenza di norme generali sulla programmazione; si tratta piuttosto di un semplice intervento ordinario (e non programmato) di contribuzioni finanziarie a favore delle imprese.

L'art. 8 della legge in questione, prevedendo e disciplinando corsi di formazione professionale dei dipendenti o dei soci di opera delle imprese di autotrasporto, viola altresì l'art. 8, n. 29, dello statuto, che riserva alle province autonome la competenza esclusiva in materia di addestramento e formazione professionale.

Infatti non solo si collega a detti corsi una agevolazione finanziaria concessa direttamente dagli organi statali, ma si prevede che sia il Ministro dei trasporti a determinare il contingente di corsi autorizzati, e si disciplinano direttamente la durata e i programmi dei corsi stessi (primo comma).

P. Q. M.

Chiede che la Corte voglia dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo e terzo comma, e degli artt. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 68, per violazione degli artt. 8, n. 9 e n. 29, 9, n. 8, 16, dello statuto speciale, e delle relative norme di attuazione; dell'art. 15 del medesimo statuto e dell'art. 5 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1077; nonché dell'autonomia finanziaria garantita alla provincia dal titolo sesto dello statuto speciale, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386.

Roma, addì 11 marzo 1992

Avv. prof. Valerio ONIDA Avv. Gualtiero REUCA

92C0365

N. 158

Ordinanza emessa il 3 giugno 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 marzo 1992) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio - Roma, sui ricorsi riuniti proposti da Scartozzi Franco contro il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altro.

Impiego pubblico - Dirigenti degli enti pubblici economici (nella specie: E.N.P.A.I.A.) - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età per conseguire il massimo della pensione così come stabilito per i dirigenti civili dello Stato - Ingiustificata disparità di trattamento.

(D.-L. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-*quinquies*, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 3275/90 e n. 1/91 proposti da Scartozzi Franco, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Pace ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, piazza delle Muse n. 8, contro il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in persona del Ministro *pro-tempore*; nonché limitatamente al ric. 1/91, il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in

persona del Ministro *pro-tempore*; rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e nei confronti dell'Ente nazionale previdenza ed assistenza impiegati dell'agricoltura - E.N.P.A.I.A., rappresentato e difeso, quanto al ric. n. 1/91, dagli avvocati Roberto Borrello ed Alessandro Pace ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Roma, piazza delle Muse n. 8, per l'annullamento:

quanto al ric. n. 3275/90, della nota 30 maggio 1990, n. 4/395/16497, del Ministero del lavoro, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

quanto al ric. n. 1/91, della nota 3 dicembre 1990, prot. 4/395/17857, del Ministero del lavoro, nonché di ogni altro atto connesso e/o presupposto, quale, per quanto possa occorrere, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica 3 aprile 1990, n. 48509-4-58;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle predette amministrazioni;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 3 giugno 1991 (relatore il consigliere Caro Lucrezio Monticelli), l'avv. Pace per il ricorrente e l'avv. Barrello per l'E.N.P.A.I.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con provvedimento in data 30 maggio 1990 il Ministero del lavoro ha ritenuto non «assecondabile» l'iniziativa dell'E.N.P.A.I.A. (assunta con delibera consiliare del 19 luglio 1989) diretta a confermare il dott. Franco Scartozzi (nato il 18 gennaio 1926) nell'incarico di direttore generale sino alla data del 2 gennaio 1995.

Ciò in quanto:

a) l'art. 12 della legge n. 70/1975 fissa al sessantacinquesimo anno di età il collocamento a riposo del personale dipendente degli enti pubblici non economici;

b) non sarebbe applicabile nel caso di specie l'art. 1, comma 4-*quinquies* del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1990, n. 37 (che prevede per i dirigenti dello Stato la possibilità, a determinate condizioni, di restare in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età), sia perché ai direttori generali degli enti pubblici non si applicherebbe (a differenza di ciò che avviene per i dirigenti dei predetti enti) la disciplina sullo stato giuridico della dirigenza statale, sia perché la predetta disposizione si riferirebbe espressamente solo ai dirigenti civili dello Stato.

Il dott. Scartozzi ha impugnato detto provvedimento in questa sede (ricorso n. 3275/90) deducendo il seguente motivo:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 20 della legge n. 70/1975; dell'art. 1, comma 4-*quinquies* del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 27; dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72; delle «premesse» del d.P.R. 5 dicembre 1987, n. 551; dell'art. 5 del regolamento organico sullo stato giuridico ed economico dei direttori generali, deliberato dall'E.N.P.A.I.A. in data 28 settembre 1978, approvato dal Ministero del lavoro di concerto col Ministero del tesoro il 20 gennaio 1979, prot. n. 15/VPS/35135.

Assume il ricorrente che, da una corretta interpretazione delle suddette disposizioni, emergerebbe che il medesimo, nella sua qualità di direttore generale dell'E.N.P.A.I.A., aveva titolo a beneficiare della disposizione in questione.

Si è costituito in giudizio per resistere a tale ricorso il Ministero del lavoro, il quale ne ha chiesto la reiezione per infondatezza del motivo proposto.

Successivamente il consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.I.A., nella seduta del 25 luglio 1990, riesaminava la questione e disponeva nuovamente la conferma, alla carica di direttore generale dell'E.N.P.A.I.A., del dott. Franco Scartozzi per il quinquennio 3 gennaio 1990-2 gennaio 1995.

Anche questa delibera veniva ritenuta «non assecondabile» dal Ministero del lavoro con provvedimento del 3 dicembre 1990, in quanto non si sarebbe potuto nella fattispecie applicare l'art. 1, comma 4-*quinquies* del citato d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, come «peraltro, confermato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, con circolare n. 48509-4-2-59 del 3 aprile 1990».

Il dott. Scartozzi ha impugnato altresì quest'ultimo provvedimento del Ministero del lavoro, unitamente agli atti presupposti e connessi, tra cui, per quanto possa occorrere, la citata circolare.

Nel ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

- 1) eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto il Ministero del lavoro non avrebbe tenuto adeguatamente conto delle nuove argomentazioni addotte dall'E.N.P.A.I.A. a sostegno della propria scelta;
- 2) tale motivo identico a quello formulato con il precedente ricorso;
- 3) violazione e falsa applicazione da parte della circolare 3 aprile 1990 del Dipartimento della funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri degli artt. 12 e 20 della legge n. 70/1975, dell'art. 1, comma 4-*quiquies* del d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 37; dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72; delle «premesse» del d.P.R. 5 dicembre 1987, n. 551; dell'art. 5 del regolamento organico sullo stato giuridico ed economico dei direttori generali, deliberato dall'E.N.P.A.I.A. in data 28 settembre 1978, approvato dal Ministero del lavoro di concerto col Ministero del tesoro il 20 gennaio 1979, prot. n. 15/VPS/35135. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Illegittimità derivata della nota del Ministero del lavoro 3 dicembre 1990.

La suddetta circolare, che esclude l'applicabilità del beneficio in parola a categorie diverse dai dirigenti civili dello Stato, sarebbe immotivata e si porrebbe comunque anch'essa in contrasto con le sopramenzionate disposizioni.

Si sono costituiti in giudizio per resistere il Ministero del lavoro ed il Dipartimento della funzione pubblica, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.

Sempre con riferimento a tale ricorso si è costituito in giudizio altresì l'E.N.P.A.I.A., il quale ha aderito alle tesi del ricorrente ed ha pertanto chiesto l'accoglimento del gravame.

All'udienza del 3 giugno 1991 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Con i due ricorsi in epigrafe il medesimo ricorrente fa valere, nei confronti della stessa amministrazione, sostanzialmente l'identica pretesa a veder applicare in suo favore (l'istante è direttore generale dell'E.N.P.A.I.A.) la disposizione di cui all'art. 1, comma 4-*quiquies* del d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, così come convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, in forza della quale è consentito «ai dirigenti civili dello Stato» di prorogare — a determinate condizioni — il proprio rapporto di servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età.

Stante l'evidente connessione esistente tra i due ricorsi, se ne può disporre la riunione affinché gli stessi possano essere decisi con un'unica sentenza.

Ciò posto, va rilevato che la pretesa non può ritenersi fondata alla stregua dell'attuale formulazione delle disposizioni in questione.

Detta disposizione si riferisce, infatti, espressamente — come sopra evidenziato — unicamente «ai dirigenti civili dello Stato» e che tale sia la volontà del legislatore è confermato da altre disposizioni dello stesso articolo (quelle di cui al quarto comma ed al comma 4-*ter*), che, nel disciplinare il trattamento di missione ed il congedo ordinario, prevedono esplicitamente che detta disciplina si applica sia ai dirigenti dello Stato sia «alle categorie di personale ad essi equiparate e collegate» (evidenziandosi così che quando si è inteso stabilire un'identità di disciplina lo si è chiaramente precisato).

Senonché, appare al Collegio che una siffatta disciplina — così come prospettato altresì nella memoria difensiva del ricorrente depositata il 23 maggio 1991 — faccia sorgere dubbi sulla sua costituzionalità con riferimento al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Ed invero, se si considera che l'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, ha stabilito in via generale una completa equiparazione tra dirigenti dello Stato e dirigenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (tra cui rientra l'E.N.P.A.I.A.) per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, non si riescono a comprendere le ragioni per cui per questo solo istituto del collocamento a riposo si sia voluto operare una discriminazione.

In verità l'amministrazione sostiene che la suddetta equiparazione sarebbe stata stabilita solo con riferimento ai dirigenti di cui all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70, mentre dalla stessa sarebbe stato escluso il direttore generale, il cui stato giuridico ed economico è disciplinato da altri articoli della legge n. 70/1975 (artt. 5 e 20). Di conseguenza la questione di costituzionalità potrebbe apparire irrilevante ai fini della risoluzione della controversia in esame.

Il collegio ritiene che, invece, la questione è nella fattispecie in ogni caso rilevante, giacché — indipendentemente dalla risoluzione in via generale dell'equiparabilità anche dei direttori generali degli enti di cui alla legge n. 70/1975 ai dirigenti civili dello Stato — per quanto riguarda l'E.N.P.A.I.A. esiste un'apposita normativa regolamentare (approvata dal consiglio di amministrazione in data 28 settembre 1978) concernente il direttore generale, la quale prevede, tra l'altro, all'art. 5 che per tutti i casi non previsti da tale normativa, si applicano nei confronti dello stesso direttore generale le norme vigenti per il restante personale, ivi comprese quelle «sul limite massimo di età per la permanenza in servizio».

Pertanto, atteso che in ogni caso al direttore generale dell'E.N.P.A.I.A. si applicano le norme previste in tema di collocamento a riposo per i dirigenti dell'ente, resta confermata la rilevanza della predetta questione di costituzionalità ai fini del presente giudizio.

P. Q. M.

Previa riunione dei ricorsi in epigrafe, rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma 4-quinquies del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, così come convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui non estende anche ai dirigenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, le disposizioni di cui all'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e all'art. 10, sesto comma, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Sospende, frattanto, il giudizio in corso;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 1991.

Il presidente: DI NAPOLI

Il consigliere estensore: LUCREZIO MONTICELLI

92C0354

N. 159

Ordinanza emessa il 15 gennaio 1992 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, Roma, sul ricorso proposto da Bernardo Franca contro il Ministero di grazia e giustizia ed altra

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Atti esecutivi sui beni mobili ed immobili di proprietà di Stato estero il cui ordinamento ammetta la reciprocità - Diniego di autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia - Conseguente inefficacia del provvedimento esecutivo emesso dall'autorità giudiziaria - Mancata previsione di un indennizzo per il diritto patrimoniale sacrificato per motivi di pubblica utilità - Disparità di trattamento tra cittadini - Incidenza sul diritto alla retribuzione proporzionata ed adeguata, attesa la natura di credito di lavoro nella fattispecie dell'obbligazione inadempita.

(Legge 15 luglio 1926, n. 1263, articolo unico).

(Cost., artt. 3, 36 e 42).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza nella camera di consiglio del 15 gennaio 1992;

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso n. 4288/91 proposto da Bernardo Franca, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Fabbri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via dei Giordani, n. 6, contro il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentata *ex lege* dall'avvocatura dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e nei confronti della Repubblica democratica socialista dello Stato dello Sri-Lanka, in persona dell'ambasciatore accreditato presso la Repubblica italiana *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma, via Cuboni n. 6, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 7 giugno 1991, comunicato con nota in data 17 ottobre 1991, prot. n. 10053;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato;

Udito il relatore, cons. Marcello Borioni e uditi, altresì, per le parti l'avv. Fabbri e per il Ministero di grazia e giustizia l'avv. dello Stato Tortora;

FATTO E DIRITTO

Con l'istanza cautelare è chiesta la sospensione del decreto in data 7 giugno 1991 con il quale il Ministro di grazia e giustizia ha negato alla ricorrente l'autorizzazione a promuovere azione esecutiva sui beni della Repubblica democratica socialista dello Sri-Lanka in relazione alla sentenza del pretore di Roma in data 22 settembre 1987, passata in giudicato.

Stante la natura alimentare del credito di lavoro accertato dalla sentenza non è dubbio che il ritardo nell'adempimento arrecherebbe grave e irreparabile pregiudizio all'interessata.

Tuttavia l'istanza dovrebbe essere respinta non risultando assistita, in esito alla sommaria deliberazione propria della fase cautelare, del requisito concernente il *fumus boni iuris*, anch'esso necessario, per costante giurisprudenza, per la concessione della tutela provvisoria.

L'atto impugnato, infatti, trova fonte nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, che subordina ad autorizzazione ministeriale l'esecuzione su beni di Stati esteri che ammettono la reciprocità, la quale deve essere dichiarata con decreto dello stesso Ministro.

Nella specie l'autorizzazione è stata negata nel presupposto che sussiste la condizione di reciprocità e che l'esecuzione della sentenza «non potrebbe non avere un riflesso negativo sulle relazioni politiche fra i due Paesi, secondo il parere espresso dal Ministero degli affari esteri».

L'apprezzamento, che riflette lo schema valutativo previsto dalla legge predetta, offre margini ristretti al sindacato di legittimità, esprimendo essenzialmente considerazioni di merito.

Assume allora rilevanza, ai fini della decisione in sede cautelare, la questione relativa alla legittimità costituzionale della citata legge n. 1263/1926, che appare non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3, 36 e 41 della Costituzione.

Come già nella precedente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale (t.a.r. Lazio, sezione prima, 3 dicembre 1991, n. 2061), non è qui in discussione la possibilità che il legislatore introduca limitazioni alla tutela giurisdizionale dei cittadini nei confronti di Stati esteri quando ciò sia richiesto dalla esigenza di tutelare gli interessi dello Stato nei rapporti internazionali, possibilità riconosciuta compatibile con l'art. 24 della Costituzione dalla Corte con sentenza n. 135/1963; si vuole però rilevare l'inaccettabilità che il sacrificio così imposto al privato per ragioni di utilità generale non sia accompagnato da alcuna previsione di una forma di ristoro.

Viene così in evidenza che la misura legislativa pecca per eccesso rispetto all'obiettivo perseguito ed ingenera una evidente disparità in danno del cittadino nei cui confronti trova concreta applicazione.

Inoltre la legge in questione, in quanto impeditiva dell'azione esecutiva, potrebbe tradursi in una decurtazione patrimoniale, imposta in via singolare e discrezionale.

Sotto questo profilo, che rappresenta una specificazione del precedente, appare dubbia anche la conformità all'art. 42 della Costituzione, dal quale si trae il principio per il quale il diritto patrimoniale sacrificato per motivi di pubblica utilità deve essere adeguatamente indennizzato, essendo rispondente ad evidenti ragioni di giustizia distributiva che l'onere economico sia egualmente ripartito fra tutti i componenti della collettività, ove ne derivi una utilità generale.

Per questo verso emerge una ulteriore violazione dell'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina generale in tema di espropriazione per pubblica utilità, che prevede il diritto all'indennità a favore dell'espropriato (art. 39 della legge n. 2359/1865) e a favore dei soggetti che dalla esecuzione di un'opera di pubblica utilità subiscano la perdita o la diminuzione di un diritto (art. 46 della legge citata).

Ove poi, come accade nella specie, l'effetto ablativo cada su un credito di lavoro, non può escludersi la vanificazione della garanzia della proporzionalità e sufficienza della retribuzione stabilita dall'art. 36 della Costituzione.

Per tutte le considerazioni esposte il collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 15 luglio 1926, n. 1263, per violazione degli artt. 3, 36 e 41 della Costituzione, dispone la sospensione del giudizio cautelare e il rinvio degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Pronunziando sull'istanza di sospensione proposta dalla signora Franca Bernardi, come in epigrafe, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 15 luglio 1926, n. 1263, con riferimento agli artt. 3, 36 e 41 della Costituzione;

Sospende pertanto il giudizio cautelare e dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 1992.

Il presidente: SCHINAI

Il consigliere: TAVERNELLI

Il consigliere estensore: BORIONI

N. 160

Ordinanza emessa l'8 novembre 1991 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina sul ricorso proposto da Gualdi Marcello contro regione Lazio ed altri

Regione Lazio - Impiego pubblico - Concorso bandito con la legge regionale n. 6/1985 per l'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale - Disposta salvezza, con la norma di legge impugnata, degli inquadramenti già effettuati sulla base della graduatoria della procedura concorsuale di cui alla predetta legge n. 6/1985, indipendentemente dalle impugnative proposte riguardo a tale graduatoria - Indebita interferenza sui giudizi in corso, sull'autonomia ed indipendenza dei giudici e sulla funzione giurisdizionale, con incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sul principio della tutela giurisdizionale contro gli atti illegittimi della p.a. - Violazione del principio di retroattività della legge senza un'adeguata causa giustificatrice, nonché dei principi del pubblico concorso per l'accesso all'impiego pubblico e della *par condicio* dei concorrenti - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 123/1987.

(Legge regione Lazio 2 aprile 1991, n. 13, art. 5).

(Cost., artt. 3, 24, 51, 97, 102, 104, 108 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 487/1988 proposto dal dott. Marcello Gualdi rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Napoli e con lo stesso elettivamente domiciliato in Latina, corso Matteotti n. 61, presso l'avv. Mario Langella; contro la regione Lazio, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta costituitasi in giudizio rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gaetano Soca, Achille Chiappetti e Vito Bellini e con gli stessi elettivamente domiciliati in Latina, C. Garibaldi, 35 presso l'avv. De Simone; e la commissione di scrutinio prevista dall'art. 25 della legge regionale n. 6/1985, in persona del presidente *pro-tempore*, non costituita; nonché nei confronti del sig. Armando Ferlicchia, non costituito, dei dottori Franco Chiarezza, Giuseppe Bottino e Maria Carla Claudi, costituitisi in giudizio rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio Ripa di Meana, Carlo Molaioli e Angelo Clarizia e con gli stessi elettivamente domiciliati in Latina, via Duca del Mare n. 24 presso l'avv. Dino Lucchetti e di tutti gli altri soggetti inclusi nella graduatoria impugnata, ai quali il ricorso è stato notificato a mezzo pubblici proclami, non costituiti, per l'annullamento, per quanto concerne il ricorrente, della deliberazione della giunta regionale 6 novembre 1987, n. 6715, contenente l'approvazione della nuova graduatoria di merito dei funzionari aspiranti all'inquadramento nella seconda qualifica funzionale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione e di alcuni dei controinteressati intimati;

Visto il motivo aggiunto notificato dal ricorrente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Udito il relatore dott. Antonio Onorato;

Udito alla pubblica udienza dell'8 novembre 1991 l'avv. Napoli per il ricorrente; nonché l'avv. C. de Simone, con delega dell'avv. V. Bellini, per la regione Lazio;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue;

FATTO

Il dott. Marcello Gualdi espone di aver partecipato alla selezione prevista dall'art. 25 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 25, per l'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale e di aver, a tal fine, trasmesso all'assessorato regionale per il personale la scheda valutativa, con i punteggi che ritiene gli spettino (gruppi A1, A2 e B1), e la relativa documentazione.

Senonché, come pure ricordato dall'interessato, il punteggio accordatogli nelle schede via via compilate dall'assessorato, oltre a non corrispondere a quello da lui stesso indicato, ha subito progressive riduzioni e ciò nonostante la presentazione di documentate osservazioni.

In particolare, il dott. Gualdi pone in rilievo che dopo l'adozione delle deliberazioni della giunta regionale 15 luglio 1986, n. 4487 e 14 luglio 1987, n. 3971 — contenenti le graduatorie successivamente modificate — ha presentato esposti alla commissione di controllo sugli atti della regione ed ai Presidenti del Consiglio e della giunta regionale, dai quali non è tuttavia conseguito l'esito sperato in quanto è stata adottata la nuova deliberazione 6 novembre 1987, n. 6715, che lo colloca in una posizione ulteriormente deteriore.

Di qui il ricorso in esame, col quale l'interessato impugna l'ultimo degli atti citati deducendo i vizi di violazione dell'art. 25 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 e di eccesso di potere, quest'ultimo sotto i profili dello sviamento, dell'illogicità, della contraddittorietà, del difetto di motivazione e della disparità di trattamento.

Tali vizi ricorrerebbero in quanto:

a) non sarebbero stati valutati l'idoneità riportata nel concorso a cattedra di zootecnia negli istituti tecnici agrari e l'attestato relativo al corso di prevenzione infortuni frequentato presso l'Istituto di fisica e meccanica agraria dell'università di Napoli, quest'ultimo peraltro valutato per il dott. Raffaele Aversano; tali titoli avrebbero dovuto comportare l'assegnazione di punti 0,50 e 1,50;

b) del pari, non sarebbe stato valutato il corso di perfezionamento sulla cooperazione agraria che, per essere stato frequentato dal dott. Gualdi, renderebbe necessaria l'assegnazione di ulteriori 0,50 punti;

c) in occasione della valutazione delle funzioni svolte e dell'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali (lett. B.1.2.), non si sarebbe tenuto conto del fatto che il ricorrente è responsabile della sezione zootecnica dell'Ispettorato provinciale di Latina da 1° settembre 1965; tale attività avrebbe dovuto invece essere riconosciuta, anche perché la mancata istituzione formale dell'ufficio non vanificherebbe le funzioni espletate e sarebbe ascrivibile unicamente alle lentezze della burocrazia regionale nell'attuazione della legge regionale n. 48/1978, a loro volta, causa di ingiustificate disparità di trattamento;

d) in relazione all'attitudine alle funzioni proprie della qualifica da conferire (lett. B.2.), il dott. Gualdi avrebbe ricevuto solo dieci dei trenta punti previsti; ciò sarebbe avvenuto senza la predeterminazione di criteri generali, in modo arbitrario, in assenza di qualsiasi motivazione e senza tener conto della, invece necessaria, correlazione di tale punteggio con i concreti elementi di valutazione costituiti dalla professionalità e dalla capacità dei concorrenti.

In via subordinata, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale in quanto l'art. 25 della legge regionale n. 6/1985, se effettivamente consentisse l'insindacabile discrezionalità della commissione nell'assegnazione del punteggio di cui al punto «B.2.», si porrebbe in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

e) il comportamento dell'amministrazione sarebbe palesemente contraddittorio in quanto, da una parte, assegnerebbe al ricorrente incarichi di notevole importanza mentre, dall'altra, esprimerebbe un giudizio di assoluta mediocrità in relazione alle sue attitudini;

f) al ricorrente sarebbe stato infine assegnato un punteggio eguale (se non inferiore) a quello attribuito a colleghi con titoli e funzioni meno rilevanti; ciò peraltro in linea con la tendenza a privilegiare i dipendenti della sede centrale.

Con atto notificato il 16 giugno 1988 il dott. Gualdi ha proposto un motivo aggiunto, col quale pone in rilievo come i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere già denunciati nell'atto introduttivo del giudizio trovino ulteriore conferma attraverso la lettura del giudizio notificatogli il 22 aprile 1988.

Si sono costituiti in giudizio l'amministrazione intimata ed alcuni controinteressati chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque sia rigettato nel merito.

L'amministrazione regionale ha anche depositato la documentazione richiestale con la sentenza della Sezione 10 novembre 1990, n. 901.

Con successiva memoria la difesa dell'amministrazione ha altresì illustrato le ragioni per cui, a suo avviso, il ricorso dovrebbe essere respinto.

Nel corso della pubblica udienza dell'8 novembre 1991, il difensore del ricorrente ha fatto presente che l'art. 5 della legge 2 aprile 1991, n. 13, ponendosi, a suo dire, in contrasto con le norme contenute negli artt. 24, 3 e 97 della Costituzione, avrebbe introdotto una sorta di «sanatoria» della graduatoria impugnata ed, ha pertanto, chiesto che la Sezione rimetta gli atti alla Corte costituzionale.

DIRITTO

1. — Il giudizio, come esposto in narrativa, ha per oggetto la graduatoria di merito degli aspiranti all'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale approvata dalla giunta regionale del Lazio in attuazione della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6.

2. — Sarebbe fondato ed avrebbe carattere assorbente il motivo inteso a contestare la legittimità dell'operato della commissione nell'assegnazione del punteggio relativo all'attitudine allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica da attribuire.

Gli atti del giudizio hanno, infatti, confermato che anche nel caso dell'attuale ricorrente la commissione incaricata di esprimere in proposito la propria valutazione ha ritenuto di disporre di un potere illimitatamente discrezionale, vale a dire, di aver la facoltà di agire senza la prefissione di appositi criteri, senza tener conto dei risultati dei suoi stessi accertamenti in ordine agli altri elementi da prendere in considerazione ai fini della graduatoria e, principalmente, senza fornire la benché minima spiegazione del suo giudizio.

Tale modo di operare è stato già ritenuto illegittimo da questo tribunale che, come si apprende dall'elenco prodotto dalla difesa ricorrente, con altrettante decisioni, peraltro conformi alla costante giurisprudenza, ha già accolto ben 52 ricorsi proposti da ancora più numerosi colleghi del dott. Gualdi.

Poiché il collegio non ritiene di doversi discostare da tali precedenti pronunce, quanto sinora esposto sarebbe sufficiente per giustificare l'adozione di una nuova sentenza di annullamento, senza neppure esaminare le altre numerose censure concernenti la mancata o insufficiente valutazione di ulteriori elementi di giudizio concernenti il ricorrente.

3. — Senonché, l'intero ricorso in esame risulta superato a causa della sopravvenuta disposizione contenuta nell'art. 5 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13, secondo la quale, «il personale, che in sede di prima attuazione della legge regionale n. 6/1985, è stato inquadrato a seguito di procedura selettiva effettuata a norma dell'art. 25 della stessa legge nella qualifica funzionale superiore» «con provvedimenti dei quali la commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso», «rimane inquadrato nella suddetta qualifica funzionale superiore con la decorrenza fissata nel provvedimento di inquadramento».

È invero evidente che siffatta norma, rendendone intangibili gli atti conseguenziali, consolida in via definitiva proprio la graduatoria impugnata, la quale, a sua volta, costituisce l'atto finale della procedura selettiva posta in essere in sede di prima applicazione della legge regionale n. 6/1985.

Da tutto ciò consegue che attualmente il ricorso in esame non potrebbe essere accolto come avvenuto per quelli precedentemente esaminati, bensì dovrebbe essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

A causa della norma sopravvenuta, per il dott. Gualdi, come del resto per tutti i suoi colleghi che hanno già visto accolti i loro ricorsi con pronunce non ancora passate in giudicato, non esiste, infatti, più la possibilità di accedere alla seconda qualifica dirigenziale in base alla procedura selettiva indetta in sede di prima applicazione della legge regionale n. 6/1985.

Ciò anche nell'ipotesi di un nuovo annullamento giurisdizionale della graduatoria.

4. — Tuttavia, il citato art. 5 della legge regionale n. 13/1991 appare al collegio di dubbia legittimità costituzionale.

La questione è peraltro rilevante poiché, se la norma venisse annullata, alla luce delle considerazioni che precedono la graduatoria dovrebbe essere posta nel nulla con conseguente obbligo dell'amministrazione di ripetere, in sede di ottemperanza, la selezione.

4a. — Nella fattispecie, l'intervento del legislatore regionale si inserisce in un contesto caratterizzato dal fatto che sono stati presentati da parte dei candidati non vincitori numerosi ricorsi, molti dei quali sono stati già accolti in primo grado.

In mancanza di altri elementi — anche se, per ipotesi, forniti dalla difesa della regione — ciò induce a ritenere che la nuova norma sia rivolta ad interferire sui giudizi in corso dinanzi al tribunale amministrativo ed a vincolare anche la definizione dei giudizi di appello in senso contrario a quello prevedibile.

Ad ogni modo, la nuova norma ha indubbiamente l'effetto di impedire o rendere comunque particolarmente oneroso ogni ulteriore tentativo di difesa da parte degli interessati.

Da qui il dubbio sul piano della costituzionalità con riguardo all'art. 24, che garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessati legittimi e sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa (per una fattispecie analoga, cfr. Corte costituzionale 7-10 aprile 1987, n. 123).

Il sopraggiungere della legge regionale all'adozione di una serie di pronunce giurisdizionali concordi ha, inoltre, l'effetto di interrompere quella giurisprudenza, imponendo di fatto ai giudizi già aditi di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità dei giudizi in qualsiasi grado e stato si trovino.

Di qui il dubbio che l'intervento legislativo in questione non sia in linea neppure con le norme costituzionali che riservano ai magistrati l'esercizio della funzione giurisdizionale (art. 102 della Costituzione), assicurano l'indipendenza della magistratura (articoli 104, primo comma e 108, secondo comma della Costituzione) e garantiscono l'impugnabilità dei provvedimenti amministrativi (art. 113 della Costituzione).

4b. — Deve aggiungersi che la nuova norma, pur indipendentemente dalla sua dubbia qualificabilità come interpretativa, ha effetti decisamente retroattivi, in quanto, proprio perché ne impedisce l'annullamento con efficacia *ex tunc*. «sana» e fa, pertanto, diventare legittime con decorrenza dal momento della loro adozione, alcune determinazioni amministrative che, invece, almeno per quanto risulta dalle pronunce di questo tribunale, tali non erano in base alle norme in tal momento vigenti.

Si tratta, infatti, di provvedimenti che, almeno ad avviso del tribunale si pongono, in contrasto con l'art. 25 della legge regionale n. 6/1985 e con alcuni principi, fondamentali, quali quelli che, impongono un'adeguata istruttoria e la motivazione per gli atti amministrativi discrezionali.

Così stando le cose, sembra, che l'intervento legislativo in questione si ponga in contrasto anche con il principio di irretroattività da ritenere in via generale coesistente al sistema, pur se costituzionalizzato con esclusivo riferimento alla legge penale.

Come affermato dalla Corte costituzionale, il divieto di retroattività rappresenta, infatti, «una regola» alla quale, «salva un'effettiva causa giustificativa», «il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini» (Cfr. , da ultimo, Corte costituzionale 19 marzo-4 aprile 1990, n. 155 e 15-31 ottobre 1991, n. 389).

Non sembra invero che possono costituire cause giustificative di tal fatta né la presumibile esigenza della regione di far conservare la qualifica superiore a coloro che l'hanno conseguita sulla base di un procedimento già ritenuto illegittimo dal giudice amministrativo né il suo intento di porre termine al contenzioso instaurato da quanti hanno ritenuto di essere stati lesi nei propri interessi legittimi.

4c. — Ma non basta.

La conservazione, ad ogni costo, delle nomine già effettuate, sulla base di una graduatoria della cui legittimità è attualmente quantomeno lecito dubitare, sembra porsi in contrasto anche con il principio costituzionale del pubblico concorso (art. 97).

Si ha, infatti, l'impressione che il legislatore regionale, nell'emanare la norma in questione, abbia in sostanza modificato la stessa funzione di tale procedimento o, come preferisce definirlo la sua difesa della «procedura selettiva», riducendolo, da «mezzo di scelta dei più meritevoli sulla base della puntuale applicazione dei criteri prefissati con la legge e col bando», a strumento per tentare di ammantare di legittimità e trasparenza nomine ed inquadramenti invece già decisi sulla base di ben diverse considerazioni.

Solo tale ricostruzione della effettiva *voluntas legis* consente, d'altra parte, di dare una giustificazione al fatto che la regione, dopo l'accoglimento dei ricorsi giurisdizionali di alcuni dipendenti, anziché compiere un approfondimento circa la legittimità dei suoi atti concernenti la selezione dei candidati o comunque attendere la pronuncia del giudice di appello, ha scelto la soluzione di consolidare con un'apposita norma di legge gli inquadramenti già disposti, senza per nulla occuparsi delle sorti della procedura concorsuale che, pure, originariamente avrebbe dovuto costituire l'unico e necessario presupposto dell'assegnazione delle più elevate qualifiche.

4d. — Né può essere sottaciuto che, ad avviso del Collegio, la sanatoria legislativa in questione sembra incidere sul principio della pari opportunità sancito dagli articoli 3 e 51 della Costituzione.

È invero evidente che le condizioni di eguaglianza risultano inevitabilmente vanificate da norme, sia pure legislative, che, come quella in esame, senza essere peraltro né «generali» né «astratte», intervengano *ex post* in relazione a procedimenti concorsuali già conclusi, modificando o addirittura sopprimendo proprio quei parametri di legittimità che, al momento dell'adozione degli atti relativi, risultavano posti anche per ragioni di tutela della *par condicio* degli interessati.

Una norma siffatta, ove ne fossero consentite l'introduzione e la permanenza nell'ordinamento, renderebbe privo di effettiva tutela il diritto del concorrente a non subire ingiuste discriminazioni, in quanto risulterebbe oggettivamente impeditiva per il giudice di pronunciare nel merito della controversia dinanzi a lui proposta dal concorrente stesso che, non importa qui stabilire se a torto od a ragione, appunto abbia dedotto di aver subito una disparità di trattamento a causa degli atti poi legislativamente sanati.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo per il Lazio, sezione di Latina, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale Lazio 2 aprile 1991, n. 13 in relazione agli articoli 3, 24, 51, 97, 102, 104, 108 e 113 della Costituzione.

Dispone la sospensione del presente giudizio e riserva ogni ulteriore pronuncia all'esito della risoluzione dell'incidente di costituzionalità.

Dispone che, a cura della segreteria della sezione, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente del Consiglio regionale e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Latina nella Camera di consiglio dell'8 novembre 1991.

Il presidente: MICHELOTTI

Il consigliere estensore: ONORATO

Il segretario: (firma illeggibile)

N. 161

*Ordinanza emessa il 6 febbraio 1992 dal pretore di Ivrea nel procedimento civile
vertente tra Balconi Luigi e il comune di Ivrea*

**Edilizia residenziale pubblica - Regione Piemonte - Provvedimenti dichiarativi di decadenza dall'assegnazione di alloggio -
Prevista ricorribilità innanzi al pretore - Conseguente estensione con legge regionale della competenza dell'autorità
giudiziaria - Violazione della riserva di legge statale in materia giurisdizionale e processuale.**

[Legge regione Piemonte 6 dicembre 1984, n. 62 (*recte*: 10 dicembre 1984, n. 64), art. 21, ultimo comma].
(Cost., artt. 108 e 117).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento di impugnazione *ex* artt. 21 della legge regione Piemonte 6 dicembre 1984, n. 62, promosso da Balconi Luigi, con l'avv. Campanale, attore, contro il comune di Ivrea, in persona del sindaco *pro-tempore*, con l'avv. Novo, convenuto, avente ad oggetto: declaratoria di nullità e/o inefficacia, previa sospensione, del provvedimento notificato il 10 novembre 1989 con il quale fu pronunciata la decadenza del ricorrente all'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica per abbandono e cessione dello stesso;

Rilevato che il ricorrente ha eccepito in via pregiudiziale l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 62, per violazione degli artt. 108 e 117 della Costituzione;

Svolta la discussione orale sull'eccezione pregiudiziale;

OSSERVA

La questione è rilevante e non manifestamente infondata.

La norma della legge regionale in discussione, nel disciplinare come ipotesi di decadenza l'abbandono o la cessione dell'alloggio assegnato che sono viceversa per legislazione statale ipotesi di revoca (v. art. 17 del d.P.R. n. 1035/1972 citato) e soprattutto nel prevedere che il provvedimento che pronuncia la decadenza debba essere impugnato davanti al pretore — diversamente dalle previsioni della legge statale che attribuisce alla competenza del pretore solo l'ipotesi di decadenza per mancata occupazione nei termini dell'alloggio e devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le altre ipotesi — contiene un'evidente innovazione in materia di tutela giurisdizionale e di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

Ma una tale innovazione non è consentita al legislatore regionale poiché comporta interferenza su materia che l'art. 108 della Costituzione riserva in via assoluta alla legge dello Stato.

In tal senso, del resto, si è pronunciata la stessa Corte costituzionale con le sentenze 20 giugno 1988, n. 727 e 28.1990, n. 594.

La questione è rilevante poiché investe la giurisdizione di questo giudice (che in caso di accertata fondatezza non potrebbe esaminare la controversia sottopostagli dalle parti).

La causa viene pertanto sospesa e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla questione pregiudiziale di cui sopra.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge regione Piemonte 6 dicembre 1984, n. 62, in relazione agli artt. 108 e 117 della Costituzione;

Manda alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale in Roma e di notificare, oltre che alle parti, il presente provvedimento, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di Roma e di comunicare la presente ordinanza alla segreteria della Presidenza della Camera dei deputati di Roma e alla segreteria della Presidenza del Senato di Roma.

Ivrea, addì 6 febbraio 1992

Il pretore: DONATO

L'assistente giudiziario: SESTI

N. 162

*Ordinanza emessa il 6 febbraio 1992 dal pretore di Ivrea nel procedimento civile
vertente tra Rosso Renzo e il comune di Ivrea*

**Edilizia residenziale pubblica - Regione Piemonte - Provvedimenti dichiarativi di decadenza dall'assegnazione di alloggio -
Prevista ricorribilità innanzi al pretore - Conseguente estensione con legge regionale della competenza dell'autorità
giudiziaria - Violazione della riserva di legge statale in materia giurisdizionale e processuale).**

[Legge regione Piemonte 6 dicembre 1984, n. 62 (*recte*: 10 dicembre 1984, n. 64), art. 21, ultimo comma].

(Cost., artt. 108 e 117).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento di impugnazione *ex artt.* 21 della legge regione Piemonte 6 dicembre 1984, n. 62, promosso da Rosso Renzo, con l'avv. Campanale, attore, contro il comune di Ivrea, in persona del sindaco *pro-tempore*, con l'avv. Novo, convenuto, avente ad oggetto: declaratoria di nullità e/o inefficacia, previa sospensione, del provvedimento notificato il 10 novembre 1989 con il quale fu pronunciata la decadenza del ricorrente all'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica per abbandono e cessione dello stesso;

Rilevato che il ricorrente ha eccepito in via pregiudiziale l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 62, per violazione degli artt. 108 e 117 della Costituzione;

Svolta la discussione orale sull'eccezione pregiudiziale;

OSSERVA

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
(Reg. ord. n. 161/1992).*

92C0358

N. 163

*Ordinanza emessa il 6 febbraio 1992 dal pretore di Ivrea nel procedimento civile
vertente tra Festa Piergiorgio e il comune di Ivrea*

**Edilizia residenziale pubblica - Regione Piemonte - Provvedimenti dichiarativi di decadenza dall'assegnazione di alloggio -
Prevista ricorribilità innanzi al pretore - Conseguente estensione con legge regionale della competenza dell'autorità
giudiziaria - Violazione della riserva di legge statale in materia giurisdizionale e processuale).**

[Legge regione Piemonte 6 dicembre 1984, n. 62 (*recte*: 10 dicembre 1984, n. 64), art. 21, ultimo comma].

(Cost., artt. 108 e 117).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento di impugnazione *ex artt.* 21 della legge regione Piemonte 6 dicembre 1984, n. 62, promosso da Festa Piergiorgio, con l'avv. Campanale, attore, contro il comune di Ivrea, in persona del sindaco *pro-tempore*, con l'avv. Novo, convenuto, avente ad oggetto: declaratoria di nullità e/o inefficacia, previa sospensione, del provvedimento notificato il 10 novembre 1989 con il quale fu pronunciata la decadenza del ricorrente all'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica per abbandono e cessione dello stesso;

Rilevato che il ricorrente ha eccepito in via pregiudiziale l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 62, per violazione degli artt. 108 e 117 della Costituzione;

Svolta la discussione orale sull'eccezione pregiudiziale;

OSSERVA

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
(Reg. ord. n. 161/1992).*

92C0359

N. 164

*Ordinanza emessa il 23 gennaio 1992 dalla pretura di Venezia, sezione distaccata di Mestre,
nel procedimento penale a carico di Guidotto Giampietro ed altri*

Inquinamento - Scarichi senza autorizzazione - Possibilità di ottenere autorizzazioni in sanatoria con conseguente estinzione del reato - Operatività di tale beneficio solo nei centri storici dei comuni di Chioggia e Venezia - Esclusione di quei soggetti (nel caso di specie: presidio ospedaliero di Noale) che, pur non rientrando nei territori dei suddetti centri storici, immettono gli scarichi nella laguna - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 4, quarto comma; d.-l. 5 febbraio 1990, n. 16, art. 10, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1990, n. 71).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Premesso che non può essere accolta, allo stato, la richiesta di proscioglimento degli imputati ex art. 469 del c.p.p. avanzata dalla difesa tenuto conto che la documentazione prodotta dovrebbe comunque essere sottoposta al vaglio dibattimentale al fine di accertarne la validità, l'efficacia e, in primo luogo, la effettiva equipollenza alla richiesta di autorizzazione prescritta dall'art. 9 della legge n. 171/1973;

Si deve quindi prendere in esame l'eccezione di illegittimità costituzionale formulata dal p.m. in relazione al combinato disposto dagli artt. 4 della legge n. 360/1991 e 10 del d.-l. n. 16/1990 (convertito con legge n. 71/1990) per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La questione appare non manifestamente infondata.

In realtà gli artt. 10 del d.-l. n. 16/1990 e 4 della legge n. 360/1991 impongono alle aziende artigiane produttive e ad altri enti, fra cui appunto gli stabilimenti ospedalieri, di dotarsi di sistemi di depurazione ed abbattimento degli scarichi e prevedono una sospensione dei procedimenti penali relativi alle violazioni di legge per mancata autorizzazione e la estinzione dei reati di cui all'art. 9 della legge n. 171/1973 con il rilascio delle autorizzazioni in sanatoria. Tale normativa risulta però applicabile ai soli «centri storici dei comuni di Venezia e di Chioggia» così come letteralmente recita l'art. 10 del d.-l. n. 16/1990.

Tuttavia la legge su Venezia n. 171/1973 ed in particolare la fattispecie penale di cui all'art. 9 della stessa legge si applica pacificamente anche oltre i confini dei centri storici dei comuni di Venezia e Chioggia e cioè a tutti gli scarichi della terraferma che per la loro prossimità alla laguna sono in grado di incidere sull'equilibrio ecologico della laguna stessa, come appunto nel caso in esame, secondo l'ipotesi accusatoria, concernente gli scarichi provenienti dal presidio ospedaliero di Noale.

Quindi con il combinato disposto degli artt. 10 della legge n. 16/1990 e 4 della legge n. 360/1991 si è creata una normativa di favore (con previsione della sospensione dei procedimenti penali e successiva estinzione dei reati) limitata a soggetti operanti nei centri storici dei comuni di Venezia e Chioggia, ma che esclude senza giustificato motivo altri soggetti che si trovano nelle medesime condizioni giuridiche e di fatto, come può essere appunto un presidio ospedaliero della terraferma che scarica i rifiuti nelle fognature o nei corsi d'acqua che comunque si immettono nella laguna incidendo così nel suo equilibrio ecologico nella stessa misura del presidio ospedaliero avente sede nel centro storico di Venezia e di Chioggia.

Per quanto riguarda infine la rilevanza della questione nel presente processo basterà ricordare che se la Corte costituzionale riterrà illegittima la limitazione territoriale della sopra citata normativa di favore, anche gli odierni imputati potranno avvalersi della sospensione del procedimento penale e del termine per l'adeguamento del sistema di scarico del presidio ospedaliero di Noale con conseguente estinzione del reato comunque formulato (scarico privo di autorizzazione o scarico inquinante).

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, quarto comma, della legge n. 360/1991 e 10 del d.-l. n. 16/1990 (convertito con legge n. 71/1990) per violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto non sono compresi nel loro ambito di applicazione quei soggetti tenuti per la localizzazione dei loro scarichi alla osservanza della legge n. 171/1973, ma non rientranti nel territorio dei centri storici di Venezia e Chioggia;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il presente procedimento;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda la cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Mestre, addì 23 gennaio 1992

Il pretore: CONTINI

92C0360

N. 165

Ordinanza emessa il 19 febbraio 1992 dal pretore di Gela nel procedimento civile vertente tra Rizzo Giuseppe ed il comune di Gela

Servizio sanitario nazionale - Partecipazione alle spese sanitarie - Beneficiari dell'esenzione dal pagamento dei c.d. tickets - Esclusione dei titolari di pensione di invalidità che, pur rientrando nei limiti di reddito previsti, non abbiano ancora raggiunto l'età pensionabile - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai titolari di pensione di vecchiaia - Ritenuta permanenza della discriminazione anche dopo l'entrata in vigore del d.m. Sanità 1° febbraio 1991 che ha conservato l'obbligo per gli invalidi civili del pagamento della quota fissa (1500 lire a confezione) per le prestazioni farmaceutiche.

[D.-L. 25 novembre 1989, n. 382, art. 3, lett. b), convertito in legge 25 gennaio 1990, n. 8].
(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia previdenziale tra Rizzo Giuseppe (avv. Giuseppe Aiello, dott. C. Fabrizio Ferrara) e il comune di Gela (avv. Giuseppe Morreale).

Premesso che:

il ricorrente, titolare di pensione di invalidità I.N.P.S. con reddito inferiore a quello indicato dall'art. 3 del d.-l. 25 novembre 1989, n. 389, convertito nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, ha richiesto al comune di Gela, in base al d.-m. 20 maggio 1989, n. 179, l'esenzione dal pagamento di «tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria»;

il comune di Gela ha negato l'esenzione del c.d. «ticket», in quanto il richiedente non aveva ancora raggiunto l'età per il collocamento a riposto, condizione questa che, insieme a quella di un reddito imponibile lordo di sedici milioni di lire, è prevista dal citato art. 3, lett. b), perché anche i titolari di pensione di invalidità possano rientrare tra i beneficiari dell'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria;

il ricorrente ha rilevato una disparità di trattamento tra il titolare di pensione di vecchiaia e quello titolare invece di pensione di invalidità, in palese contrasto sia con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, perché situazioni sostanzialmente assimilabili tra loro, avrebbero ricevuto una differente disciplina, sia con quello del diritto della salute, di cui all'art. 32 della Costituzione;

pur avendo riconosciuto che il d.m. sanità del 1° febbraio 1991 modificando il regime delle esenzioni anche per gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi, non li ha però esonerati dal pagamento di «tutte» le quote, così come invece disposto dall'art. 3 del d.-l. cit., per cui lo stesso ricorrente è ancora tenuto al pagamento della quota fissa (L. 1500 a confezione) per le prescrizioni farmaceutiche;

il comune di Gela ha sottolineato l'irrilevanza della questione ai fini della decisione della causa, non essendo stato provato il mancato superamento del limite di reddito di cui all'art. 3, lett. b), cit., nonché la manifesta infondatezza della stessa questione di incostituzionalità, dal momento che la norma rispettava il principio di uguaglianza, perché per tutti i cittadini era prevista come condizione necessaria, il superamento dell'età pensionabile;

Ritenuto che:

a questo pretore, quale giudice del lavoro, spetta la giurisdizione circa il mancato riconoscimento, da parte del comune di Gela, dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, dato che detto beneficio viene configurato dall'art. 3, lett. b), come un vero e proprio diritto soggettivo, per cui l'ente pubblico, in presenza delle previste condizioni, è obbligato ad attestarne l'esistenza. In questo caso l'amministrazione, essendo obbligata a riconoscere la sussistenza del diritto, è del tutto priva di ogni potere discrezionale; non ha cioè la possibilità di confrontare e selezionare le aspettative dei privati, dando la preminenza a quelle maggiormente meritevoli di tutela.

La contestazione contenuta in ricorso, non verte pertanto sul cattivo uso del potere amministrativo e quindi in materia di interesse legittimo, quanto piuttosto sull'esistenza stessa del potere di escludere tra i beneficiari chi, come il ricorrente, pur essendo titolare di pensione di invalidità, non aveva ancora raggiunto l'età pensionabile;

la questione è rilevante perché il ricorrente, di cui non è stata contestata la titolarità di pensione I.N.P.S. di invalidità, ha dimostrato di essere titolare di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 3, lett. b), cit.;

appare non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal momento che si verrebbe a creare un'irrazionale disparità di trattamento tra titolari di pensione di vecchiaia, con reddito inferiore ad una certa somma, per i quali, al raggiungimento dell'età pensionabile, la legge presume che si vengano a trovare nell'incapacità di svolgere una proficua attività (presunzione che non viene meno neppure per coloro che, compiuta tale età, continuano a svolgere un lavoro subordinato), per cui il trattamento pensionistico è concesso indipendentemente dalle condizioni fisiche e dall'eventuale permanenza di una capacità di lavoro, e tra i titolari di pensione di invalidità, egualmente al di sotto del medesimo reddito, per i quali la perdita della capacità lavorativa non è presunta, ma certa.

Nell'attuale disciplina normativa il requisito dell'età, necessario per la prima categoria, risulterebbe invece superfluo per gli invalidi i quali, proprio per le accertate infermità hanno determinato il riconoscimento del loro stato, hanno necessità di ricorrere a frequenti prestazioni sanitarie, senza però poter svolgere un proficuo lavoro (a differenza invece, dei pensionati di vecchiaia) che consenta loro di integrare le modeste entrate.

In presenza di situazioni sostanzialmente analoghe o forse, diverse a danno però dei titoli di pensione di invalidità, il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dipenderebbe dal riaggiungimento di un'età che in un caso, è condizione essenziale per la presunzione di incapacità a svolgere un'attività lavorativa mentre per i titolari di pensione di invalidità, risulterebbe una condizione superflua, essendo già accertata la loro perdita della capacità lavorativa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b), del d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, in quanto esclude dal diritto all'esenzione da tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria, i titolari di pensione di invalidità che, pur rientrando nei limiti di reddito dalla stessa norma, non abbiano ancora raggiunto l'età per il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria per la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Gela, addì 19 febbraio 1992

Il pretore: ORTORE

Il direttore di cancelleria: CATALDO

N. 166

Ordinanza emessa il 29 gennaio 1992 dal tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Moretti Silvano

Processo penale - Dibattimento - Inammissibilità delle prove dedotte dal p.m. - Insanabilità di tale sanzione - Lamentata omessa previsione dell'ammissione di ufficio da parte del giudice in caso di necessità per la decisione della causa - Denunciato eccesso di delega.

(C.P.P. 1988, art. 507).

(Cost., art. 76; legge 16 novembre 1987, n. 81, art. 2, dirett. 73).

IL TRIBUNALE

Sentito il pubblico ministero e il difensore che hanno concluso chiedendo l'assoluzione dell'imputato Moretti Silvano dai reati a lui ascritti, perché il fatto non sussiste;

OSSERVA

La declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale richiesta dal pubblico ministero ha impedito all'accusa di fornire la prova della sussistenza dei fatti per cui è causa.

Ritiene il collegio che tale prova non potrebbe essere ricercata attraverso l'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 507 del codice di procedura penale, nella specie disponendo l'esame dei testi, persone offese, indicate dal pubblico ministero nella lista.

Infatti la norma dell'art. 507 nel consentire al giudice di ammettere soltanto prove nuove al termine dell'acquisizione delle prove, pone a tal potere un duplice limite: uno relativo alla novità delle prove, per tali intendendosi prove diverse da quella che le parti hanno indicato o avrebbero potuto indicare sulla base degli atti a loro disposizione; l'altro di natura cronologico sistematico secondo il quale l'ammissione può essere disposta solo dopo l'acquisizione delle prove assunte ad iniziativa delle parti.

Nel caso in specie tali condizioni non sussistono, sia perché a seguito della dichiarata inammissibilità della lista testimoniale del pubblico ministero nessun'altra prova è stata richiesta dalle parti con la conseguenza che non è stato dato ingresso alla fase dell'istruzione dibattimentale, sia perché i mezzi di prova che si tratterebbe di assumere sono già stati dedotti dal pubblico ministero e quindi dichiarati inammissibili.

Ritiene peraltro, il collegio, che la norma di cui all'art. 507 del c.p.p., nella parte in cui pone le superiori condizioni ai poteri ufficiosi del giudice, non risulti rispondente alla direttiva 73, ultima parte, dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81.

Tale direttiva si limita a prevedere il potere del giudice di disporre l'assunzione dei mezzi di prova, senza porre alcuna condizione o limite, né tali limiti appaiono desumibili dall'ambito della stessa direttiva.

L'art. 507 del codice di procedura penale, appare pertanto viziato da eccesso di delega e perciò in contrasto con il dettato dell'art. 76 della Costituzione.

La questione di illegittimità costituzionale dell'art. 507, deve ritenersi non manifestatamente infondata e rilevante.

Invero a tal proposito, dalla risoluzione della questione viene a dipendere l'esistenza o meno del materiale probatorio sul quale il giudice fonderà la propria decisione in ordine al giudizio di merito.

Il presente giudizio va pertanto sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 507 del c.p.p. nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 76 della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente giudizio;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente delle due Camere del Parlamento.

In Padova, addì 29 gennaio 1992

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 167

Ordinanza emessa il 15 ottobre 1991 dalla commissione tributaria di primo grado di Macerata sul ricorso proposto da Cingolani Giovanna contro l'intendenza di finanza di Macerata

Tributi in genere - Imposte sul reddito - Accertamento - Onere, a pena di decadenza, di presentare l'istanza di rimborso entro il termine di diciotto mesi dal versamento anche quando i presupposti di legge del rimborso (nella specie: scoperta di errore commesso all'atto del versamento) siano maturati successivamente - Irrazionalità ed ingiustizia della impugnata normativa in quanto produttiva del fenomeno della doppia imposizione - Incidenza sul principio della capacità contributiva nonché sui principi della difesa in giudizio e della tutela giurisdizionale contro gli atti illegittimi della p.a.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38).

(Cost., artt. 3, 24, 53 e 113).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 88/201 presentato il 20 gennaio 1988 (avverso: s/rif su i. rimb, Irpef + Ilor - 79) da Cingolani Giovanna, residente a Camerino, in Roma 17, contro l'intendenza di finanza di Macerata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Cingolani Giovanna da Camerino nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1980 esponeva una plusvalenza da operazione speculativa per un importo di L. 6.676.000, conseguente alla vendita di un appartamento eseguita con atto 5 ottobre 1979, nell'erroneo presupposto che l'operazione avesse avuto «termine il 27 agosto 1980 con il pagamento dell'ultima rata Invim». Provvedeva a corrispondere i tributi dovuti mediante versamento diretto (v. quietanze del saldo, effettuato il 1° giugno 1981).

2.1. — Il 14 dicembre 1985 le veniva notificato avviso di accertamento con cui l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Camerino rettificava la sua dichiarazione afferente i redditi conseguiti nel 1979, includendovi quello ottenuto dalla cennata vendita.

2.2. — A seguito di ricorso della contribuente, la commissione tributaria di primo grado di Camerino definiva l'imponibile derivante da tale operazione in L. 16.869.000.

2.3. — Per effetto di tale decisione, divenuta irrevocabile, l'ufficio provvedeva alla iscrizione a ruolo delle imposte dovute e dei relativi accessori.

La cartella esattoriale era notificata il 4 settembre 1986 alla Cingolani, che provvedeva al relativo pagamento (v. ricevuta esattoriale del 27 ottobre 1986 per L. 2.361.833).

3. — Il 10 settembre 1987 la contribuente presentava all'intendenza di finanza di Macerata istanza di rimborso delle somme di L. 1.929.000 e L. 1.021.000 versate il 1° giugno 1981 tramite azienda di credito in base ai redditi enunciati nella dichiarazione per il 1980 che, alla stregua delle successive vicende siccome riferite, dovevano ritenersi non più dovute all'erario.

4.1. — Indi il 20 gennaio 1988 ricorreva a questa commissione avverso il rifiuto silenziosamente opposto dall'intendente a tale sua richiesta, che ella riteneva all'evidenza fondata, trattandosi di palese duplicazione d'imposta.

4.2. — Quanto alla tempestività della stessa, argomentava che, nell'ipotesi di doppia imposizione, espressamente vietata dall'art. 67 del d.P.R. n. 600/1973, non dovevano considerarsi operanti i termini previsti dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 per i versamenti diretti e dall'art. 16 del d.P.R. n. 636/1972 per i ricorsi contro il ruolo, ma soltanto l'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2496 del c.c., applicabile alla domanda di ripetizione dell'indebito (così comm. trib. centrale, sez. quinta, 24 ottobre 1987, n. 7770, comm. trib. primo grado Verbania 20 dicembre 1977, n. 834, in boll. trib. 1978, 543).

5. — Resisteva l'intendenza, concludendo per la tardività dell'istanza, presentata dalla Cingolani, ben oltre lo spirare del termine di diciotto mesi (previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973) dal versamento di cui era stato chiesto il rimborso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6.1. — È incontroverso che nella specie si versa in ipotesi di duplicazione di imposta, in quanto al versamento diretto, eseguito il 1° giugno 1981 in forza dei redditi dichiarati per l'anno 1980, ha fatto seguito il pagamento effettuato dalla contribuente il 27 ottobre 1986 per effetto della decisione della commissione tributaria di primo grado di Camerino e della conseguente iscrizione a ruolo, portata a conoscenza della obbligata mediante la cartella notificata il 4 settembre 1986.

6.2. — Non si orbita nell'ambito di previsione del rimborso d'ufficio che, a mente dell'art. 41 del d.P.R. n. 602/1973, postula «errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio imposte» e non, come nel caso, ad una inesatta valutazione del contribuente.

6.3. — Né, ad eludere l'applicazione del termine di diciotto mesi dal versamento di cui si chiede il rimborso, può ritenersi idonea la tesi giuridica prospettata dalla ricorrente, pur sulla scia dell'orientamento giurisprudenziale richiamato.

A questo ha infatti replicato, con più persuasivi argomenti, la Corte di cassazione, secondo cui «nel sistema del contenzioso tributario anche nella ipotesi in cui, mancando un atto di imposizione che costituisca il titolo di pagamento, assume autonomo rilievo il diritto alla restituzione del tributo spontaneamente corrisposto, l'azione di ripetizione è strutturata come azione di annullamento del provvedimento, esplicito o implicito, di rifiuto del rimborso, reso dall'amministrazione sulla domanda che deve essere all'uopo necessariamente presentata in via amministrativa prima del giudizio (cfr. art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636...). Non v'è spazio quindi per una azione generale di indebito, che dovrebbe ancora ritenersi consentita accanto alle forme di *repetitio* specificamente previste dalle leggi sostanziali e processuali tributarie. Tale azione, che non può ammettersi in forza del rapporto di specialità che esiste tra la normativa fiscale (segnatamente l'art. 16 cit.) e quella generale prevista dalla disciplina civilistica, risulterebbe comunque incompatibile con il sistema di tutela procedimentale o giurisdizionale del contribuente apprestato in coerenza con la finalità pubblicistica del prelievo: comportando il diretto accertamento dell'esistenza o meno dell'obbligazione tributaria, tale azione verrebbe a snaturare l'intero assetto della disciplina dell'imposizione, vanificando le preclusioni, le decadenze e tutti i termini stabiliti dalle leggi» (in tali termini la nota ss.uu. 9 giugno 1989, n. 2786, nella motivazione che si legge in Giust. civ. 1989, I, 2321 e segg.).

6.4. — L'ipotesi della duplicazione di imposta, in cui si versa, impedisce pertanto che si esorbiti dall'area di previsione dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, che tal presupposto esplicitamente riconosce.

Essa prevede per la presentazione dell'istanza di rimborso, il termine decadenziale di «diciotto mesi dalla data del versamento stesso» del quale tal rimborso è chiesto, senza che si contempli altra eventuale decorrenza (come invece avviene nell'art. 16, sesto comma, del d.P.R. n. 636/1972: «ovvero, se posteriore, dal giorno in cui sia sorto il diritto alla restituzione»).

6.5. — Né è a dubitare che il rimborso richiesto attenga al versamento eseguito il 1° giugno 1981, posto che proprio questo, riferito all'anno 1980, integra il pagamento non dovuto al fisco, che ha invece attuato il prelievo nelle forme dette in relazione all'anno 1979, in cui si è verificato il presupposto dell'imposizione.

L'impossibilità giuridica e pratica per l'ufficio di operare compensazioni, al di fuori dell'ipotesi di cui art. 41 del d.P.R. n. 602/1973, fra versamenti diretti tramite istituti di credito e prelievi attuati attraverso le esattorie rimarca con ulteriore evidenza siffatta conclusione.

7.1. — V'è però da osservare che la duplicazione d'imposta, pur integrata dal cennato versamento del 1981 sicuramente non dovuto, si è realizzata, vuoi nei suoi presupposti giuridici, vuoi nella sua essenza materiale, nel settembre-ottobre 1986, epoca in cui l'iscrizione a ruolo dei tributi oggetto di effettiva obbligazione fu portata a conoscenza della ricorrente e costei, senza proporre gravame, provvide quindi al loro pagamento.

Pertanto la condizione imprescindibile perché il contribuente abbia diritto al rimborso, consiste nella duplicazione d'imposta, è maturata in epoca di molto successiva non solo alla data del versamento cui la richiesta del rimborso è riferita, ma persino allo spirare del termine di decadenza per la presentazione di questa.

Sicché la disposizione dell'art. 38 in esame, pur certamente applicabile al caso, esibisce, nella sua già rilevata rigida formulazione quanto al *dies a quo* del termine di decadenza, un vero e proprio tranello nei confronti del contribuente. Al quale non pare consentito ovviare in via di mera esegesi, pena la forzatura del testo da parte dell'ermeneuta, pur se esso si pone in verosimile contrasto con alcuni parametri costituzionali.

7.2. — Infatti il far decorrere il termine in argomento sempre e comunque dalla data del versamento di cui si chiede il rimborso, anche quando i presupposti di questo, siccome previsti dalla norma, vengano ad esistenza in epoca successiva, produce come conseguenza diretta ed ineluttabile quel fenomeno della doppia imposizione in presenza di identico presupposto, espressamente vietato dall'art. 67 del d.P.R. n. 600/1973.

Detta norma è invero attuazione specifica del generale principio di perequazione tributaria in raffronto alla capacità contributiva, siccome posto dall'art. 53 pp. della Costituzione, che pertanto si ipotizza violato dalla attuale formulazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.

7.3. — Tale assetto normativo appare poi in contrasto gli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto impedisce la tutela anche giurisdizionale del diritto al rimborso *de quo* nei confronti dell'amministrazione finanziaria, atteso che fa decadere il contribuente dal potere di creare i presupposti amministrativi per il suo esercizio prima che esso sia insorto.

7.4. — Non può escludersi neppure la violazione (conseguenziale) dell'art. 3 della Costituzione, stante la ingiustificata disparità di trattamento che si verrebbe a creare fra contribuenti. Soltanto coloro nei cui confronti i presupposti giuridici del rimborso siano maturati a distanza di non oltre diciotto mesi dal versamento sarebbero infatti abilitati a richiederlo. A differenza degli altri, che di tale facoltà sarebbero privati senza qualsiasi plausibile razionalità.

8. — Quanto alla rilevanza rispetto alla specie della questione che si prospetta, è sufficiente osservare che l'istanza di rimborso presentata il 10 settembre 1987 all'intendente di finanza di Macerata, pur tardiva rispetto alla data del versamento (= 1° giugno 1981), sarebbe viceversa rispettosa del termine di decadenza di cui trattasi ove il *dies a quo* fosse costituito dall'insorgenza del diritto al rimborso (coeva al realizzarsi del presupposto della duplicazione d'imposta, venuto ad esistenza nel settembre-ottobre 1986).

9. — La decisione in ordine al quesito sulla costituzionalità della norma opposta dall'intendenza nei termini esposti, va perciò rimessa al giudice delle leggi, previa sospensione del presente procedimento.

La segreteria provvederà agli incombeni di sua competenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui fa decorrere il termine di diciotto mesi per la presentazione della istanza di rimborso dalla data di versamento anche quando i presupposti di legge del rimborso medesimo siano maturati successivamente, per sospetto contrasto con gli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con notifica della presente ordinanza per esteso alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Macerata, addì 15 ottobre 1991

Il presidente: (firma illeggibile)

92C0363

N. 168

*Ordinanza emessa il 31 gennaio 1992 dal pretore di Parma
nel procedimento penale a carico di Campara Giancarlo ed altro*

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Scarichi di liquami sul suolo (c.d. fertirrigazione) senza autorizzazione o comunque eccedenti i limiti tabellari previsti dalla normativa statale - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, dei suddetti scarichi nell'ipotesi di provenienza da aziende agricole equiparate con norma regionale agli insediamenti civili - Irragionevole indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale.

(Legge regione Emilia-Romagna 29 gennaio 1983, n. 7, art. 6, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 3, 25 e 117).

IL PRETORE

Letti gli atti;

Rilevato che Campara Giancarlo e Orsi Pietro sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 21 della legge 319/1976 per avere nella loro qualità di responsabili del caseificio «Val Stirone» effettuato scarichi di liquame sul suolo (c.d. fertirrigazione) senza autorizzazione e comunque violando i limiti di accettabilità di cui alla tabella C; che le norme penali della legge Merli sono diversamente articolate a seconda che lo scarico provenga da insediamento produttivo o da insediamento civile;

che il reato contestato deve considerarsi reato proprio del titolare di insediamento produttivo;

che la legge regionale Emilia Romagna n. 7/1983, modificata dalle leggi nn. 13/1984 e 42/1986, all'art. 6 classifica come insediamenti civili le imprese agricole che dispongono, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

che nel caso di specie il caseificio «Val Stirone» è in possesso di tali requisiti, per cui dovrebbe considerarsi insediamento civile, con la conseguenza che agli inquinamenti da esso provocati dovrebbero applicarsi le sanzioni amministrative regionali in luogo delle sanzioni penali previste dalla legge statale per gli insediamenti industriali;

che in tal modo una legge regionale ha depenalizzato una fattispecie criminosa quando è invece escluso che le regioni possano abrogare norme penali statali, in quanto la fonte del potere punitivo risiede nella legislazione dello Stato e conseguentemente le regioni, pur possedendo potestà normativa in certe materie, non dispongono della possibilità di comminare, rimuovere o variare pene, o concedere sanatorie da valere quali esimenti di sanzioni penali;

che la impugnata legge regionale ha sottratto alla punibilità ai sensi della legge 319/1976 fattispecie (aziende agricole dedite all'allevamento di bovini, suini ed ovini) che per le loro dimensioni sono equiparabili agli insediamenti produttivi, come è stato più volte ritenuto dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità (da ultimo la Cassazione sezione III penale 14 novembre 1990, n. 2734);

che proprio in relazione a tale ultima sentenza la Corte costituzionale ha affermato il principio che il giudice penale non può disapplicare la legge regionale (sent. n. 764 del 14 giugno 1990);

Ritenuto che la normativa impugnata viola sostanzialmente l'esclusiva competenza dello Stato in materia penale (artt. 25 e 117 della Costituzione);

che è altresì evidente il contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto situazioni tra loro equiparabili quanto a tipologia dello scarico e a nocività del medesimo sono diversamente sanzionate a seconda che siano riconducibili ad insediamenti produttivi in genere o ad insediamenti produttivi che operano nell'ambito dell'attività agricola e che la legge regionale classifica come insediamenti civili;

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1983, n. 7 e successive modificazioni della regione Emilia Romagna nella parte in cui qualifica insediamenti civili le imprese agricole che dispongono, in connessione con l'attività di allevamento, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni quaranta quintali di peso vivo di bestiame, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione.

Sospende il presente giudizio ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al presidente della giunta della regione Emilia Romagna, al presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna e al presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Padova, addì 31 gennaio 1992

Il pretore: LAGUARDIA

92C0364

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Sano
- PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalenti S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
- Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Mantenti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giora Egidio
Via XXIII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
- Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
- Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Ciodio
- SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

LIGURIA

- IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- BRESCIA**
Libreria QUERINI
Via Trieste, 13
- COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Calmi, 14
- VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
- Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
- Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
D.I.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

- ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
- Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAPOLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

- ENRICO ARLIA**
Rappresentanza editoriali
Via V. Emanuele, 62
- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
- Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- TRENTO**
Libreria DI STORTI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFY & BARBATO
Via Mazzini, 21
- Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	330.000	- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	180.000	- semestrale	L.	42.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	60.000	- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	42.000	- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	185.000	- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	100.000	- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Piazza G. Verdi, 10 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082278 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1-1 1 0 0 1 4 0 9 2 *

L. 6.000